

**DOCUMENTAZIONE  
PER LA COMMISSIONE DEGLI ESPERTI  
PER LA VALIDAZIONE DEGLI STUDI DI SETTORE**

Roma, 12 gennaio 2005



## INDICE

### Verbali delle riunioni svoltesi con le Associazioni di categoria per la presentazione e la discussione dei prototipi degli studi di settore

<i>Attività delle manifatture</i>	Pag.
<b>STUDIO TD01U</b> .....	7
<b>Codici attività:</b>	
15.52.0 Produzione di gelati	
15.81.2 Produzione di pasticceria fresca	
15.82.0 Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati	
15.84.0 Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie	
52.24.2 Commercio al dettaglio di pasticceria, dolciumi, confetteria	
<b>STUDIO TD02U</b> .....	11
<b>Codice attività:</b>	
15.85.0 Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili	
<b>STUDIO TD16U</b> .....	15
<b>Codice attività:</b>	
18.22.2 Confezione su misura di vestiario	
<b>STUDIO TD34U</b> .....	16
<b>Codice attività:</b>	
33.10.3 Fabbricazione di protesi dentarie (compresa riparazione)	
 <i>Attività dei servizi</i>	
<b>STUDIO TG31U</b> .....	24
<b>Codici attività:</b>	
50.20.1 Riparazioni meccaniche di autoveicoli	
50.20.2 Riparazione di carrozzerie di autoveicoli	
50.20.3 Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli	
50.20.4 Riparazione e sostituzione di pneumatici	
50.40.3 Riparazioni di motocicli e ciclomotori	
<b>STUDIO TG34U</b> .....	27
<b>Codice attività:</b>	
93.02.A Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere	
<b>STUDIO TG72A</b> .....	31
<b>Codici attività:</b>	
60.22.1 Trasporti con veicoli da piazza	
60.22.2 Trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente	
<b>STUDIO TG74U</b> .....	36
<b>Codici attività:</b>	
74.81.1 Studi fotografici	
74.81.2 Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa	

*Attività professionisti*

<b>STUDIO TK08U</b> .....	<b>47</b>
<b>Codice attività:</b> 74.20.C Attività tecniche svolte da disegnatori	
<b>STUDIO TK16U</b> .....	<b>48</b>
<b>Codice attività:</b> 70.32.0 Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi	
<b>STUDIO TK20U</b> .....	<b>54</b>
<b>Codice attività:</b> 85.14.3 Attività professionale svolta da psicologi	
<b>STUDIO TK21U</b> .....	<b>55</b>
<b>Codice attività:</b> 85.13.0 Servizi degli studi odontoiatrici	

*Attività del commercio*

<b>STUDIO TM03A</b> .....	<b>58</b>
<b>Codici attività:</b> 52.62.1 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande 52.63.3 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande	
<b>STUDIO TM03B</b> .....	<b>58</b>
<b>Codici attività:</b> 52.62.2 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 52.63.4 Commercio al dettaglio ambulante itinerante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento	
<b>STUDIO TM03C</b> .....	<b>58</b>
<b>Codici attività:</b> 52.62.4 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli diversi per uso domestico 52.62.5 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione, sia nuovi che usati 52.62.B Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a. 52.63.B Commercio al dettaglio ambulante itinerante di altri prodotti non alimentari	
<b>STUDIO TM03D</b> .....	<b>58</b>
<b>Codice attività:</b> 52.62.3 Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie	
<b>STUDIO TM04U</b> .....	<b>60</b>
<b>Codice attività:</b> 52.31.0 Farmacie	

<b>STUDIO TM06A</b> .....	<b>64</b>
<b>Codici attività:</b>	
52.44.2 Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame	
52.44.3 Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione	
52.44.B Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.	
52.45.1 Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, lettori e registratori di dischi e nastri	
52.45.2 Commercio al dettaglio di dischi e nastri	
52.48.7 Commercio al dettaglio di apparecchi ed attrezzature per le telecomunicazioni e la telefonia	
<b>STUDIO TM06B</b> .....	<b>69</b>
<b>Codice attività:</b>	
52.45.3 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti	
<b>STUDIO TM07U</b> .....	<b>72</b>
<b>Codice attività:</b>	
52.41.2 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria	
<b>STUDIO TM09A</b> .....	<b>75</b>
<b>Codice attività:</b>	
50.10.0 Commercio di autoveicoli	
<b>STUDIO TM09B</b> .....	<b>77</b>
<b>Codice attività:</b>	
50.40.1 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori	
<b>STUDIO TM10U</b> .....	<b>79</b>
<b>Codici attività:</b>	
50.30.0 Commercio di parti e accessori di autoveicoli	
50.40.2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori	
<b>STUDIO TM16U</b> .....	<b>80</b>
<b>Codice attività:</b>	
52.33.2 Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale	
<b>STUDIO TM19U</b> .....	<b>85</b>
<b>Codici attività:</b>	
51.41.1 Commercio all'ingrosso di tessuti	
51.41.2 Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria	
51.41.3 Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili	
51.42.1 Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori	
51.42.3 Commercio all'ingrosso di camicie e biancheria, maglieria e simili	
<b>STUDIO TM20U</b> .....	<b>86</b>
<b>Codice attività:</b>	
52.47.3 Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e fornitura per ufficio	
<b>STUDIO TM28U</b> .....	<b>88</b>
<b>Codici attività:</b>	
52.41.1 Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa	
52.48.C Commercio al dettaglio di tappeti	

**STUDIO TM29U..... 90**

**Codici attività:**

52.44.1 Commercio al dettaglio di mobili

52.44.A Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica

**Allegato n.1**

PARERE SUGLI STUDI DI SETTORE ESAMINATI NELLA RIUNIONE DEL 6 Novembre 2003..... **99**

**Allegato n.2**

PARERE SUGLI STUDI DI SETTORE ESAMINATI NELLA RIUNIONE DEL 12 Febbraio 2004..... **111**

## ATTIVITÀ DELLE MANIFATTURE

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TD01U

**Codici attività:**

15.52.0 - Produzione di gelati;

15.81.2 - Produzione di pasticceria fresca;

15.82.0 - Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati;

15.84.0 - Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie;

52.24.2 - Commercio al dettaglio di pasticceria, dolci, confetteria.

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni presso i locali dell'Agenzia delle entrate finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TD01U, rispettivamente, in data 10 giugno e 14 luglio 2004.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 1° aprile 2004 con nota prot. n. 62091/2004 e nelle predette riunioni sono state esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- C.N.A.;
- Confartigianato.

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo, ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TD01U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Con nota del 6 dicembre la Confartigianato ha sostanzialmente espresso un parere favorevole sullo studio di settore TD01U, subordinato comunque alla condizione che il meccanismo di revisione degli studi di settore resti quello concertato con le categorie, e la legge finanziaria non reintroduca la revisione automatica secondo gli indici ISTAT.

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale, né sono pervenute specifiche osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate e degli intervenuti alle riunioni.

In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare il prototipo dello studio in esame alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 4 gennaio 2005

Francesca Nesci – Elisabetta Pellegrini



**Alimentare**

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Prot. n. 57

Roma, 28 luglio 2004

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Ufficio Studi di Settore
30 AGO. 2004
Prot. n. 2004 126425

Alla c.a

SO,SE

Dott. Fabio Zaccaria

**Oggetto: Studio di Settore TD01U.**

In riferimento alla PV del 26 luglio c.a. con la presente esprimiamo parere sostanzialmente favorevole sullo studio revisionato che coglie sufficientemente la realtà del settore.

Distinti saluti.

Il Segretario  
Daniela Piccione



Prot. N. 69/04/Studsett/FED  
Studio settore – Nota per commissione

Roma, 6 Dicembre 2004

**Oggetto: Parere su Studio di settore TD01U**

In riferimento alle riunioni tenutesi presso la So.Se relative allo studio TD01U concernente il settore Produzione di gelati, Produzione di pasticceria fresca, Produzione di fette biscottate, biscotti, prodotti di pasticceria conservati, Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie, Commercio al dettaglio di pasticceria, dolci, confetteria, nel condividere le finalità dello stesso, si ritiene che tale strumento debba essere il risultato di elaborazioni basate sulla effettiva struttura e consistenza delle imprese del relativo comparto.

Nel corso delle riunioni sono state mostrate le modalità di funzionamento dello studio e, al fine di una maggiore comprensione, sono stati analizzati alcuni esempi pratici di applicazione dello stesso relativi a casi inviati dai contribuenti alla Società incaricata dell'elaborazione.

Si deve sottolineare che dagli esempi esaminati la scrivente ha riscontrato che lo studio in oggetto sembra essere capace di cogliere abbastanza la realtà estremamente complessa ed interessata da fenomeni in rapida evoluzione nella quale la categoria opera, riuscendo a fotografarla per come risulta in questo particolare momento economico.

Proprio in considerazione di questo ultimo aspetto rilevante, e tenendo presente che è ancora in via di approvazione un emendamento alla legge Finanziaria che traduce le ultime rassicurazioni da parte del Ministro dell'Economia sulla volontà del Governo di annullare la ventilata ipotesi di un aggiornamento in automatico degli studi di settore in funzione di variazioni legate agli indici Istat senza la preventiva concertazione con le categorie, il parere sullo studio pur essendo favorevole è espresso "conditio sine qua non" che sia mantenuto il meccanismo di revisione dello studio, utilizzato fino ad oggi.

IL PRESIDENTE  
Giacomo Deon

## ATTIVITÀ DELLE MANIFATTURE

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TD02U

<b>Codice attività</b> 15.85.0 - Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili.
--

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni presso i locali dell'Agenzia delle entrate finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TD02U, rispettivamente, in data 15 giugno e 20 luglio 2004.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 1° aprile 2004 con nota prot. n. 62091/2004 e nelle predette riunioni sono state esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- C.N.A.;
- Confartigianato.

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo, ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TD02U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Con nota del 6 dicembre la Confartigianato ha sostanzialmente espresso un parere favorevole sullo studio di settore TD02U, subordinato comunque alla condizione che il meccanismo di revisione degli studi di settore resti quello concertato con le categorie, e la legge finanziaria non reintroduca la revisione automatica secondo gli indici ISTAT.

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale, né sono pervenute specifiche osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate e degli intervenuti alle riunioni.

In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare il prototipo dello studio in esame alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 4 gennaio 2005

Francesca Nesci – Elisabetta Pellegrini



**CNA Alimentare**

Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa

Prot. n. 58

Roma, 28 luglio 2004

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Ufficio Studi di Settore
30 AGO. 2004
Prot. n° 2004/14428

Alla c.a

SO.SE  
Dott. Fabio Zaccaria

**Oggetto: Studio di Settore TD0211.**

In riferimento alla PV del 26 luglio c.a. con la presente esprimiamo parere sostanzialmente favorevole sullo studio revisionato che coglie sufficientemente la realtà del settore.

Distinti saluti.

Il Segretario  
Daniela Piccione

Prot. N. 68/04/PAS  
Studio settore – Nota per commissione

Roma, 6 Dicembre 2004

**Oggetto: Parere su Studio di settore TD02U**

In riferimento alle riunioni tenutesi presso la So.Se relative allo studio TD02U concernente il settore Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili, nel condividere le finalità dello stesso, si ritiene che tale strumento debba essere il risultato di elaborazioni basate sulla effettiva struttura e consistenza delle imprese del relativo comparto.

Nel corso delle riunioni sono state mostrate le modalità di funzionamento dello studio e, al fine di una maggiore comprensione, sono stati analizzati alcuni esempi pratici di applicazione dello stesso relativi a casi inviati dai contribuenti alla Società incaricata dell'elaborazione.

Si deve sottolineare che dagli esempi esaminati la scrivente ha riscontrato che lo studio in oggetto sembra essere capace di cogliere abbastanza la realtà estremamente complessa ed interessata da fenomeni in rapida evoluzione nella quale la categoria opera, riuscendo a fotografarla per come risulta in questo particolare momento economico.

Proprio in considerazione di questo ultimo aspetto rilevante, e tenendo presente che è ancora in via di approvazione un emendamento alla legge Finanziaria che traduce le ultime rassicurazioni da parte del Ministro dell'Economia sulla volontà del Governo di annullare la ventilata ipotesi di un aggiornamento in automatico degli studi di settore in funzione di variazioni legate agli indici Istat senza la preventiva concertazione con le categorie, il parere sullo studio pur essendo favorevole è espresso "conditio sine qua non" che sia mantenuto il meccanismo di revisione dello studio, utilizzato fino ad oggi.

**IL PRESIDENTE**  
**Giovanni Bianchini**



## ATTIVITÀ DELLE MANIFATTURE

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TD16U

**Codice attività 18.22.2 – Confezione su misura di vestiario.**

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni presso i locali dell'Agenzia delle entrate finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TD16U, rispettivamente, in data 8 luglio e 16 settembre 2004.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 3 maggio 2004 con nota prot. n. 81072/2004 e nelle predette riunioni sono stati esaminati, in collaborazione con i rappresentanti delle Associazioni intervenute, esempi tratti dalla banca dati in possesso dell'Amministrazione.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- C.N.A.;
- Confartigianato;
- Casartigiani.

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo, ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TD16U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare interventi di rilievo ai fini del presente verbale, né sono pervenute specifiche osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate e degli intervenuti alle riunioni.

In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare il prototipo dello studio in esame alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 11 ottobre 2004

Maria Rita D'Isanto

## ATTIVITÀ DELLE MANIFATTURE

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TD34U

**Codice attività:**

33.10.3 – Fabbricazione di protesi dentarie (compresa riparazione).

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni presso i locali della SO.SE. S.p.A finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TD34U rispettivamente in data 6 luglio 2004 e 7 settembre 2004.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 3 maggio 2004 con nota prot. n. 81072/2004 e nelle predette riunioni sono state esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- ANTLO;
- Confartigianato;
- CNA Nazionale;
- SNO - CNA
- FE.NA.ODI.
- WILOCS Srl.

Lo studio di settore TD34U, costituisce un'evoluzione del precedente studio SD34U, validato dalla Commissione degli esperti nella seduta del 22 novembre 2001, ed entrato in vigore a decorrere dall'anno d'imposta 2001.

#### OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

La ANTLO Nazionale, con nota n.158412 del 17 settembre 2004, ha avanzato le seguenti richieste:

- 1) all'interno del "quadro D" del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TD34U, sarebbe più corretto indicare il consumo di resina di polimero per protesi in grammi anziché in chilogrammi, come invece già avveniva nel vecchio studio;
- 2) il valore dei beni strumentali dovrebbe essere calcolato, non solo in funzione del loro costo storico, ma anche in relazione all'anno di acquisizione. In particolare, è stato richiesto di

introdurre nello studio un correttivo legato all'anzianità del bene che tenga conto della riduzione della capacità produttiva dei macchinari e, quindi, della loro obsolescenza;

- 3) prevedere l'introduzione, come nel vecchio studio, di un correttivo territoriale, in relazione all'area di esercizio dell'attività, tenuto conto delle reali e consistenti differenze che si registrano in termini di costi di gestione, bacini di utenza e ricavi potenziali.

Con nota del 7 dicembre 2004 la FE.NA.OD.I - Confartigianato, ha sostanzialmente espresso un parere favorevole sullo studio di settore TD34U, subordinato comunque alla condizione che il meccanismo di revisione degli studi di settore resti quello concertato con le categorie, e la legge finanziaria non reintroduca la revisione automatica secondo gli indici ISTAT.

Ciò premesso, la predetta associazione ha formulato le seguenti osservazioni:

- 4) evidenziare le quote di partecipazione o associative versate ai Consorzi in una voce "Altri costi di produzione e vendita", in quanto i costi sostenuti per tali quote non sarebbero afferenti soltanto alla produzione del bene finale, ma anche alla promozione e allo sviluppo dell'attività;
- 5) introdurre un correttivo sui beni strumentali che tenga conto del loro valore solo nel caso in cui vengano effettivamente utilizzati;
- 6) predisporre un quadro "Z" con informazioni riguardanti le spese sostenute per l'innovazione tecnologica e la formazione professionale obbligatoria.
- 7) In merito alla definizione dei "gruppi omogenei", la FE.NA.OD.I - Confartigianato, con nota n. 89302 del 13 maggio 2004, ha osservato come i cluster 5 e 7 risultano sostanzialmente simili, differendo solamente per una piccola percentuale di produzione di protesi fisse e per l'assenza di alcuni beni strumentali nel cluster n.7.

## **OSSERVAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Per quanto riguarda le osservazioni riportate, l'Agenzia fa presente che:

- 1) con riferimento alle richieste di esprimere in grammi la quantità di resina polimero per le protesi mobili impiegate, si precisa che è stata modificata l'indicazione delle unità di misura delle stesse, all'interno del modello da utilizzare per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2004;

- 2) *valore dei beni strumentali*: nelle circolari 110/E del 21 maggio 1999, 121/E dell'8 giugno 2000 e 39/E del 17 luglio 2003, era stata riportata all'attenzione degli Uffici locali la necessità di valutare accuratamente, durante lo svolgimento dell'attività accertatrice, il grado di utilizzo, l'età e, quindi, l'obsolescenza dei macchinari. In alcuni casi una stima del valore dei beni strumentali effettuata solamente sul costo storico, potrebbe non rispecchiare esattamente il loro grado di efficienza e di partecipazione al processo produttivo, determinando situazioni di incoerenza rispetto ad alcuni indicatori economici. Nelle circolari si chiariva che i contribuenti, in fase di contraddittorio, potevano comunque dimostrare agli Uffici competenti che eventuali scostamenti dalle risultanze dell'applicazione degli studi di settore, sia in termini di coerenza che di congruità, possono essere

riconducibili al “*particolare utilizzo*” del bene strumentale all’interno del processo produttivo. Nella circolare annuale sugli studi di settore che saranno applicati dal periodo d’imposta 2004, si valuterà l’opportunità di richiamare l’attenzione degli uffici locali, nello svolgimento delle attività di accertamento, sul problema dell’utilizzo dei macchinari per i soggetti interessati dallo studio in esame;

3) *correttivo territoriale*: con la revisione dello studio e, quindi, con la definizione dei nuovi gruppi omogenei, i correttivi territoriali non sono risultati significativi per la determinazione della funzione di ricavo, e di conseguenza, non sono stati reintrodotti nella elaborazione dell’attuale studio di settore TD34U;

4) per quanto riguarda la richiesta di evidenziare le quote di partecipazione o associative versate ai Consorzi in una voce “Altri costi di produzione e vendita”, si sottolinea come tali quote siano state inserite nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore TD34U alla voce di costo “Altri elementi specifici”, relativa all’indicazione degli elementi specifici dell’attività;

5) per ciò che attiene alla richiesta di tener conto del valore dei beni strumentali solo nel caso in cui vengano effettivamente utilizzati, si ricorda che il contribuente può non indicare il valore dei beni strumentali non utilizzati nel periodo d’imposta, a condizione che non abbia dedotto le relative quote di ammortamento (cfr. circ. n. 58 del 27-6-2002);

6) per quanto riguarda la richiesta di introdurre un quadro “Z” con informazioni riguardanti le spese sostenute per l’innovazione tecnologica e la formazione professionale obbligatoria, tali informazioni non sono risultate significative ai fini dell’elaborazione del prototipo dello studio.

7) Per quanto riguarda le osservazioni relative al cluster analysis, si precisa che nello studio di settore in esame, caratterizzato dalla forte presenza di piccole imprese e laboratori artigiani, le differenze in termini dimensionali (locali destinati all’esercizio dell’attività, personale addetto, dotazione strumentale, ecc.) generalmente non risultano essere particolarmente rilevanti.

Tale fenomeno riguarda anche i due cluster osservati, per i quali si registrano differenze in particolare per quanto riguarda la dotazione di beni strumentali che nel cluster 5 sono più numerosi e generalmente di maggior valore rispetto a quelli del cluster 7.

Tuttavia, queste differenze, seppur minime, hanno comunque portato alla elaborazione distinta dei due cluster.

## **CONSIDERAZIONI FINALI**

L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TD34U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo dello studio TD34U esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 4 gennaio 2005

Lanfranco De Santis

**DE SANTIS LANFRANCO**

---

**Da:** Valerio Galeri [valerio.galeri@studiogalerichirolli.it]  
**Inviato:** giovedì 16 settembre 2004 9.27  
**A:** DE SANTIS LANFRANCO  
**Oggetto:** Considerazioni circa TD34U  
**Priorità:** Alta

Egregio Dott. Lanfranco De Santis,  
come richiesto, trasmetto per conto dell'ANTLO Nazionale trasmetto in allegato alcune brevi  
considerazioni conseguenti all'esame dell'applicazione del prototipo TD34U, inerente l'attività degli  
odontotecnici.

Cordiali saluti

Dott. Valerio Galeri

<b>AGENZIA DELLE ENTRATE</b> <i>Direzione Centrale Accertamento</i> <i>Ufficio Studi di Settore</i>
<b>17 SET. 2004</b>
Prot. n° <i>1534/R/2004</i>

Prot. n°
<b>17 SET. 2004</b>
<i>Direzione Centrale Accertamento</i> <i>Ufficio Studi di Settore</i> <b>AGENZIA DELLE ENTRATE</b>

16/09/2004

**CONSIDERAZIONI CIRCA GLI STUDI DI SETTORE "REVISIONATI" (TD34U)**

Egr. Sig. Dott. Lanfranco De Santis  
(c/o Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Accertamento),  
a seguito dell'incontro avvenuto in Roma il giorno 7 settembre 2004 presso la sede della So.Se. spa,  
nel corso del quale è proseguito l'esame del prototipo dello Studio di Settore TD34U riguardante  
specificamente gli odontotecnici, considerato l'invito, esteso ai rappresentanti della varie  
associazioni presenti, a trasmettere le proprie valutazioni sul modello in questione, **in nome e per  
conto dell'Antlo Nazionale** Le espongo quanto sotto riportato.

In primis, ricordo che in tale sede vennero garantite due modifiche, esplicitamente richieste  
dall'Antlo Nazionale, ossia:

- a) quadro D - indicazione del consumo di resina polimero per protesi mobili in grammi  
anziché in chilogrammi, come finora avvenuto;
- b) valore dei beni strumentali - inserimento della possibilità di non considerare in questa voce  
anche i cespiti già completamente ammortizzati, qualora inutilizzati nel periodo di imposta  
(fattispecie per ora riconosciuta soltanto nel caso di beni strumentali non completamente  
ammortizzati ed a condizione di non dedurre le quote di ammortamento).

L'esame approfondito, inoltre, dei casi sottoposti all'attenzione durante le riunioni del 6 luglio e del  
7 settembre 2004, ha permesso di formulare le seguenti considerazioni:

\* Pare opportuno che il **valore dei beni strumentali**, tenuto conto dell'importanza che riveste ai  
fini della determinazione del ricavo (congruo) da Studi di Settore, sia conseguenza non solo della  
somma algebrica del costo storico degli stessi, ma debba tener conto anche dell'anno di  
acquisizione. In sostanza, sembra più corretto che questa voce debba acquisire un valore quanto più  
prossimo alla reale stima di mercato dei beni in questione, consentendo di tenere nella giusta  
considerazione la (naturale) riduzione di valore dei cespiti legata all'età ed all'utilizzo. A tal fine  
potrebbe essere introdotto un coefficiente di riduzione a forfait del loro costo storico in funzione  
degli anni trascorsi dall'acquisto (*ad esempio, - 5% nel caso di un cespite acquistato durante  
l'esercizio anteriore a quello relativo alla dichiarazione, - 8% se la proprietà risale a due anni  
anteriori etc.*).

\* Sembra, altresì, importante (re)introdurre un **correttivo territoriale** nell'ambito della definizione  
del ricavo stimato, considerato che in questo settore esistono effettivamente reali e consistenti  
differenze (inerenti i costi di gestione, i potenziali ricavi ed anche il bacino di utenza) secondo  
l'area di esercizio dell'attività (*anche all'interno della medesima Provincia...*). Problema tendente  
ovviamente ad accentuarsi in periodi di grave crisi economica generale, come l'attuale, e che non  
può essere ignorato.

Confidando quanto meno che le valutazioni sopra esposte siano oggetto di attenta riflessione e  
restando a disposizione per ulteriori chiarimenti, La saluto cordialmente.

Brescia, 15 settembre 2004

Dott. Valerio Galeri

Studio Associato Galeri e Chioli  
Dottori commercialisti - Revisori contabili  
Via F.lli Ugoni 32 - 25126 Brescia  
Tel. 0303773498 - Fax 03045291  
e.mail: valerio.galeri@studiotogalerichioli.it



Federazione Nazionale Odontotecnici Italiani  
Confartigianato Imprese

  
Confartigianato

F.N.A.O.D.I.

Roma, 07/12/2004

Oggetto: **parere studio di settore TD34U**

Premesso che la Confartigianato condivide le finalità dello studio, si confida che in futuro tale strumento sia sempre il risultato di elaborazioni basate sull'effettiva struttura e consistenza delle imprese del comparto analizzato.

In considerazione, tuttavia, del dibattito intercorso nel nostro paese negli ultimi tempi con riferimento agli studi di settore e tenendo presente la mancanza di una conferma documentale e probante sulle ultime rassicurazioni da parte del Ministro dell'Economia sulla volontà del Governo di annullare la ventilata ipotesi di un aggiornamento in automatico degli studi di settore in funzione di variazioni legate agli indici Istat senza la preventiva concertazione con le categorie, il parere tecnico sullo studio, pur essendo favorevole (salve le osservazioni di cui sotto), è espresso "conditio sine qua non" che il meccanismo di revisione dello studio resti quello in vigore fino ad oggi. Rileviamo, inoltre, che è ancora in via di approvazione un emendamento alla legge Finanziaria che traduce le ultime rassicurazioni da parte del Ministro dell'Economia.

Evidenziamo, quindi, alcuni elementi utili per migliorare l'impostazione dello stesso:

**Costo produzione servizi**

occorre indicare le quote versate al consorzio, specificando che cosa si intende per quota.

Tuttavia sarebbe auspicabile inserire le quote nella voce "altri costi di produzione e vendita" in quanto non strettamente connesse alla produzione del bene servizio finale. Le finalità e gli obiettivi del consorzio non possono intendersi come produzione del bene finito e i relativi costi servono per la promozione del prodotto e del servizio o per favorire lo scambio di esperienze con gli altri consorziati.

**Beni strumentali**

il valore del bene completamente ammortizzato non può essere messo a confronto con il valore storico del bene stesso

occorre inserire alcuni correttivi sul valore dei beni strumentali acquistati oltre gli anni di ammortamento. Infatti, vi sono alcune attrezzature non utilizzate a causa dell'innovazione tecnologica. Tali attrezzature dovrebbero essere contabilizzate "nel valore dei beni strumentali" solo nel momento in cui vengono utilizzate.

**Quadro z**

Il quadro "Z" potrebbe essere rivisitato aggiungendo anche alcuni correttivi che tengono maggiormente conto di innovazione tecnologica su vari livelli e rese obbligatorie dalle direttive comunitarie. Occorre anche inserire come correttivo le spese sostenute per la formazione professionale obbligatorie (ECM). L'indicazione del valore dei versamenti fatti ai consorzi è irrilevante ai fini del calcolo della congruità. Il fatto di partecipare ad un consorzio dovrebbe essere incentivata con una congruità più bassa.

Il Presidente

Giancarlo Salvatori



CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DELL'ARTIGIANATO  
Adarato all'Unione Europea dell'Artigianato  
e delle Piccole e Medie Imprese-UEAPME  
FEDERAZIONE NAZIONALE  
ODONTOTECNICI ITALIANI



FENAOI - CONFARTIGIANATO - SEDE: 00184 Roma Via San Giovanni in Laterano, 152 - TEL. 06 772675509  
FAX 06 23317439 - www.odontoweb.it - E-MAIL - info@odontoweb.it

Roma, 13/05/2004



**Dr. Luigi Abritta**  
**Agenzia delle Entrate**  
**Viale Europa, 242 torre C, piano XI**  
**00144 Roma**

Oggetto: **valutazioni nuovi cluster TD34U - laboratori odontotecnici**

Guardando i nuovi cluster, notiamo che ci sono due cluster (il nr.5 e il nr.7) che rappresentano assieme circa il 55% dello studio di settore e che sono praticamente uguali. Differiscono solamente per piccoli dettagli tra loro: solamente un 5% di produzione in più di protesi fisse; e su alcuni beni strumentali (peraltro è poco credibile realizzare la produzione come nel cluster 7 senza alcuni beni strumentali).

Altro aspetto che cogliamo è che in tutti i cluster, di fatto, una parte del fatturato è rivolto ad una clientela diversa dagli odontoiatri. Va per tutti i cluster da una percentuale del 7-8 % media fino ad arrivare al cluster nr. 3 dove la stessa agenzia delle entrate ipotizza una fatturazione verso privati del 28%. Quindi, di fatto, abbiamo da questi dati la prova che già oggi una parte del fatturato viene dirottato dall'odontoiatra al privato; bisognerebbe fare leva su questi dati per aumentare tale quota o farla divenire nettamente principale (questo ci aiuterebbe molto nei confronti dell'amministrazione dello Stato in quanto non saremmo più soggetti ai voleri dell'attuale committenza).

Bisognerebbe poi verificare con l'Agenzia delle Entrate, con il software GERICO, come girano i vari cluster (questa mi sembra poi debba essere la cosa che più ci interessa per lo studio di settore).

Altre considerazioni potrebbero essere svolte guardando la "strutturazione" delle imprese. Ma questo riteniamo sia un argomento da approfondire in un eventuale incontro.

Ribadiamo, inoltre le nostre osservazioni già inviate a suo tempo con riferimento alla questione dei consorzi.

Rimaniamo a disposizione per chiarimenti ed inviamo cordiali saluti.

**Il Presidente**  
**Giancarlo Salvatori**

# SNO – CNA

Oggetto: parere di SNO-CNA sull'evoluzione dello Studio di Settore TD34U

In relazione allo Studio di Settore TD34U, la scrivente Associazione prende atto della sua evoluzione anche in considerazione dell'ampliamento della platea di riferimento dagli originari 11.000 agli attuali 15.000 contribuenti censiti.

Nello specifico, si ritiene opportuno dividere in due il Cluster n. 3 ricomprendendo nel primo le imprese da 3 a 15 dipendenti e nel secondo le imprese oltre i 15 dipendenti.

Più in generale, si dovrebbe tener presente:

- a) la situazione di crisi strutturale del settore, originata sia dalla più generale crisi economica del Paese, sia dall'alto costo delle prestazioni odontoiatriche, fattori questi che precludono l'accesso alle cure a vasti strati della popolazione che non possono peraltro rivolgersi alle strutture pubbliche in quanto queste riescono a malapena a soddisfare il 5% della domanda di prestazioni.  
Tale situazione ha determinato negli ultimi anni una decisa contrazione del mercato di riferimento, acuendo – anche per la pleora di laboratori odontotecnici in attività – la storica **dipendenza economica** nei confronti degli studi odontoiatrici.
- b) la correlazione fra lo Studio di Settore TD34U (fabbricazione di protesi dentarie) con lo Studio di Settore degli studi odontoiatrici in quanto quest'ultimi rappresentano la stragrande percentuale dei clienti che – caso unico nelle attività economiche – stabiliscono il prezzo e le condizioni di cessione dei dispositivi prodotti dai laboratori odontotecnici.

Il Presidente Nazionale  
SNO-CNA  
Lamberto Martinelli

Roma 15 dicembre 2004

## ATTIVITA' DEI SERVIZI

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTESI CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TG31U

**Cod. Att. 50.20.1 - Riparazioni meccaniche di autoveicoli;**  
**Cod. Att. 50.20.2 - Riparazioni di carrozzerie di autoveicoli;**  
**Cod. Att. 50.20.3 - Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli;**  
**Cod. Att. 50.20.4 - Riparazione e sostituzione di pneumatici ;**  
**Cod. Att. 50.40.3 - Riparazioni di motocicli e ciclomotori.**

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono.

A tal fine sono state convocate n° 2 riunioni presso i locali dell'Agenzia delle Entrate, finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio TG31U ((Evoluzione degli Studi di settore SG31U, SG32U, SG43U, SG47U e SG49U), rispettivamente in data 17 settembre e 13 ottobre 2004.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 22 luglio 2004 con nota prot. num. 130770/2004 e nelle predette riunioni sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SO.SE S.p.A., e delle seguenti Associazioni di categoria:

- CONFARTIGIANATO
- CNA.

Nell'ambito delle predette riunioni e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

#### A) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

La CONFARTIGIANATO, fa presente quanto segue:

1. lo studio sembra cogliere in maniera sufficientemente precisa le imprese cosiddette "targate" mentre elementi di criticità, almeno dagli esempi analizzati, si segnalano per quelle "indipendenti" e specie se di ridotte dimensioni;
2. il nuovo studio, inoltre, in numerosi casi presenta un innalzamento, spesso non economicamente giustificato, dei livelli di congruità.

Non sono stati formulati ulteriori rilievi né osservazioni sullo studio TG31U da parte delle Associazioni di categoria.

## **CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG31U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

**Roma, 4 gennaio 2005**

Leonardo Baglioni

Roma, 21/12/2004

**Spett.le**  
**Agenzia delle Entrate**  
**Ufficio Studi di settore**  
**Alla cortese attenzione del dott.**  
**Leonardo Baglioni**

**Oggetto: parere sullo studio di settore TG31U**

La Confartigianato condivide appieno le finalità dell'istituto degli studi di settore, ribadendo che lo strumento deve essere il risultato di elaborazioni basate sull'effettiva struttura e consistenza delle imprese del comparto analizzato.

Il dibattito svolto nel corso della Finanziaria per il 2005 che aveva visto l'introduzione dell'adeguamento automatico sembra concludersi in maniera positiva rafforzando, inoltre, lo strumento.

Per quanto concerne lo specifico studio di settore si osserva quanto segue:

- lo studio sembra cogliere in maniera sufficientemente precisa le imprese cosiddette "targate" mentre elementi di criticità, almeno dagli esempi analizzati, si segnalano per quelle "indipendenti" e specie se di ridotte dimensione;
- il nuovo studio, inoltre, in numerosi casi presenta un innalzamento, spesso non economicamente giustificato, dei livelli di congruità.

**Per i motivi sopra evidenziati la Categoria si riserva di esprimere un proprio definitivo parere solo dopo che il nuovo studio sarà stato oggetto di generalizzata applicazione.**

Il Presidente  
(Roberto Landini)



## **ATTIVITA' SERVIZI**

### **VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE**

#### **STUDIO TG34U**

**Codice attività:**

**93.02.A – Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere**

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni presso i locali dell'Agenzia delle Entrate, finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG34U, rispettivamente in data 12 luglio e 20 settembre 2004.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 4 giugno 2004 con nota prot. n. 101551/2004 e nelle predette riunioni sono state esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- CASARTIGIANI.;
- CNA;
- CONFARTIGIANATO

Nell'ambito delle predette riunioni e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

#### **OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.**

La Confartigianato ha espresso sullo studio un parere tecnico favorevole, sebbene subordinato alla condizione che rimanga immutato il meccanismo di revisione degli studi, oggi in vigore.

La Federacconciatori/CNA, con nota 30 settembre 2004, prot. n. 01/DG/sd, ha espresso un parere sostanzialmente favorevole in merito al prototipo presentato.

Tuttavia, l'Associazione ha ribadito alcune riserve, già espresse nel corso delle riunioni, in relazione alla definizione delle tipologie di attività comprese nei cluster 3 (saloni di parrucchiere con attività di estetica) e 4 (saloni con attività di solarium ed estetica). Le riserve riguardano le denominazioni dei cluster che dovrebbero operare una distinzione della platea dei contribuenti in funzione delle caratteristiche della struttura e non sulla base dei beni strumentali (solarium).

Inoltre viene precisato che, anche al barbiere, è consentito svolgere attività congiunta con l'estetica alle condizioni previste dalla legge.

## **OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

Le osservazioni dell'Associazione sono state sostanzialmente accolte dall'Agenzia già nel corso delle riunioni per l'esame del prototipo. Pertanto, si è provveduto a modificare parzialmente la denominazione dei cluster 3 e 4 in modo da evidenziare la differenza tra le tipologie di attività sulla base delle loro caratteristiche strutturali e funzionali.

## **CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo, ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG34U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma 05 gennaio 2005

Antonella Pallotta



**FEDERACCONCIATORI/CNA**

Prot:01/DG/sd

Roma 30 settembre 2004

**OGG: RICHIESTA PARERE TG34U**

**Dott. Luigi Abritta**  
Agenzia delle Entrate  
Dir. Centrale Accertamento  
Ufficio Studi di settore

In riferimento alla Vostra nota del 24 settembre us, prot. 163437/2004, avente per oggetto - richiesta di parere in merito al prototipo dello studio di settore TG34U (evoluzione dello studio SG34U) - , esprimiamo un parere sostanzialmente positivo.

Come già fatto verbalmente in occasione delle riunioni tecniche, poniamo l'attenzione sui cluster relativi all'attività di parrucchiere o barbiere svolti congiuntamente a quella di estetica in particolare i numeri 3 (saloni di parrucchiere con attività di estetica) e 4 ( saloni con attività di solarium ed estetica).


La suddivisione in due diversi cluster appare nella bozza che ci è stata sottoposta dettata principalmente dal tipo di apparecchiatura estetica utilizzata. Inoltre, in un caso il riferimento è solamente all'attività di parrucchiere mentre nell'altro è esteso all'attività di barbiere. Si tratta quindi di specificare che ad entrambe le attività barbiere e parrucchiere è consentito svolgere attività congiunta con l'estetica alle condizioni previste dalle leggi di settore.

Ci sembra inoltre che questa suddivisione così come proposta non risponda ad una corretta impostazione. Si tratta, come già evidenziato in sede di commissione tecnica, di modificare la denominazione dei cluster e soprattutto di differenziarli non in rapporto al numero di apparecchiature estetiche utilizzate ma in funzione delle caratteristiche strutturali (dimensionali) dell'impresa.

Si fa infine notare che nei cluster 1 e 13 le attività vengono chiamate esercizi, nel cluster 7 imprese e negli altri cluster saloni.

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Mauro Taddia



Roma, 07/12/2004

**OGGETTO:** parere studio settore acconciatori TG34U

Premesso che la Confartigianato condivide le finalità dello studio, si confida che in futuro tale strumento sia sempre il risultato di elaborazioni basate sull'effettiva struttura e consistenza delle imprese del comparto analizzato.

Nel corso delle riunioni sono state mostrate le modalità di funzionamento dello studio e, al fine di una maggiore comprensione, sono stati analizzati alcuni esempi pratici di applicazione dello stesso relativi a casi inviati dai contribuenti alla Società incaricata dell'elaborazione. Lo studio in oggetto sembra essere capace di cogliere abbastanza la realtà estremamente complessa ed interessata da fenomeni in rapida evoluzione nella quale la categoria opera

In considerazione, tuttavia, del dibattito intercorso nel nostro paese negli ultimi tempi con riferimento agli studi di settore e tenendo presente la mancanza di una conferma documentale e probante sulle ultime rassicurazioni da parte del Ministro dell'Economia sulla volontà del Governo di annullare la ventilata ipotesi di un aggiornamento automatico degli studi di settore in funzione di variazioni legate agli indici Istat senza la preventiva concertazione con le categorie, il parere tecnico sullo studio, pur essendo favorevole (salve le osservazioni di cui sotto), è espresso "conditio sine qua non" che il meccanismo di revisione dello studio resti quello in vigore fino ad oggi. Rileviamo, inoltre, che è ancora in via di approvazione un emendamento alla legge Finanziaria che traduce le ultime rassicurazioni da parte del Ministro dell'Economia.

Il Presidente  
Gualfrando Velo

## **ATTIVITA' SERVIZI**

### **VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTESI CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE**

#### **STUDIO TG72A**

**Cod. Att. 60.22.1 - Trasporti con veicoli da piazza;**

**Cod. Att. 60.22.2 - Trasporto mediante noleggio di autovettura da rimessa con conducente.**

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono.

A tal fine sono state convocate n° 2 riunioni presso i locali dell'Agenzia delle Entrate, finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio TG72A ((Evoluzione dello Studio di settore SG72A), rispettivamente in data 17 novembre e 20 dicembre 2004.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 30 luglio 2004 con nota prot. num. 136253/2004 e nelle predette riunioni sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SO.SE S.p.A., e delle seguenti Associazioni di categoria:

- CONFARTIGIANATO
- CNA
- COSEPURI
- UNICA
- CASARTIGIANI
- SATAM – CNA
- COTABO
- CONFESERCENTI

Nell'ambito delle predette riunioni e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

#### **OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**

La CONFARTIGIANATO, fa presente quanto segue:

Le modifiche adottate per le categorie in argomento comportano una situazione più chiara ed argomentano meglio le posizioni. Ciò renderà possibile una gestione più razionale dei settori interessati ai fini di un trattamento fiscale più attento.

Non sono stati formulati ulteriori rilievi né osservazioni sullo studio TG72A da parte delle Associazioni di categoria.

### **CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG72A a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

**Roma, 4 gennaio 2005**

Leonardo Baglioni



Roma, 21 dicembre 2004

Spett.le  
 Agenzia delle Entrate  
 Ufficio Studi di settore  
 c.a. Dott. Leonardo Baglioni

**STUDI DI SETTORE - CODICI DI ATTIVITA' 60.22.1 e 60.22.2**

Facciamo seguito e riferimento alle due riunioni alle quali abbiamo partecipato direttamente o tramite delegati.

Desideriamo segnalare che le modifiche adottate per le categorie in argomento, anche a seguito dei colloqui stringenti più sopra ricordati, comportano una situazione più chiara ed argomentano meglio le posizioni. Ciò renderà possibile, a nostro avviso, una gestione più razionale dei settori interessati ai fini di un trattamento fiscale più attento.

Riteniamo comunque che questi aggiustamenti e puntualizzazioni rappresentino un primo necessario avvicinamento ad una più coerente politica generale.

Ringraziamo per la preziosa collaborazione e porgiamo cordiali saluti.

I responsabili delle categorie :

Codice 60.22.1 veicoli da piazza  
 ( Antonio Di Tosto )

codice 60.22.2 autovetture N.C.C.

( Daniele Passini )

AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Centrale Accertamento Ufficio Studi di Settore
21 DIC. 2004
Prot. n° 223254/2004

*Confortiguonato*

AGENZIA ENTRATE - ROMA - TEL. 703741

-----Messaggio originale-----

Da: Enrico Bossa [<mailto:enricobossa@cna.it>]

Inviato: martedì 11 gennaio 2005 16.00

A: dc.acc.studisettore@agenziaentrate.it

Cc: Oggetto: Subject: Richiesta osservazioni SG72A.

In relazione alla Vs. richiesta di parere, la CNA Trasporto Persone, dopo aver partecipato agli incontri per la revisione dello studio di settore SG72A relativo al settore taxi e noleggio con conducente fino a 9 posti, premettendo che il prototipo dello studio è sufficientemente rappresentativo del settore, intende comunque evidenziare le seguenti osservazioni di merito:

1) Il solo costo del gasolio nell'anno di riferimento dello studio era notevolmente inferiore tanto è vero che ad esempio nel biennio intercorso tra il gennaio 2003 (euro/litro 0,907) ed il dicembre 2004 (euro/litro 1,033) il costo è incrementato in ragione del 13,89% mentre le tariffe dei taxi nella stragrande maggioranza dei casi sono rimaste inalterate ed i comuni che le hanno revisionate lo hanno fatto solo nel lontano 2001. (in quanto tariffe amministrative)

2) Di pari passo, ancorchè per il settore del noleggio con conducente le tariffe non siano amministrative, evidenziamo che anche queste, in riflesso a quelle delle autopubbliche da piazza, non hanno potuto essere incrementate nonostante si siano innalzati i costi d'esercizio.

Va da se che in tale quadro, ancorchè il prototipo dello studio possa andar bene è giusto sottolineare che, con l'aumentare dei costi, il profitto, a tariffe invariate risulterà, con l'introduzione del nuovo studio in molti casi assottigliato fino a determinare, per assurdo il pareggio se non in alcuni casi la perdita d'esercizio, per tale ragione si chiede che venga evidenziato questo passaggio, peraltro oggetto della discussione intervenuta nei diversi incontri.

Altro aspetto dibattuto ha riguardato quello dei beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'attività, dunque, a differenza di quel che accade nelle "normali" attività d'impresa, non influenzano in alcun modo i ricavi realizzati nel mercato taxi.

Nell'attuale configurazione dello studio di settore SG 72 A emerge, invece, in maniera palese, come, l'ammontare del ricavo puntuale di riferimento, soglia minima di ricavi da conseguire al fine di evitare accertamenti da parte del fisco non si tenga conto della variabile dei beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'attività ed in particolare del valore dell'autovettura utilizzata nello svolgimento dell'impresa.

Infatti proprio secondo la legge ed i conseguenti regolamenti comunali, in tale attività si rivolge il servizio ad una utenza indifferenziata a prescindere dal veicolo utilizzato e conseguentemente dell'eventuale maggiore investimento.

L'esistenza di una differenza di ricavi da chi impiega un bene di valore maggiore rispetto ad uno che invece ne impiega uno con un costo d'acquisto nettamente inferiore è in aperto contrasto con la dinamica del mercato che gli studi di settore intendono riprodurre per cui questo elemento di costo deve essere considerato in caso di incongruità come investimento "privato" o di qualità che s'intende offrire in ossequio alle raccomandazione dell'autorità competente che

intende incrementare l'immagine qualitativa del proprio comune, tenuto conto del fatto che lo identifica come servizio pubblico ancorchè non di linea.

Questa manifesta incongruenza genera situazioni di disparità ancor più gravi in presenza di autovetture caratterizzate dall'elevato costo d'acquisto e acquisite da più di cinque anni.

Rilevante al fine della determinazione dei ricavi puntuali di riferimento è, infatti, non il costo residuo fiscale (differenza tra prezzo esposto in fattura e ammortamenti degli esercizi) ma il costo sostenuto dall'impresa all'atto dell'acquisto del bene (Costo storico del bene).

La deduzione del costo d'acquisto dei beni strumentali secondo un piano d'ammortamento a quote costanti in funzione di percentuali stabilite dal Ministero con apposito Decreto, insieme alle suddette modalità di determinazione dei ricavi da dichiarare, obbligano i conducenti dei taxi più usurati, con minori presumibili capacità di spesa, a dichiarare redditi netti d'impresa particolarmente elevati e di gran lunga superiori a quelli esposti nelle dichiarazioni dei redditi delle imprese che impiegano autovetture non completamente ammortizzate.

REstando a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, scusandozi per il ritardo occorso, invia distinti saluti.

Per la segreteria nazionale CNA.T.P  
Enrico Bossa

## **ATTIVITA' SERVIZI**

### **VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE**

#### **STUDIO TG74U**

**Codici attività:**

**74.81.1 – Studi fotografici**

**74.81.2 – Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa**

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni presso i locali dell'Agenzia delle Entrate, finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TG74, rispettivamente in data 8 luglio e 16 settembre 2004.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 4 giugno 2004 con nota prot. n. 101551/2004 e nelle predette riunioni sono state esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- ASSOFOTOLABO
- CNA;
- CONFARTIGIANATO
- TAU VISUAL

Nell'ambito delle predette riunioni e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

#### **OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.**

L'Assofotolabo - Associazione Fotolaboratori Italiani Conto Terzi - , con nota trasmessa in data 11 ottobre 2004, ha ribadito le osservazioni già espresse nel corso delle riunioni. In particolare l'Associazione ha sottolineato come lo studio prenda in esame un settore che ha, come elemento comune, la fotografia ma che al proprio interno si articola in una serie di attività contraddistinte da

profonde differenze di processo operativo e produttivo, di organizzazione aziendale e di mercato di riferimento.

La cluster analysis dello studio ha individuato molte delle caratteristiche delle varie attività, ma non ha potuto cogliere con efficacia il profilo organizzativo-strutturale del fotolaboratorio industriale conto terzi.

I fotolaboratori industriali vengono inquadrati nel cluster 4 – laboratori fotografici di grandi dimensioni rivolti al pubblico, oppure nel cluster 12 – laboratori fotografici.

In realtà, le tipologie di attività comprese nei cluster 4 e 12 hanno peculiarità molto diverse da quelle che caratterizzano l'attività di fotolaboratorio industriale conto terzi.

Le industrie del settore rappresentate dall'Assofotolabo, per rispondere alle modifiche del mercato, hanno in corso un processo di ristrutturazione che ha portato a forme di aggregazione in modo da consentire una crescita dimensionale idonea a supportare l'esigenza di sempre nuovi investimenti ed il raggiungimento di consistenti volumi produttivi che possano sopperire alla contrazione dei margini operativi. Queste imprese, per gestire il proprio processo produttivo e riuscire a sostenere gli investimenti in personale e beni strumentali, non possono operare con meno di 10 dipendenti ed avere ricavi annui inferiori a 1.000.000,00 di euro.

Dall'esame dei dati derivanti dall'applicazione dello studio alla dichiarazione dei redditi del 2002, è emerso che i fotolaboratori industriale conto terzi sono inferiori alle 18 unità e la esiguità numerica impedisce la individuazione di uno specifico cluster.

Pertanto, non potendo individuare un cluster specifico per questa tipologia di attività che comunque ha una marcata peculiarità per processo produttivo, struttura economica ed organizzativa e di mercato, l'Assofotolabo chiede che alle imprese che svolgono l'attività di fotolaboratori industriale conto terzi non venga applicato lo studio oppure, in alternativa, che si tenga conto, nella valutazione dei risultati dello studio, delle particolarità che le contraddistinguono.

La Confartigianato, con nota 30 settembre 2004, ha compiuto una analitica disamina delle problematiche attinenti il settore fotografico caratterizzato dalla mancanza di una precisa normativa di inquadramento e fortemente influenzato dall'avvento tecnologico e dai mutamenti culturali, sociali ed economici.

In particolare, le criticità maggiormente significative si possono così riassumere:

- Non esiste una figura giuridica che determini la qualifica di fotografo. Pertanto, chiunque può intraprendere il mestiere di fotografo senza alcuna competenza a seguito di scrematura attraverso una griglia di selezione.
- Nell'ordinamento giuridico non è prevista alcuna distinzione tra la figura commerciale e quella professionale. Questa situazione genera confusione nel consumatore e permette l'utilizzo della fotografia come "richiamo" per altre diverse attività immettendo nel mercato prezzi al ribasso o addirittura sottocosto senza nessun impegno imprenditoriale. Ben diversa è la situazione di chi vive di fotografia e si vede costretto ad acquisti di apparecchiature per lo sviluppo e per la stampa, fotocamere digitali, computer e strumentazione varia caratterizzata da costi notevoli e da veloce obsolescenza.
- Esiste il fenomeno dell'abusivismo. Si stima in un 35/40% la percentuale di addetti, non in regola con le normative fiscali, che operano prevalentemente nel comparto della ripresa di cerimonie ed eventi a carattere religioso;
- Il settore fotografico è vittima di una crisi di identità tale da produrre alcune aberrazioni: il laboratorio per conto terzi si improvvisa commerciale e si propone come venditore finale di apparecchiature e/o materiale fotografico; tabaccherie, edicole, fiorai, bar ecc. sono diventati

punti di raccolta dei rotoli per lo sviluppo e la stampa, togliendo una fetta di mercato a chi di vive esclusivamente di fotografia.

- Il mancato rispetto della normativa sul diritto d'autore comporta che l'editoria e le aziende in genere, una volta acquisita l'immagine, la pubblichino più volte senza corrispondere alcun riconoscimento monetario all'autore;
- La tecnologia digitale, nata in altri ambiti produttivi, si è accostata al mondo fotografico in modo prorompente e tipico delle nuove tecnologie senza però il supporto necessario in termini di proposta e commercializzazione ed è stata preda di motivazioni ideologiche che, stravolgendo il concetto di fotografia, anche dal punto di vista sociale, hanno penalizzato pesantemente l'intero settore;
- La situazione di congiuntura internazionale ha inoltre drasticamente ridotto i margini di possibile crescita del comparto, facendo sì che le iniziative messe in cantiere per una risposta in termini di competitività alla crisi strutturale non si è potuta realizzare con la dovuta tempestività.

Esposte le problematiche attinenti la realtà del settore fotografico, l'Associazione ha poi espresso alcune considerazioni più pertinenti all'ambito tecnico dell'applicazione degli studi di settore.

1. *Beni strumentali*: spesso avviene che, per valore affettivo e/o per mancanza di valore commerciale, molti modelli di macchine fotografiche tecnologicamente sorpassate, fanno parte del conteggio, ma sono ormai obsolete all'uso. Inoltre, di solito, la deontologia professionale impone l'acquisto di una fotocamera di scorta il cui utilizzo è quindi parziale se non addirittura eventuale. L'utilizzo di una fotocamera, sia essa 10x12 a banco ottico, oppure una medio formato, una 135, è sempre esclusivo nel senso che mentre se ne sta usando una, non ne può essere usata un'altra contemporaneamente. Lo stesso discorso vale per obiettivi od altri accessori.
2. *Rendita oraria*: il tempo che il fotografo è solito dedicare al proprio lavoro è di norma molto alto non comunque allineato alle quantità di ore spese da un dipendente. Quindi ci potrebbe essere una non corretta individuazione nella valutazione di tale rendita se non rapportata ad un più alto numero di ore lavorate come base di partenza. In pratica si dovrebbe spostare verso l'alto la soglia ventile di rendita lavorativa.
3. *Cluster*: l'attività fotografica in senso stretto va sempre più modificandosi per cui troviamo realtà che pur essendo omogenee nel periodo di valutazione possono risultare disomogenee se valutate in un periodo susseguente, anche di poco, all'attuale. La ricerca di una collocazione certa in un cluster può quindi variare, e di molto, se non adattata al presente. Si ritiene quindi necessaria una attenta rivisitazione degli studi con una cadenza opportuna e tempestiva.
4. *Territorialità*: le alte concentrazioni produttive e commerciali stanno avendo sempre più il sopravvento in termini numerici e di concorrenza. Ogni piccola realtà è a contatto con grandi centri commerciali che propongono a prezzi irrisori quanto prima appannaggio esclusivo del fotografo. L'operato delle commissioni provinciali tributarie dovrebbe consistere nel monitorare costantemente tali realtà al fine di comprendere da vicino le difficoltà in cui alcuni imprenditori fotografici si dibattono.

In sintesi, la rapidità della evoluzione del mercato, impone un continuo adattamento alle mutevoli esigenze con conseguenze purtroppo disastrose per talune realtà ed, al contrario, interessanti per altre. Tutto ciò rende improcrastinabile, per alcune aziende, il ricorso a nuovi investimenti in attrezzature e macchinari più avanzati. D'altro canto però il conseguente oneroso carico di impegno economico non ha riscontro col proficuo utilizzo delle stesse. Esse infatti diventano obsolete in brevissimo tempo costringendo ad ulteriori e non programmati interventi monetari.

La CNA, con nota trasmessa in data 5 novembre 2004, ha anch'essa espresso parere favorevole alla validazione dello studio. Tuttavia ha formulato alcune osservazioni:

- *Rendita oraria* – Il fotografo dedica alla propria attività lavorativa molto tempo, più di un lavoratore dipendente. Pertanto, se non si prende come base di partenza un alto numero di ore lavorate, potrebbe verificarsi una errata valutazione della produttività per addetto. Si chiede, sostanzialmente di spostare la soglia ventilica verso l'alto.
- *Cluster*: l'attività fotografica in senso stretto va sempre più modificandosi. Dal 2003 ad oggi il mercato si è ulteriormente e rapidamente modificato. La rapidità della evoluzione del mercato "digitale" impone agli operatori un continuo adattamento alle mutevoli esigenze, introducendo, come parte integrante delle funzioni aziendali, nuove attività non precedentemente esplicitate dai fotografi classici. Tutto ciò rende improcrastinabile, per alcune aziende, il ricorso a nuovi investimenti in attrezzature e macchinari più avanzati che peraltro diventano obsoleti in brevissimo tempo costringendo ad ulteriori e non programmati interventi finanziari. Le conseguenze sono state interessanti per alcune imprese, studi o negozi, ma anche purtroppo disastrose per talune realtà. La ricerca di una collocazione certa in un cluster può quindi variare, e di molto, se non adattata al presente. Si ritiene quindi necessaria una attenta rivisitazione degli studi con una cadenza opportuna e tempestiva, anche tenendo conto che l'incidenza nel fatturato di queste diverse attività (per esempio lavorazioni grafiche per conto terzi, stampa su ordinazione del cliente, nuove attività di tipo commerciale ecc.) è spesso notevole e superiore al 20% dei ricavi. Occorre sottolineare in proposito che in molti casi, essendo il fenomeno relativamente recente, non c'è ancora l'abitudine da parte dei fotografi a tenere distinti i relativi ricavi.
- *Foto-negozianti*: le imprese che operano aggiungendo al lavoro di tipo professionale anche un'attività commerciale di raccolta e stampa di immagini dei clienti, stanno subendo il sopravvento delle nuove realtà commerciali che propongono a prezzi inferiori un servizio che prima era appannaggio esclusivo del fotografo. Le Commissioni provinciali tributarie dovrebbero monitorare costantemente tali realtà al fine di comprendere da vicino le difficoltà in cui alcuni foto-negozianti si dibattono.
- *Unificazione studio artigianato – commercio*: - In considerazione della introduzione di nuove attività aziendali, spesso al confine tra l'attività fotografica classica, il commercio e la attività di grafica e stampa, si chiede di valutare favorevolmente la possibilità di unificare lo studio di settore dei fotografi professionisti e artigiani con quello dei loro colleghi classificati sotto il settore del commercio.

## **OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In merito alle considerazioni addotte dall'Associazione Assofotolabo (vale a dire in merito al profilo organizzativo del fotolaboratorio industriale conto terzi), si ravvisa una certa fondatezza delle osservazioni formulate: i fotolaboratori industriali conto terzi costituiscono una fattispecie con caratteristiche marcate per processo produttivo, struttura economica, organizzativa e di mercato, ma la esiguità numerica non consente la individuazione di uno specifico cluster cui ricondurre questa tipologia di attività. Di conseguenza, i fotolaboratori industriali conto terzi trovano collocazione nel cluster 4 e nel cluster 12, in cui sono comprese realtà produttive che hanno peculiarità di attività e di organizzazione diverse. Pertanto, nella prossima circolare, con la quale verranno forniti chiarimenti in merito agli studi di settore, si valuterà l'opportunità di evidenziare la situazione riguardante tale tipologia di soggetti che potrebbero presentare valori anomali in termini di congruità e di coerenza.

Con riferimento alla considerazione relativa al possesso di beni strumentali (punto sub. 1) che, per vari motivi, non vengono utilizzati dai contribuenti, si fa presente quanto precisato nella circolare del 27 giugno 2002, n. 58, punto 9.6.1, secondo cui “è possibile non tener conto del valore dei beni strumentali che risultino inutilizzati nel corso dell'esercizio, a condizione che non siano state dedotte le relative quote di ammortamento”.

Per quanto riguarda la valutazione dell'indicatore economico della resa oraria /valore aggiunto orario (punto sub 2) ai fini della verifica della coerenza, un attento esame dei dati di riferimento utilizzati nell'analisi della coerenza, anche sulla scorta delle osservazioni presentate dalle associazioni, ha permesso una migliore definizione delle soglie ventiliche.

Infine, per quanto concerne la possibilità di unificare lo studio dei fotografi professionisti e artigiani con quello dei loro “colleghi” classificati sotto il settore del commercio ed interessati dallo studio SM15B, si potrà eventualmente valutare quest'ipotesi, qualora ne ricorrano i presupposti, in sede di evoluzione dello studio TG74U.

Si precisa comunque che, allo stato attuale, lo studio SM15B si rivolge ad una platea di contribuenti che svolge attività di commercio di determinati generi, mentre lo studio TG74U interessa i contribuenti che svolgono l'attività di fotografo o di laboratorio fotografico; può senz'altro verificarsi che il contribuente affianchi alla sua attività principale anche la vendita di materiale fotografico ed infatti questa eventualità è stata presa in considerazione nella costruzione dello studio attraverso la valutazione delle relative variabili che sono intervenute nella definizione della cluster analysis.

## **CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo, ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TG74U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma 22 dicembre 2004  
Antonella Pallotta



Associazione Fotolaboratori Italiani Conto Terzi  
Via Petitti, 16 - 20149 Milano  
Tel 02 32672222 Fax 02 32672299  
C.F. 97129610156

Spett.le  
Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Ufficio Studi di Settore  
Viale Europa n. 242 torre C  
00144 Roma

Alla c.a. Dott. Luigi Abritta

Milano, 11 ottobre 2004

Oggetto: Prototipo studio di settore - TG74U

Facciamo seguito ai lavori del gruppo degli esperti che ha analizzato il prototipo dello Studio di settore per le attività contraddistinte dai codici Ateco:

- 74.81.1 - Studi Fotografici
- 74.81.2 - Laboratori fotografici per lo sviluppo e la stampa

per confermare le osservazioni espresse nel corso delle riunioni svoltesi l'8 luglio ed il 16 settembre scorsi.

Lo Studio prende in esame un settore che ha come elemento comune la fotografia ma che al proprio interno si articola in una serie di attività contraddistinte da profonde differenze di processo operativo e produttivo, di organizzazione aziendale e di mercato di riferimento.

I due codici Ateco individuano soggetti economici che vanno dai fotografi professionisti ai fotodettaglianti, dai fotolaboratori "minilab" aperti al pubblico ai fotolaboratori industriali conto terzi.

La "cluster analysis" dello Studio ha individuato molte delle caratteristiche delle varie attività ma non ha potuto cogliere con efficacia il profilo organizzativo- strutturale del fotolaboratorio industriale conto terzi.

Dall'applicazione dello Studio i fotolaboratori industriali si trovano ricondotti in misure percentualmente differenti al cluster 4 - laboratori fotografici di grandi dimensioni rivolti

al pubblico ed al cluster 12 - laboratori fotografici, non vedendo comunque delineate le specifiche caratteristiche delle Imprese della categoria.

I clusters 4 e 12 presentano, infatti, caratteristiche che risultano dall'elaborazione di dati di imprese che svolgono attività diversa da quella del fotolaboratorio industriale conto terzi.

Dai dati derivanti dall'applicazione dello Studio alla dichiarazione dei redditi del 2002 il numero dei fotolaboratori industriali conto terzi risulta inferiore alle 18 unità e questo impedisce alla "cluster analysis" di individuare uno specifico cluster.

Le industrie del settore che la nostra Associazione rappresenta, per rispondere alle modifiche del mercato maturate a seguito dell'evoluzione delle tecnologie applicate alla fotografia, hanno in corso un processo di ristrutturazione che ha portato a forme di aggregazione per consentire una crescita dimensionale idonea a supportare l'esigenza di sempre nuovi investimenti ed il raggiungimento di consistenti volumi produttivi che possano sopperire alla sensibile contrazione dei margini operativi.

Le caratteristiche tipiche di un fotolaboratorio industriale conto terzi sono sommariamente elencabili nella nota già presentata e comunque un fotolaboratorio industriale conto terzi, per quanto di limitate dimensioni, per gestire il proprio processo produttivo e riuscire a sostenere gli investimenti in personale e beni strumentali non può operare con meno di 10 dipendenti ed avere ricavi annui inferiori a 1.000.000,00 €.

Non potendo individuare un "cluster" specifico e avendo una distinzione marcata per processo produttivo, struttura economica ed organizzativa e mercato dagli altri soggetti coinvolti dallo studio riteniamo che alle Imprese che svolgono l'attività di fotolaboratori industriali conto terzi individuabili dalle caratteristiche menzionate non venga applicato lo Studio o, in alternativa, si tengano in considerazione le particolarità che le contraddistinguono nelle valutazioni dei risultati dello Studio.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti e porgiamo distinti saluti.

IL PRESIDENTE

Franco Ripamonti





## OSSERVAZIONI SU STUDI DI SETTORE TG74U Studi Fotografici e Laboratori di sviluppo e stampa.

Il settore fotografico, in questo periodo, sta soffrendo di una insolita stagnazione per comprendere la quale si deve ricorrere ad un'analisi che trae origine da eventi succedutisi nel passato. Attività relativamente recente, se paragonata ad altre arti o mestieri, la fotografia si è sviluppata e modificata in maniera decisamente esponenziale nell'ultimo periodo. In particolare in Italia è stata sempre considerata, sia dagli operatori che dagli addetti in genere, come una professione a cavallo tra artisticità e commercio. La difficile identificazione di ruolo per quanti accedono a tale mestiere è resa ancora più difficile dalla mancanza di una normativa precisa di inquadramento. Altre nazioni hanno già da tempo provveduto a regolamentarne l'accesso producendo come prima conseguenza diretta, una diversificazione precisa nel mercato ed una discriminante oggettiva tra chi si realizza essenzialmente attraverso l'immagine prodotta e chi, dall'altro versante, basa la sua attività sulla commercializzazione di quanto ha a che fare con la fotografia in senso lato. Tale confusione prolungantesi ha provocato, nel nostro territorio, una polverizzazione delle imprese fotografiche all'interno delle quali convivono più modi operativi determinati non più da effettiva specializzazione quanto da comprensibilissimi motivi di sopravvivenza. Nonostante quindi gli studi di settore abbiano individuato una clusterizzazione che basandosi su dati certi produce 13 classi omogenee di attività, ci si scontra con una situazione in cui in uno stesso cluster è abituale trovare attività predominanti o proprie di altri ambiti. Come si accennava sopra la mancanza di una regolamentazione chiara e precisa costituisce la causa principale, tra altre che si potrebbero individuare, per cui oggi l'occupazione fotografica spazia da un mestiere estremamente specializzato ad una impresa lavorativa in cui convivono diverse dinamiche produttive.

Analizzando più approfonditamente il settore ci accorgiamo che un altro fattore di straniamento è quello costituito dalle scelte (o non scelte) effettuate dalle grandi case di produzione e distribuzione fotografica. Gli errori di prospettiva economica, le esigenze dell'aumento di produttività, le carenti conoscenze manageriali, le scelte arbitrarie o addirittura ideologiche delle divisioni preposte alla progettazione di queste importanti aziende hanno provocato nel corso di questi ultimi tempi tali sconvolgimenti e stravolgimenti da confondere ed intimorire anche il più assennato tra gli operatori impegnati in attività fotografiche. Non solo ma le conseguenze di questi segnali, in contraddizione tra loro e fuorvianti nello specifico, hanno indotto i grandi laboratori, pesantemente esposti sul fronte dell'occupazione, ad affidarsi a improvvisate quanto improbabili alternative prive di una chiara e coerente impostazione progettuale. Una di queste consiste nella ricerca di nuova clientela in attività che vanno dal tabacchino al grande ipermercato, passando per una miriade di attività commerciali, centri pre-stampa, tipografie, lavanderie, ecc. Questa soluzione ha certamente comportato, nell'immediato, la sopravvivenza degli stessi attraverso il proliferare di punti destinati alla raccolta dei rullini fotografici, ma, nel contempo, ha estremizzato il ricorso all'acquisto del minilab da parte dei loro abituali partner economici. Come conseguenza la clientela finale, da sempre abituata al dialogo diretto con l'unico operatore professionale universalmente riconosciuto, e cioè il fotografo, si è trovata sospesa in un vortice in cui, tra pura convenienza economica e reale interesse culturale, non è stata più in grado di effettuare delle scelte consapevoli. Purtroppo anche l'avvento sul campo di operatori che si sono improvvisati mestieranti, senza scrupoli, senza una preparazione opportuna/garantita da una adeguata normativa di settore, ha provocato le nefaste conseguenze cui noi tutti oggi assistiamo. In definitiva ciò che nel passato poteva considerarsi un mestiere nato, cresciuto e sviluppatosi attraverso un percorso univoco, in un mix di competenze, professionalità, originalità imprenditoriali che comunque sempre si basavano su di un nucleo omogeneo di origine si è trovato spiazzato dall'avvento tecnologico e dalla realtà fattuale perdendo i connotati di appartenenza ad un preciso contesto culturale, sociale ed economico. Ma fintantoché i matrimoni "tiravano" e la gente continuava a scattare rullini, la maggior parte degli operatori ha chiuso inopinatamente gli occhi salvo rare eccezioni.

Altri accadimenti si sono via via succeduti. Le case produttrici di materiale chimico con un errore di valutazione introducono, troppo in anticipo, una tecnologia digitale (PhotoCD) per poi abbandonarla quasi subito, e riversare le proprie energie nella realizzazione di un nuovo supporto ibrido chimico-digitale (APS), destinato come tutti

sappiamo ad un improvviso quanto preannunciato declino a causa dell'avvento del digitale. Altre case di produzione, questa volta non espressamente fotografiche, fanno il loro ingresso nel mercato lasciato in balia di se stesso e si propongono come inventori di un nuovo modo di comunicare che, abbandonato il concetto di "analogico" (=tradizionale) eleva a status-symbol quello di "digitale". Alla polverizzazione del mercato si aggiungono poi atteggiamenti legislativi dal sapore vagamente populistico come quelli che hanno portato all'introduzione di normative che, non tenendo conto delle necessarie competenze tecniche, tagliano una fetta consistente di mercato all'intero comparto. Basti pensare alla possibilità concessa alle istituzioni locali di eseguire fotografie per documenti in precedenza appannaggio esclusivo del fotografo, in questo modo privando anche l'utente finale di una scelta in base a gusto ed esigenze estetiche personali che ognuno ha il diritto di privilegiare quando si tratti di ritrarre la propria immagine.

Dopo queste riflessioni si è portati a valutare l'avvento del digitale come un cambiamento epocale dell'approccio all'evento fotografico tale da produrre una serie di conseguenze che necessiterebbero uno studio più a carattere sociologico che economico per riconsiderare l'attività fotografica alla luce delle mutazioni in corso.

Riassumendo si possono elencare alcuni punti di aggregazione che fanno riferimento a quanto analiticamente si è esposto sopra:

- Non esiste nessuna figura giuridica che determini la qualifica di fotografo. Infatti la legge quadro per il fotografo e tipografo è giacente al senato senza attenzione alcuna pur essendo stata approvata all'unanimità nella X Commissione da diversi anni. Il risultato è che chiunque può permettersi di intraprendere il mestiere di fotografo senza nessuna competenza a seguito di scrematura attraverso una griglia di selezione.

- Nell'ordinamento giuridico non è presente alcuna divisione tra la figura commerciale e quella professionale. Questa situazione oltre a generare confusione nel consumatore, permette l'utilizzo della fotografia come "richiamo" in diverse attività che non contemplano la stessa come principale, immettendo nel mercato prezzi al ribasso o addirittura sottocosto senza nessun impegno imprenditoriale. Ben diversa è la situazione di chi vive di fotografia che si vede costretto ad acquisti di apparecchiature per lo sviluppo e per la stampa, fotocamere digitali, computer ecc. dalla veloce obsolescenza e caratterizzati da costi di notevole incidenza economica.

- I cosiddetti abusivi imperversano da anni senza che nessuno sia in grado di arginare tale fenomeno. Si stima in un 35/40% la percentuale di addetti non in regola con le normative fiscali che operano prevalentemente nel comparto della ripresa di cerimonie ed eventi a carattere religioso, con un danno di rilevanti porzioni per l'erario.

- Il settore fotografico è vittima di una crisi di identità tale da produrre alcune aberrazioni significative: il laboratorio per conto terzi si improvvisa commerciale e si propone come venditore finale di apparecchiature e/o materiale fotografico; tabaccherie, edicole, fiorai, bar ecc. sono diventati punti di raccolta dei rotoli per lo sviluppo e la stampa, togliendo una fetta di mercato non indifferente a chi di vive esclusivamente di fotografia.

- Il mancato rispetto della normativa sul diritto d'autore derivante dal precario metodo di controllo fa sì che l'editoria e le aziende in genere, una volta acquisita l'immagine, possano ripubblicarla senza nessun riconoscimento monetario all'autore, lucrando quindi sulle altrui capacità.

- La tecnologia digitale nata in altri ambiti produttivi si è accostata al mondo fotografico con l'impeto prorompente e tipico delle nuove tecnologie ma non avendo ricevuto il supporto necessario in termini di proposta e commercializzazione è stata preda di motivazioni ideologiche che stravolgendo il concetto di fotografia, anche dal punto di vista sociale, hanno penalizzato pesantemente l'intero settore.

- La situazione di congiuntura internazionale ha poi drasticamente ridotto i margini di possibile crescita del comparto, facendo sì che le iniziative messe in cantiere per una risposta in termini di competitività alla crisi strutturale non si è potuta realizzare con la dovuta tempestività.

Veniamo adesso alla esposizione di alcune considerazioni più pertinenti all'ambito tecnico dell'applicazione degli studi di settore.

Beni strumentali: per quanto concerne tali beni, in molti casi, per valore affettivo e/o per mancanza di valore commerciale, molti modelli di macchine fotografiche tecnologicamente sorpassate fanno parte del conteggio, ma sono ormai obsolete all'uso. Di solito la deontologia professionale impone l'acquisto di una fotocamera di scorta il cui utilizzo è quindi parziale se non addirittura eventuale. L'utilizzo di una fotocamera, sia essa 10x12 a banco ottico, oppure una medio formato, una 135, è sempre esclusivo nel senso che mentre se ne sta usando una, non ne può essere usata un'altra contemporaneamente. Lo stesso discorso vale per obiettivi od altri accessori.

Rendita oraria: il tempo che il fotografo è solito dedicare al proprio lavoro è di norma molto alto non comunque allineato alle quantità di ore spese da un dipendente. Quindi ci potrebbe essere una falsazione nella valutazione di tale rendita se non rapportata ad un più alto numero di ore lavorate come base di partenza. In pratica si dovrebbe spostare verso l'alto la soglia ventifica di rendita lavorativa.

Cluster: l'attività fotografica in senso stretto va sempre più modificandosi per cui troviamo realtà che pur essendo omogenee nel periodo di valutazione possono risultare disomogenee se valutate in un periodo susseguente, anche di poco, all'attuale. La ricerca di una collocazione certa in un cluster può quindi variare, e di molto, se non adattata al presente. Si ritiene quindi necessaria una attenta rivisitazione degli studi con una cadenza opportuna e tempestiva.

Territorialità: le alte concentrazioni produttive e commerciali stanno avendo sempre più il sopravvento in termini numerici e di concorrenza. Ogni piccola realtà è a contatto con grandi centri commerciali che propongono a prezzi irrisori quanto prima appannaggio esclusivo del fotografo. L'operato delle commissioni provinciali tributarie dovrebbe consistere nel monitorare costantemente tali realtà al fine di comprendere da vicino le difficoltà in cui alcuni imprenditori fotografici si dibattono.

In sintesi finale la rapidità della evoluzione del mercato, come si accennava, impone un continuo adattamento alle mutevoli esigenze con conseguenze purtroppo disastrose per talune realtà ed, al contrario, interessanti per altre. Tutto ciò rende improcrastinabile, per alcune aziende, il ricorso a nuovi investimenti in attrezzature e macchinari più avanzati. D'altro canto però il conseguente oneroso carico di impegno economico non ha riscontro col proficuo utilizzo delle stesse. Esse infatti diventano obsolete in brevissimo tempo costringendo ad ulteriori e non programmati interventi monetari. E' evidente che a fronte di una crisi mondiale non è sempre facile avere la mente sgombra da dubbi sulle prospettive di sviluppi futuri. Quindi è indispensabile valutare tale settore come in continuo bilico tra i vincoli teorici del passato e l'incertezza di un futuro non ipotizzabile.

Un continuo contatto ed una stretta collaborazione tra le associazioni di categoria e l'Agenzia delle Entrate si rende quindi più che mai indispensabile per il proseguo e lo sviluppo del settore fotografico nazionale.

Per Confartigianato  
Gruppo Fotografi

Sandro d'Antonio  
sandan@libero.it

## CNA COMUNICAZIONE

Via Guattani, 13 – 00161 Roma

## CONFARTIGIANATO COMUNICAZIONE

Via San Giovanni in Laterano, 152 - 00184 Roma

CONSIDERAZIONI RELATIVE ALL'AMBITO TECNICO DELL'APPLICAZIONE DELLO STUDIO DI SETTORE TG74U.

Relativamente all'ambito tecnico dell'applicazione dello studio di settore TG74U, le nostre associazioni sono favorevoli alla validazione della manutenzione, con le seguenti osservazioni.

**Rendita oraria:** il tempo che il fotografo è solito dedicare al proprio lavoro è di norma molto alto, non comunque allineato alle quantità di ore spese da un dipendente. Quindi ci potrebbe essere una falsa valutazione della produttività oraria per addetto, se non rapportata ad un più alto numero di ore lavorate come base di partenza. In pratica si dovrebbe spostare verso l'alto la soglia ventilica di rendita lavorativa.

Ovviamente, questa maggiore attività di prestazione personale, che si basa su caratteristiche di originalità, e creatività, trova una remunerazione che può essere molto diversa da impresa ad impresa e quindi influire sulla coerenza (anormalità dell'indice ventilico della produttività per addetto).

**Cluster:** l'attività fotografica in senso stretto va sempre più modificandosi per cui troviamo realtà che pur essendo omogenee nel periodo di valutazione possono risultare disomogenee se valutate in un periodo susseguente, anche di poco, a quello di riferimento. Occorre tenere conto che dal 2003 ad oggi si è ulteriormente e rapidamente modificato il mercato, con conseguente indispensabile adattamento delle imprese alle mutate condizioni esterne. In sintesi la rapidità della evoluzione del mercato "digitale", come si accennava, impone agli operatori un continuo adattamento alle mutevoli esigenze, introducendo come parte integrante delle funzioni aziendali nuove attività non precedentemente esplicate dai fotografi classici. Tutto ciò rende improcrastinabile, per alcune aziende, il ricorso a nuovi investimenti in attrezzature e macchinari più avanzati che peraltro diventano obsoleti in brevissimo tempo costringendo ad ulteriori e non programmati interventi finanziari. Le conseguenze sono state interessanti per alcune imprese, studi o negozi, ma anche purtroppo disastrose per talune realtà. La ricerca di una collocazione certa in un cluster può quindi variare, e di molto, se non adattata al presente. Si ritiene quindi necessaria una attenta rivisitazione degli studi con una cadenza opportuna e tempestiva, anche tenendo conto che l'incidenza nel fatturato di queste diverse attività (per esempio lavorazioni grafiche per conto terzi, stampa su ordinazione del cliente, nuove attività di tipo commerciale ecc.) è spesso notevole e superiore al 20% dei ricavi. *Occorre sottolineare in proposito che in molti casi, essendo il fenomeno relativamente recente, non c'è ancora l'abitudine da parte dei fotografi a tenere distinti i relativi ricavi.*

**Foto-negozianti:** per le imprese che operano in particolare aggiungendo al lavoro di tipo professionale anche un'attività commerciale di raccolta e stampa di immagini dei clienti, le alte concentrazioni commerciali stanno avendo sempre più il sopravvento in termini numerici e di concorrenza, proponendo a prezzi inferiori un servizio che prima era appannaggio esclusivo del fotografo. L'operato delle commissioni provinciali tributarie dovrebbe consistere nel monitorare costantemente tali realtà al fine di comprendere da vicino le difficoltà in cui alcuni foto-negozianti si dibattono.

**Unificazione studio artigianato – commercio.** Tornando a quanto sopra illustrato circa la introduzione di nuove attività aziendali che sono spesso di confine tra l'attività fotografica classica, il commercio e la attività di grafica e stampa, si chiede di valutare favorevolmente la possibilità di unificare lo studio di settore dei fotografi professionisti e artigiani con quello dei loro colleghi classificati sotto il settore del commercio.

Un continuo contatto ed una stretta collaborazione tra le associazioni di categoria e l'Agenzia delle Entrate si rende quindi più che mai indispensabile per il proseguimento e lo sviluppo del settore fotografico nazionale.

Cordiali saluti,

**CNA ComuNicAzione**

**Comunicazione**

**Confartigianato**

## ATTIVITA' PROFESSIONALI

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON GLI ORDINI PROFESSIONALI PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TK08U

**Codice attività:**

**74.20.C** – Attività tecniche svolte da disegnatori

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni presso i locali dell'Agenzia delle Entrate, finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TK08U rispettivamente in data 8 ottobre e 22 ottobre 2004.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 22 luglio 2004 con nota prot. n. 131247/2004 e nelle predette riunioni sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e dei seguenti Ordini Professionali:

- CNA Nazionale
- Consiglio Nazionale Periti Industriali

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo, ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TK08U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale, né sono pervenute specifiche osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate e degli intervenuti alle riunioni.

In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 4 gennaio 2005  
Manuela Viselli

## ATTIVITA' PROFESSIONALI

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON GLI ORDINI PROFESSIONALI E LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TK16U

<b>Codice attività:</b> 70.32.0 – Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi
--

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni presso i locali dell'Agenzia delle Entrate, finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TK16U rispettivamente in data 4 e 26 novembre 2004.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 22 luglio 2004 con nota prot. n. 131246/2004 e nelle predette riunioni sono stati esaminati gli esempi forniti dagli stessi Ordini Professionali e Associazioni di categoria.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e dei seguenti Ordini Professionali e Associazioni di categoria:

- FNA – Federazione Nazionale Amministratori Immobiliari
- ANCIT – Associazione Nazionale Consulenti Tributaristi Italiani
- LAPET – Libera Associazione Periti Esperti Tributaristi
- CNCDL – Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro

Nell'ambito delle predette riunioni e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

#### **A) OSSERVAZIONI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI E DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA:**

Non sono stati formulati rilievi né osservazioni sullo studio TK16U da parte degli Ordini Professionali e delle Associazioni di categoria.

#### **B) CONSIDERAZIONI FINALI:**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TK16U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 05 gennaio 2005

Manuela Viselli

**FNA federamministratori**  
**Federazione Nazionale Amministratori Condominiali**

Milano, 07/01/2005

Spett.  
AGENZIA DELLE ENTRATE  
Ufficio Studi di Settore

Dott.ssa Manuela Viselli – Via email

p.c.  
Dott.G.Regis – Via email

p.c.  
SO.SE Dott. Mauro Amatori – Via email

Considerazioni sull'esame del prototipo Studio di Settore TK16U evoluzione dello studio di settore SK16U codice attività 70.32.0 – Amministratori di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi

Con le riunioni del 04/11/2004 e del 26/11/2004 è stato esaminato il prototipo in oggetto. Di seguito vengono riportate le considerazioni di codesta spettabile associazione che ha partecipato alle citate riunioni a mezzo del proprio delegato Dott. Roberto Quaranta.

Considerazioni generali

L'esame del prototipo eseguito, purtroppo a parere della scrivente, è carente in ciò che è stato l'esame dei singoli casi esaminati, dal momento che i medesimi in quantità non sono sicuramente stati tali da poter esprimere un giudizio che possa essere considerato valido sulla intera platea dei contribuenti soggetti a tale tipologia di studio di settore. Inoltre poi si sottolinea come la tipologia di attività medesima male si presta ad una classificazione all'interno di cluster per come gli stessi sono stati predisposti per via delle caratteristiche intrinseche della professione e della varietà di forme organizzative possibili nella realtà operativa.

Correzioni errori precedente studio e semplificazione del modello

Con il presente prototipo vengono sicuramente corretti taluni errori esistenti nel precedente studio, come ad esempio la modalità di calcolo di taluni indicatori di coerenza, nonché è stata prevista una notevole semplificazione del modello medesimo per la comunicazione dei dati. Questo fatto è sicuramente un ottimo risultato poiché se da un lato semplifica notevolmente gli adempimenti posti a carico dei singoli contribuenti, dovrebbe raggiungere contemporaneamente l'ulteriore importantissimo obiettivo della riduzione degli errori formali nella compilazione del modello medesimo da allegare alla dichiarazione unificata.

Analisi forbice ricavi/compensi minimi e ricavi/compensi puntuali

Il prototipo esaminato, limitatamente ai casi analizzati durante le riunioni del 04/11 e del 26/11, mostra come in linea di principio tale forbice rispetto a quanto verificato in occasione della validazione del precedente studio di settore, sia in diminuzione, elemento questo che sta ad indicare un affinamento avvenuto durante tale evoluzione.

Problematiche del prototipo

Si evidenziano di conseguenza quelle che sono a parere della scrivente le problematiche sorte durante gli incontri:

1. Anche in questo prototipo non è stato evidenziato alcun cluster specifico piuttosto che una sorta di evidenziazione delle problematiche inerenti i soggetti che non svolgono l'attività come attività prevalente, in quanto o lavoratori dipendenti o pensionati. Tale problematica, è si ritiene di particolare importanza dal momento che a parere della

## FNA federamministratori Federazione Nazionale Amministratori Condominiali

scrivente tali soggetti possono sicuramente interagire nella determinazione dei parametri per quei soggetti che invece al contrario svolgono la propria attività in via prevalente. A parere della scrivente tale discriminazione pare essere assai importante nella esatta classificazione dei soggetti.

2. Durante gli incontri si è rilevato, con casi concreti, quanto ipotizzato durante la sessione di validazione del precedente studio di settore. Infatti si è potuto osservare come due soggetti con la medesima struttura e numero di addetti abbiano un risultato differente dalla applicazione del prototipo. Nel caso specifico si è esaminato un piccolo studio di amministrazione composto dal professionista ed un addetto; in un caso tale addetto era costituito da un lavoratore dipendente, nell'altro caso tale addetto era costituito dal coniuge del professionista, con un risultato ovviamente differente nei due casi esaminati.
3. Per quanto riguarda gli indicatori coerenza si evidenzia come i medesimi siano, molto più che la congruità, soprattutto nel settore specifico, siano funzione della territorialità, elemento questo che il presente prototipo non evidenzia. Ciò potrebbe causare come più volte evidenziato che dei soggetti con risultato "congruo" possano comunque essere considerati a rischio fiscalmente in quanto non coerenti con gli indicatori di coerenza, se tale analisi potesse essere effettuata su base locale si ritiene che tali problematiche potrebbero essere superate.
4. Si è verificato quindi in altro caso specifico come applicando il nuovo prototipo ed il vecchio studio di settore ad un medesimo contribuente ed al medesimo anno di imposta 2002 sia anche all'annualità successiva 2003, si ottengano due risultati differenti. Ovvero con applicazione dello studio attualmente in vigore il soggetto risultava essere congruo e coerente, mentre con applicazione del nuovo prototipo lo stesso perdeva la propria congruenza nell'annualità 2003, quando aveva una riduzione dei compensi dichiarati causati da quanto successivamente esaminato, pur restando sempre ricompreso sostanzialmente nel medesimo cluster. Ciò può essere stato causato da una duplice serie di motivazioni in primo luogo soprattutto nei cluster relativi agli studi più o meno piccoli è maggiore l'influenza da parte dei soggetti precedentemente individuati lavoratori dipendenti e/o pensionati che svolgono la professione di amministratore condominiale diciamo in modo non prevalente. In secondo luogo poiché la base di partenza e la funzione per la determinazione dei ricavi e compensi è stata calibrata con delle informazioni che pur corrette risentono di particolarità specifiche del settore. Infatti la iniziativa degli studi di settore è nata e si è sviluppata sostanzialmente in contemporanea con le agevolazioni previste per le ristrutturazioni immobiliari (meglio conosciuta come "detrazione del 41%-36%"). Tale agevolazione, come tutte del resto, ha avuto un notevole impatto iniziale, ma lentamente la medesima pur conservando la propria spinta agevolativa, soprattutto per quanto concerne gli interventi su edifici condominiali, ha diminuito i propri effetti e conseguentemente sui compensi spettanti agli amministratori medesimi. Ciò a parere della scrivente a sostanziale invarianza della funzione dei compensi e/o ricavi produce importanti conseguenze per ciò che concerne soprattutto i medio piccoli studi di amministrazione condominiale per i quali amministrando poche entità la diminuzione dei ricavi e compensi è sicuramente importante e causa il più delle volte del passaggio dallo status di congruenza a quello di non congruenza. Per di più è del tutto ovvio e naturale come anche la funzione medesima abbia avuto delle modifiche visto il differente risultato con l'applicazione dei due differenti studi anche alla medesima annualità, ma ciò è avvenuto a parere della scrivente sulla base di criteri e dati fondati su realtà economiche del tutto differenti, su dei dati di una realtà economica notevolmente influenzata dagli importanti interventi di ristrutturazione edilizia effettuati. Pertanto i soggetti appartenenti ai cluster relativi a studi piccoli e medio piccoli con la semplice applicazione di un nuovo studio potrebbero diventare dei soggetti potenzialmente a rischio dal punto di vista fiscale, anche se ciò che è variato sono delle cause non direttamente imputabili al medesimo soggetto, ma variabili del tutto estranee al controllo del medesimo soggetto, effettuazione o meno di interventi di ristrutturazione edilizia in edifici condominiali. Ciò ovviamente non può essere assolutamente accettato.
5. Si è potuto pure verificare come dei soggetti con compensi unitari per unità immobiliari amministrate ritenuti oggettivamente elevati da tutti gli interventi alle riunioni, gli stessi poi avessero dei compensi e/o ricavi non congrui derivanti dalla applicazione del prototipo oggetto della presente analisi. Ciò può significare che o è necessario una analisi territoriale per ciò che concerne gli indicatori di coerenza o che il prototipo necessita di una ulteriore affinamento.
6. Problematiche sono state riscontrate soprattutto nei cluster cui appartengono i soggetti di più piccola dimensione nei quali il passaggio dal vecchio studio alla evoluzione hanno causato molto spesso il passaggio da risultati di congruenza e coerenza a situazioni di non congruenza, che rappresentano circa 84% del totale del campione esaminato. Questa problematica, le cui motivazioni possono essere causate da quanto esposto nel precedente punto n.4, deve essere esaminata con attenzione dal momento che tali soggetti sono quelli statisticamente più numerosi della platea cui lo studio dovrà essere applicato e sono i soggetti più a rischio economicamente parlando. Gli stessi

## FNA federamministratori Federazione Nazionale Amministratori Condominiali

infatti sulla base dei risultati dell'applicazione dello studio evoluzione potrebbero essere costretti a cessare la propria attività non essendo possibile per gli stessi un incremento dei propri compensi, vista la accessissima competizione esistente nel settore, in cui operano contemporaneamente ed a pieno titolo, soggetti che svolgono la attività in modo professionale e prevalente, soggetti che svolgono la professione in modo professionale ma non prevalente e soggetti che svolgono tale attività in modo non professionale, ovvero quei soggetti che continuano a svolgere l'attività secondo le modalità della collaborazione coordinata e continuativa, dal momento che ne hanno i requisiti di legge, soggetti che quasi sempre sono anche già lavoratori dipendenti e/o pensionati, senza costi di struttura alcuna che possono permettersi di, a parità di compenso, ottenere una redditività nettamente superiore ai soggetti che svolgono l'attività in modo professionale e prevalente, od in alternativa giocare sui propri compensi al fine di offrire servizi concorrenziali a livello di prezzo.

### Considerazioni conclusive

Sulla base delle considerazioni sin qui svolte si ritiene che vista la complessità e varietà del settore cui tale studio dovrebbe essere applicato, vista la quantità di casi esaminati che sicuramente non possono essere rappresentativi dal punto di vista statistico della realtà dei soggetti interessati al presente prototipo, viste le problematiche sopra evidenziate **si ritiene**, pur nel notevole miglioramento ed affinamento dello studio come in precedenza esaminato **che il prototipo non dia una rappresentazione significativa del settore oggetto dell'analisi e che pertanto non si possa fornire una parere favorevole alla validazione della evoluzione in oggetto, ma che occorra una ulteriore esame approfondito del prototipo predisposto al fine di cercare una soluzione alle problematiche sopra esposte.**

Nel caso in cui però codesta commissione ritenesse di provvedere nella validazione di tale prototipo si ritiene che la stessa possa avvenire a determinate condizioni, di seguito elencate, in mancanza delle quali non possa avvenire e debba procedersi in ulteriore azioni di affinamento e raccolta informazioni:

- l'eventuale evoluzione dello studio deve continuare ad avere al sua caratteristica di "sperimentalità", per tutte le tipologie di contribuenti interessate allo stesso, sino alla soluzione delle problematiche evidenziate quanto meno quelle ai punti numero 1, 4, 5 e 6;
- i cluster rappresentativi di studi di amministrazioni di condomini di piccole dimensioni e degli studi di amministrazioni di medio piccole dimensioni possano conservare le precedenti funzioni di determinazione dei ricavi e compensi;
- le nuove funzioni per la determinazione dei ricavi e compensi siano applicate esclusivamente ai nuovi cluster individuati dall'analisi;
- i contribuenti possano comunque dimostrare in sede di contraddittorio con l'amministrazione finanziaria le motivazioni circa eventuale scostamento dei propri compensi ricavi da quanto determinato dal software Gerico, quando ad esempio ciò possa essere stato causato non tanto da cause oggettive come eventuali situazioni di crisi economiche, comunque dimostrabili, quanto piuttosto da elementi come la mancata esecuzione di lavori di natura straordinaria all'interno di edifici condominiali amministrati, se i risultati dell'applicazione del precedente studio forniscono al contrario risultati di congruità. La mancanza di tali interventi infatti determinando dei valori di ricavi e/o compensi inferiori, solitamente, a quelli dichiarati da contribuenti in possesso di tali elementi potrebbe causare delle situazione di non congruenza, non funzione del comportamento fiscale del singolo contribuente quanto da elementi totalmente estranei allo stesso e pertanto dallo stesso non controllabili.

Dott. Roberto Quaranta  
Responsabile Area Fiscale  
FNA - Federazione Nazionale Amministratori Immobiliari

## Risposta alle osservazioni della FNA

### Esame degli esempi:

"FNA Federamministratori" ha inviato 7 esempi per la valutazione del nuovo studio di settore TK16U, i cui risultati sono riportati di seguito:

**Esempi forniti dalla FNA ed esaminati = 7**

di cui

- A. Non congrui fuori dell'intervallo di confidenza = 2
- B. Non congrui nell'intervallo di confidenza = 1
- C. Congruì = 4

### Risposta alle osservazioni specifiche:

1. Nello studio TK16U non sono emersi correttivi sulle variabili di regressione nel caso in cui il contribuente svolga l'attività di amministratore contemporaneamente ad una attività dipendente e/o nelle condizioni di pensionato. Omettuto simili condizioni, quando rilevanti, danno di solito luogo a correttivi negativi (visto che in tali situazioni si osserva solitamente una minore redditività dell'attività professionale) il che rappresenterebbe un risultato opposto a quello atteso dalla FNA.
2. L'apporto del coniuge non influisce nella stima dei compensi.
3. Le distribuzioni ventiliiche degli indicatori di coerenza, come si è avuto modo di illustrare nei due incontri avuti con le Associazioni di categoria, sono calcolati distintamente per aree territoriali.
4. Per quanto riguarda l'osservazione espressa al punto 4., non è ben comprensibile quale sia la questione. Se, come sembra, si mette in discussione il nuovo studio mettendolo a confronto con il vecchio studio, si fa presente che la banca dati su cui è stato costruito il nuovo studio TK16U si riferisce al 2002 ed è, quindi, sicuramente più aderente alle attuali condizioni di mercato, rispetto allo studio SK16U costruito sui dati relativi al periodo di imposta 1996.
5. Nei due esempi inviati dalla FNA, che risultano non congrui fuori dell'intervallo di confidenza, la non congruità non è influenzata dai compensi unitari per unità immobiliare (nel 1° esempio, la non congruità è imputabile ai costi, mentre nel secondo, la non congruità dipende essenzialmente dal criterio di cassa per la determinazione dei compensi). Si ricorda, comunque, che la non congruità legata al criterio di cassa per la determinazione dei compensi da parte delle attività professionali è uno dei motivi di giustificazione possibile da addurre in un eventuale contraddittorio con gli uffici, così come evidenziato nella circolare n.54/E del 13/06/2000 dell'Agenzia delle Entrate.
6. Tutti gli esempi della FNA esaminati (ad eccezione di uno che rientra nel cluster 3 degli studi di medio-piccole dimensioni), sono stati classificati nel cluster degli studi di piccole dimensioni (cluster 4), per cui non è possibile esprimere un giudizio di confronto tra cluster diversi; per quanto riguarda invece il confronto tra il vecchio studio SK16U e l'evoluzione TK16U, un giudizio sulla maggiore o minore precisione del nuovo studio rispetto al vecchio non dovrebbe essere espresso sulla base del passaggio di un soggetto dallo stato di congruità a quello di non congruità o viceversa, ma sulla base della migliore aderenza dei compensi stimati rispetto a quelli dichiarati e sulla base di un intervallo di confidenza ridotto.

## **ATTIVITA' PROFESSIONALI**

### **VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON GLI ORDINI PROFESSIONALI PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE**

#### **STUDIO TK20U**

**Codice attività:** 85.14.3 – Attività professionale svolta da psicologi

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine è stata convocata 1 riunione, in data 11 ottobre 2004, presso i locali dell'Agenzia delle Entrate finalizzate a verificare la predetta idoneità del prototipo dello studio di settore TK20U.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 23 luglio 2004 con nota prot. n. 131365/2004 e nella predetta riunione sono stati esaminati gli esempi forniti dagli stessi Ordini Professionali.

Alla riunione sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e del seguente Ordine Professionale:

- o Ordine degli PSICOLOGI

Nell'ambito della predetta riunione e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

#### **A) OSSERVAZIONI DEGLI ORDINI PROFESSIONALI.**

Non sono stati formulati rilievi né osservazioni sullo studio TK20U da parte degli Ordini Professionali.

#### **B) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TK20U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 04 gennaio 2005

## **ATTIVITA' PROFESSIONALI**

### **VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE**

#### **STUDIO TK21U**

<b>Codice attività: 85.13.0 – Servizi degli studi odontoiatrici</b>
---

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni presso i locali dell'Agenzia delle Entrate, sede della SO.SE. S.p.A, finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TK21U rispettivamente in data 27 ottobre e 17 dicembre 2004.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 22 luglio 2004 con nota prot. n. 131323/2004 e nelle predette riunioni sono state esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- Associazione Nazionale Dentisti Italiani;
- Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri;
- Associazione Italiana Odontoiatri.

Nell'ambito delle predette riunioni e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

#### **A) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.**

L'Associazione Nazionale Dentisti Italiani, manifestando soddisfazione per alcune novità introdotte nell'evoluzione dello studio come il maggior numero di cluster, un apposito cluster per i collaboratori, l'utilizzo di correttivi provinciali, una nuova sensibilità per i costi sostenuti dalla categoria per ottenere qualità e tutela della salute pubblica quali disinfezione e sterilizzazione, ravvede comunque alcuni elementi di preoccupazione.

In particolare, la predetta Associazione evidenzia un incremento dei compensi che determinano la congruità dei soggetti (sia minimi che puntuali) ritenuti comunque eccessivi vista la situazione di crisi strutturale del settore; la stessa associazione fa presente inoltre che in alcune province esiste una concentrazione troppo alta di odontoiatri e quindi chiede di tenere conto, nelle future evoluzioni, del fattore “concentrazione di operatori per provincia”.

## **B) CONSIDERAZIONI FINALI**

Tenuto conto delle osservazioni sopra riportate, l’esame del prototipo ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TK21U a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma 4 gennaio 2005

Alessandro Madia

## associazione nazionale dentisti italiani

Prot. 1543.04.P

Roma, 30 dicembre 2004



Preg.mo  
**Dott. ALESSANDRO MADIA**  
Agenzia Entrate  
Ministero dell'Economia e delle Finanze  
V.le Europa, 242  
00144 ROMA

Preg.mo  
**Dott. MAURO AMATORI**  
SOSE - Società per gli Studi di Settore  
Via Mario Carucci, 85  
00143 ROMA

Raccomandata AR

In relazione allo Studio di Settore TK21U, la scrivente Associazione, che con oltre 18.000 iscritti è il sindacato più rappresentativo della categoria, prende atto della evoluzione presentata negli incontri avvenuti.


Nel manifestare soddisfazione per alcune novità introdotte di comune accordo (maggiore numero di clusters, nuovo cluster per i collaboratori, utilizzo di correttivi provinciali, sensibilità per elementi di qualità e tutela della salute pubblica attraverso la "non considerazione" dei costi per la disinfezione, sterilizzazione e materiali monouso...), si ravvedono comunque elementi di preoccupazione, tenuto conto che, dall'analisi di alcune "proiezioni" effettuate con il nuovo studio, si notano incrementi dei compensi (minimi e puntuali) che determinano la congruità che sono eccessivi per la categoria, vista la situazione di crisi strutturale del settore, originata sia dalla più generale crisi economica del Paese, sia dall'alto numero degli odontoiatri, che, in alcune province, risultano più del doppio rispetto agli standards dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (da qui la richiesta di tenere presente, nelle future evoluzioni, anche la concentrazione di operatori per provincia).

Restiamo in attesa della bozza cartacea del nuovo modello per proseguire il percorso di "semplificazione" e permettere ai nostri Soci di predisporre in modo correttamente orientato la contabilità 2005, siamo inoltre disponibili per ulteriori incontri sia per individuare ulteriori elementi per l'evoluzione (informazioni aggiuntive sul personale dipendente...), sia per l'elaborazione della guida per la compilazione da inviare ai nostri Associati.

Con i più cordiali saluti


L SEGRETARIO SINDACALE  
NAZIONALE

(dott. Gianfranco Prada)



IL PRESIDENTE  
NAZIONALE

(Dott. Roberto Galloni)



Via Sicilia 43, 00187 Roma

## ATTIVITA' DEL COMMERCIO

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDI TM03A, TM03B, TM03C, TM03D

**Codici attività:**

- 52.62.1** - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di alimentari e bevande;
- 52.63.3** - Commercio al dettaglio ambulante itinerante di alimentari e bevande ;
- 52.62.2** - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento;
- 52.63.4** - Commercio al dettaglio ambulante itinerante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento;
- 52.62.4** - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di arredamenti per giardino, mobili, articoli diversi per uso domestico;
- 52.62.5** - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di articoli di occasione, sia nuovi che usati;
- 52.62.B** - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di altri articoli n.c.a.;
- 52.63.B** - Commercio al dettaglio ambulante itinerante di altri prodotti non alimentari;
- 52.62.3** - Commercio al dettaglio ambulante a posteggio fisso di calzature e pelletterie.

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni presso i locali della SO.SE. S.p.A finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente del prototipo degli studi di settore TM03A, TM03B, TM03C e TM03D, rispettivamente in data 19 maggio e 23 giugno 2004.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 5 aprile 2004 con nota prot. n. 63063 e nelle predette riunioni sono stati esaminati degli esempi con l'ausilio delle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- Confcommercio;
- Confesercenti;
- APVAD COGESE Confesercenti.

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo, ha consentito di verificare la sostanziale idoneità degli studi TM03A, TM03B, TM03C e TM03D a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma 18 ottobre 2004

Adamoli

## ATTIVITA' DEL COMMERCIO

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTESI CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TM04U

**Cod. Att. 52.31.0 - Farmacie**

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono.

A tal fine sono state convocate n° 2 riunioni presso i locali dell'Agenzia delle Entrate, finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio TM04U (evoluzione dello studio di settore SM04U), rispettivamente in data 19 novembre e 10 dicembre 2004.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 1° ottobre 2004 con nota prot. num. 167120/2004 e nelle predette riunioni sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate, della SO.SE. S.p.A., e delle seguenti Associazioni di categoria:

- FEDERFARMA
- CONFCOMMERCIO.

Nell'ambito delle predette riunioni e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

#### **A) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**

La FEDERFARMA, fa presente quanto segue:

1. Occorre prendere in adeguata considerazione l'ipotesi di prevedere un idoneo correttivo che, nel caso di non congruità, consenta di neutralizzare gli effetti negativi legati all'introduzione, a decorrere dal 26 giugno 2004, del D.L. 156/2004, convertito dalla legge 202/2004, dell'ulteriore sconto del 4,12% % sul prezzo al pubblico dei farmaci concedibili in regime di S.S.N., con le eccezioni, contemplate all'art. 1, comma 2 (medicinali rientranti nel sistema del prezzo di riferimento in quanto inclusi nelle liste di trasparenza previste dall'articolo 7 della legge 405/2001, farmaci emoderivati plasmatici e emoderivati da Dna ricombinante ossigeno terapeutico). Infatti, tale ulteriore sconto è stato applicato a decorrere dal 26 giugno 2004 sui farmaci che la farmacia dispensa in regime di SSN e, pertanto, anche su quelli già disponibili in magazzino a tale data, operando, in sostanza, una decurtazione dei ricavi della farmacia, corrispondente alla consistenza di tali farmaci alla predetta data;
2. è stata infine rilevata la necessità di integrare e migliorare sia le istruzioni che il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

## **B) OSSERVAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

In riferimento alle osservazioni illustrate al precedente punto 1), si fa presente che l'Agenzia delle entrate nel valutare positivamente quanto richiesto predisporrà un apposito correttivo, da utilizzare in caso di non congruità da parte delle imprese, ai fini di una migliore applicazione dello studio di settore tendente a rilevare l'eventuale impatto che l'introduzione dell'ulteriore sconto menzionato nella nota di Federfarma potrebbe presentare in termini di non congruità dei ricavi.

Per quanto concerne i rilievi esposti al precedente punto 2), l'Agenzia delle entrate è disponibile a recepire ogni informazione ed elemento che verrà proposto dalle Associazioni di categoria, utile ad agevolare i contribuenti nella compilazione del predisponendo modello.

## **CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TM04U Evoluzione a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

**Roma, 4 gennaio 2005**

Leonardo Baglioni



**federfarma**

federazione nazionale unitaria

dei titolari di farmacia italiani

Roma, 21 dicembre 2004

Uff.-Prot.n° UTP. LC/ 22025

**Oggetto:** **Studi di Settore**  
Prototipo studio di settore  
Evoluzione TMO4U  
52.31.0 Farmacie  
Osservazioni Federfarma

**Spett.le**

Agenzia delle Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Ufficio Studi di Settore  
**c.a. dott. Luigi Abritta**  
**c.a. dott. Leonardo Baglioni**

Spett.le

SO.SE.

**c.a. dott. Mauro Amatori**  
**c.a. dott. Claudio Pirolli**

L O R O S E D I

Facendo seguito agli incontri intervenuti, rispettivamente in data 19 novembre e 10 dicembre 2004, nonché ai successivi colloqui intercorsi in sede tecnica relativamente all'esame del prototipo di studio di settore evoluzione TM04U, questa Federazione desidera richiamare l'attenzione sia dell'Agenzia sia di So.Se. su talune questioni di particolare rilievo in vista della prossima validazione ed approvazione dello studio in questione.

In primo luogo, sulla base di quanto anticipato per le vie brevi nel corso dei richiamati incontri, la scrivente invita a voler prendere in adeguata considerazione l'ipotesi di prevedere idonei correttivi che, nel caso di non congruità dei ricavi indicati dalla farmacia per l'anno 2004, consentano di neutralizzare i negativi effetti dell'introduzione, a far data dal 26 giugno 2004 - con il D.L. 156/2004, convertito dalla legge 202/2004 - dell'ulteriore sconto del 4,12% % sul prezzo al pubblico dei farmaci concedibili in regime di S.S.N., con le eccezioni, contemplate all'art. 1, comma 2 (medicinali rientranti nel sistema del prezzo di riferimento in quanto inclusi nelle liste di trasparenza previste dall'articolo 7 della legge 405/2001, farmaci emoderivati plasmatici e emoderivati da Dna ricombinante ossigeno terapeutico). Infatti tale ulteriore sconto è stato applicato a decorrere dal 26 giugno 2004 sui farmaci che la farmacia dispensa in regime di SSN e, pertanto, anche su quelli già disponibili in magazzino a tale data, operando, in sostanza, una decurtazione dei ricavi della farmacia, corrispondente alla consistenza di tali farmaci alla predetta data.

Per quanto concerne invece alcune possibili formulazioni per determinati rigi del questionario, richiesti nel corso delle suddette riunioni, questa Federazione precisa quanto segue.

- Al fine di evitare l'insorgere di possibili equivoci appare condivisibile specificare che nel rigo "D31 – Cassetto (comprensivo del ticket)" dell'attuale modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, vada indicato anche l'importo del ticket incassato da riportare poi, nuovamente, in un apposito separato rigo.
- Il rigo "D37 – Sconto praticato al SSN" risultante dalla somma delle distinte contabili riepilogative di competenza dell'anno 2004, sarà comprensivo dell'ulteriore sconto del 4,12% introdotto dal D.L. 156/2004; si condivide pertanto l'ipotesi di evidenziare tale importo separatamente in un apposito rigo la cui rubrica potrebbe essere "D .. – Ulteriore sconto di cui al D.L. 156/2004".
- In relazione alla scarsa significatività del dato indicato nei rigi "D20" e "D21" del questionario per l'evoluzione degli studi di settore modello ESM04U, riguardanti la rilevazione dell'eventuale distribuzione per conto effettuata dalle farmacie sulla base di accordi conclusi in sede locale, la scrivente suggerisce di riformulare la richiesta nel seguente modo "D .. – Provvigioni per l'attività di distribuzione per conto delle Regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) della Legge 405/2001". Qualora, ai fini della più puntuale valutazione dell'indice di coerenza della produttività per addetto si reputasse necessario acquisire ulteriori informazioni su tale tipologia di attività, nelle realtà locali dove essa viene esplicata ed in relazione alla sua presumibile futura incentivazione, potrebbe anche essere rilevata la misura, in termini percentuali, della provvigione riconosciuta dalla Regione ovvero dall'Azienda USL sulla base dell'accordo raggiunto in ambito territoriale.

Restando a disposizione per fornire eventuali ulteriori chiarimenti si rendessero necessari in ordine a quanto in oggetto, ed in attesa di un cortese cenno di riscontro relativamente a quanto sopra rappresentato, si coglie l'occasione per porgere cordiali saluti.

IL PRESIDENTE  
(Dott. Giorgio SIRI)

## **ATTIVITA' COMMERCIO**

### **VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE**

#### **STUDIO TM06A**

**Codici attività:** 52.44.2- Commercio al dettaglio di articoli casalinghi, di cristallerie e vasellame; 52.44.3 – Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione; 52.44.B –Commercio al dettaglio di altri articoli diversi per uso domestico n.c.a.; 52.45.1 –Commercio al dettaglio di elettrodomestici, apparecchi radio, televisori, lettori e registratori di dischi e nastri; 52.45.2 -Commercio al dettaglio di dischi e nastri - 52.48.7 -Commercio al dettaglio di apparecchi e attrezzature per le telecomunicazioni e la telefonia.

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate, per il 12 ed il 28 luglio 2004, presso la sede della SO.SE. S.p.A, due riunioni finalizzate a verificare la predetta idoneità del prototipo dello studio di settore TM06A.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 3 maggio 2004 con nota prot. n. 81381/2004 e nelle predette riunioni sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- CONFCOMMERCIO;
- ANCRA;
- CONFESERCENTI;
- FISMED.

Nell'ambito delle predette riunioni e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

#### **A) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.**

Con nota del 14 settembre 2004 la FISMED ha sottolineato le peculiari condizioni nelle quali operano quanti esercitano l'attività di Commercio al dettaglio di dischi e nastri, settore nel quale si registra una contrazione degli incassi dovuta alla "diminuzione del prezzo dei supporti di catalogo delle major" ed all'immissione sul mercato di notevoli quantità di prodotti c.d. "nice price".

La Fismed ha altresì individuato i seguenti "storici fattori di disturbo" del settore:

- La pirateria musicale;
- La grande distribuzione commerciale;
- La distribuzione nelle edicole;
- La masterizzazione;
- Il download dalla rete.

## **B) OSSERVAZIONI DA PARTE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE**

L'Agenzia delle Entrate, in considerazione del fatto che:

- la nuova tabella di classificazione delle attività economiche ATECOFIN 2004 ha introdotto il codice attività 52.48.7 – Commercio al dettaglio di apparecchi ed attrezzature per le telecomunicazioni e la telefonia;
- l'attività sopra descritta rientra nel campo di applicazione dello studio TM06A e, sulla base dei dati forniti con i questionari per l'evoluzione degli studi SM06A, SM06B e SM06C, è stato individuato un apposito gruppo omogeneo (Cluster 9: negozi di telefonia) di significativa numerosità;

ritiene opportuno l'inserimento dell'attività di "Commercio al dettaglio di apparecchi ed attrezzature per le telecomunicazioni e la telefonia" codice 52.48.7 tra quelle alle quali è applicabile lo studio TM06A.

Con riferimento alle considerazioni formulate dalla FISMED, l'Agenzia delle Entrate prende atto delle riferite condizioni operative del settore del Commercio al dettaglio di dischi e nastri.

## **C) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo, ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TM06A a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 2 novembre 2004

Carlo Sesti

W



Fismed-Confesercenti  
Via Nazionale, 60  
00184 Roma  
Tel. 06-4725321



Roma, 14 settembre 2004

Alla cortese attenzione di:

Dott. Carlo Sesti  
Agenzia Entrate SO. SE.

Dott.ssa Roberta Tomassetti  
Agenzia Entrate SO. SE.

Oggetto: osservazioni sullo Studio di Settore TMO6A – commercio al dettaglio di dischi e nastri.

Gentili Signori,

come esposto verbalmente nell'ultima riunione per gli Studi di Settore in oggetto presso l'Agenzia delle Entrate – SO. SE., la scrivente federazione, ritiene opportuno ribadire alcuni elementi, affinché si tenga in considerazione, nel licenziare gli studi su tale comparto, delle peculiari condizioni operative della categoria.

La crisi dei negozi che commercializzano supporti musicali (cd, vhs, dvd, ecc) sia a titolo principale o despecializzati è, a nostro avviso, assolutamente irreversibile.

I motivi che hanno determinato la chiusura, dal 2001 al 2003, di circa 900 punti vendita al dettaglio e di oltre 30 grossisti, di cui alcuni con fatturati molto alti, è stata determinata da fattori contingenti e da fattori specifici.

Contingente è sicuramente la crisi che investe il commercio in generale. La contrazione dei consumi e la svalutazione del potere d'acquisto inducono i consumatori a tagliare le spese soprattutto sui beni voluttuari.

Una nostra indagine a campione sul numero di scontrini ed importo di spesa ha rilevato che il numero di scontrini giornalieri ha avuto una costante contrazione negli ultimi anni (2001 -8%; 2002 -9%; 2003 -7%; mentre il 2004 potrebbe attestarsi su -10%) e che il valore medio di ogni scontrino è risultato essere inferiore (5% nel 2001, 7% nel 2002, 6% nel 2003 mentre non disponiamo di

dati certi per il 2004 anche se probabilmente sarà confermato il trend degli anni passati).

Il minore incasso rilevato è certamente dovuto alla diminuzione del prezzo di buona parte dei supporti di catalogo delle major.

Si è passati infatti da prezzi di catalogo che andavano da 19 euro al pubblico a 15 e 10 euro, oltre che offerte a 5 euro.

La nostra associazione di categoria ha sempre perseguito l'obiettivo di una diminuzione del costo del supporto perché troppo alto per il potere d'acquisto del consumatore medio.

Va detto che le case discografiche o major (in Italia sono attualmente 5 ma il loro numero è destinato a ridursi a 4), operano in un regime di monopolio di fatto assolutamente incontrollabile.

Infatti, immettendo nel mercato quantità massicce di prodotti *nice price* ("prezzo accattivante") hanno di fatto eliminato extra sconti normalmente riconosciuti, diminuendo sia gli incassi giornalieri che il margine di guadagno del negoziante.

Non essendo stato possibile contrattare, come avviene nell'editoria, la possibilità di avere note credito sulla merce che era giacente nei magazzini ad alto prezzo, il negoziante è stato costretto ad attingere dalle proprie giacenze e vendere a *nice price* la merce comprata a suo tempo ad alto prezzo.

Questo ha prodotto una perdita secca di esercizio al momento della vendita, anche per il diminuito valore delle rimanenze.

Vogliamo di seguito riassumere alcuni storici fattori di disturbo in questo settore, i quali hanno prodotto una concorrenza sempre più aggressiva verso i negozi specializzati:

- ✓ LA PIRATERIA MUSICALE "tradizionale" (molto accentuata al sud, nei grandi centri urbani e nel periodo estivo nelle spiagge) a prezzi ultra stracciati (novità a 5,00 €).
- ✓ LA GRANDE DISTRIBUZIONE COMMERCIALE che strumentalizza le ultime novità musicali e cinematografiche, per farne degli articoli civetta, vendendo tali supporti sottocosto.
- ✓ LA DISTRIBUZIONE NELLE EDICOLE che offrono massicce quantità di film e cd di classica, jazz e musica leggera identici a quelli presenti anche nei negozi specializzati, a prezzi molto più bassi, in quanto oltre agli accordi favorevoli con le case discografiche per i diritti, vendono i supporti con IVA al 4% invece che al 20% come accade per i negozianti.
- ✓ LA MASTERIZZAZIONE. Questa nuova opportunità tecnologica ha determinato una forte riduzione della redditività per le aziende del settore, compromettendone seriamente la sopravvivenza. Con il masterizzatore, associato ad un PC, oggi è possibile duplicare in maniera perfetta una quantità infinita di supporti.

La legge attualmente in vigore, che permetterebbe la duplicazione di una sola copia (copia privata) è di difficilissima attuazione vuoi per il controllo molto difficile, vuoi per il culto della trasgressione che ha ormai catturato i nostri giovani e non solo.

Siamo di fronte a veri e propri business, che invece di passare dai normali canali di vendita, sono veicolati impropriamente dai circoli culturali, circoli aziendali, scuole, università, uffici, ecc...

Se si considera che nel nostro paese, il volume di affari della masterizzazione, viene stimato più del doppio del fatturato delle major, si può capire come questo possa aver determinato un gravissimo danno nel nostro comparto.

- ✓ IL DOWNLOAD DALLA RETE. Attualmente a livello mondiale siamo di fronte ad un cambiamento epocale e comunque sarà molto difficile pensare a bloccare i navigatori e a tener conto che la musica è un'opera dell'ingegno che va pagata. Troppo bello averla gratis. Ma a questo devono pensare i legislatori.

Quello che Fismed-Confesercenti, vuole mettere in evidenza è che a fronte di un supporto venduto regolarmente, ve ne sono tre irregolari e, dunque, quando il prodotto può essere gratis o quasi, difficilmente lo si vuole pagare.

In conclusione, auspichiamo che queste note possano fornire un contributo alla Commissione, consentendole di valutare attentamente il nostro comparto che, di fronte a difficoltà in continuo peggioramento, si trova comunque a gestire negozi i cui costi per il personale, la gestione, l'affitto e quant'altro, sono in costante e forte crescita. Tenere in conto lo stato di forte difficoltà in cui si trova il nostro settore, significa impedire l'ineluttabile declino di una categoria e della cultura musicale che essa esprime.

Norina Vieri  
 Presidente Nazionale  
 Fismed-Confesercenti

## ATTIVITA' COMMERCIO

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TM06B

**Codice attività:** 52.45.3 – Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti.

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate, per il 12 ed il 28 luglio 2004, presso la sede della SO.SE. S.p.A., sita nei locali dell'Agenzia delle Entrate in Roma, due riunioni finalizzate a verificare la predetta idoneità del prototipo dello studio di settore TM06B.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 3 giugno 2004 con nota prot. n.101203/2004 e nelle predette riunioni sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- CONFCOMMERCIO;
- Associazione MUSICA!;
- CONFESERCENTI.

Nell'ambito delle predette riunioni e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

#### **B) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.**

La Confcommercio e la Confesercenti, rispettivamente con e-mail del 9 e del 10 settembre 2004, hanno comunicato di non avere osservazioni da formulare in merito allo studio TM06B.

Con e-mail del 30.08.2004, l'Associazione MUSICA! ha proposto, per maggiore chiarezza espositiva, di rinominare, in sede di redazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore TM06B, alcune delle tipologie di prodotti venduti indicate nel questionario ESM06.

In dettaglio le variazioni richieste sono le seguenti:

- Modificare la definizione "Strumenti aerofoni" in "Strumenti a fiato";
- Modificare la definizione "Strumenti cordofoni" in "Strumenti a corda";

- Modificare la definizione “Strumenti elettrofoni” in “Strumenti elettronici”.

La medesima associazione ha richiesto altresì di accorpare le categorie “Strumenti idiofoni” e “Strumenti membranofoni” nell’unica categoria degli “Strumenti a percussione”, nonché di non inserire nel modello le seguenti categorie merceologiche presenti nel questionario: Macchine per cucire e per maglieria, Cristallerie, vasellame e casalinghi.

L’Associazione MUSICA! Ha infine proposto di aggiungere nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore i seguenti prodotti “Pianoforti acustici” e “Sistemi per registrazione audio”.

## **B) OSSERVAZIONI DA PARTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE**

L’Agenzia delle Entrate, valutata l’opportunità di utilizzare nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dello studio di settore in argomento, un linguaggio il più possibile chiaro ed intellegibile, accoglie la richiesta di ridenominazione di cui sopra. In considerazione del fatto che l’accorpamento non influisce in alcun modo sul corretto funzionamento dello studio, accoglie la richiesta di riunione nell’unica categoria degli “Strumenti a percussione” delle due categorie “Strumenti idiofoni” e “Strumenti membranofoni”.

Accoglie altresì la richiesta di inserimento delle categorie “Strumenti acustici” e “Sistemi per registrazione audio” e concorda con l’eliminazione dal modello delle voci: macchine per cucire e per maglieria, cristallerie, vasellame e casalinghi, che sono state inserite nel questionario ESM06 in quanto diretto, oltre che ai soggetti destinatari del TM06B, anche a contribuenti interessati da altri studi di settore.

## **C) CONSIDERAZIONI FINALI**

L’illustrazione ed il successivo esame del prototipo, ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TM06B a rappresentare le effettive modalità operative e l’ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma 10 novembre 2004

Carlo Sesti

----- Original Message -----

**From:** Associazione MUSICA!

**To:** [carlo.sesti@agenziaentrare.it](mailto:carlo.sesti@agenziaentrare.it)

**Sent:** Friday, August 27, 2004 14:54 PM

Egregio Rag. Carlo Sesti,

facciamo seguito alla Vostra lettera del 30 luglio scorso relativa alla richiesta di "Pareri delle Associazioni di categoria.....", ed a nome del nostro Presidente Mauro De Nadai, Le allego le seguenti nostre proposte:

- accorpamento delle categorie STRUMENTI IDIOFONI E MEMBRANOFONI in una sola categoria denominata: STRUMENTI A PERCUSSIONE
- eliminare dal settore "strumenti musicali", perché non inerenti, le categorie MACCHINE PER CUCIRE E PER MAGLIERIA, CRISTALLERIE E VASELLAME e CASALINGHI
- modificare le seguenti terminologie (poco usate):
  - STRUMENTI AEROFONI in STRUMENTI A FIATO
  - STRUMENTI CORDOFONI in STRUMENTI A CORDA
  - STRUMENTI ELETTRICI in STRUMENTI ELETTRONICI
    - infatti se nel primo caso la variazione è solo verbale, nel secondo e terzo caso si evita di commettere errori; le chitarre ed i bassi elettrici, per i rivenditori, sono abitualmente inseriti negli strumenti a corda
- inserire (è una proposta) nel settore degli strumenti musicali anche le categorie:
  - PIANOFORTI ACUSTICI
  - SISTEMI PER REGISTRAZIONE AUDIO

Nella speranza di avere contribuito a soddisfare le Vostre richieste, Le porgiamo distinti saluti.

per l'Associazione MUSICA!  
Gianluigi Pezzera  
tel. 02.868680

## **ATTIVITA' COMMERCIO**

### **VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE**

#### **STUDIO TM07U**

**Codice attività:** 52.41.2 – Commercio al dettaglio di filati per maglieria e di merceria.

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate, per il 27 maggio e per il 22 giugno 2004, presso la sede della SO.SE. S.p.A, sita nei locali dell'Agenzia delle Entrate in Roma, due riunioni finalizzate a verificare la predetta idoneità del prototipo dello studio di settore TM07U.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 5 aprile 2004 con nota prot. n.63063/2004 e nelle predette riunioni sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- CONFCOMMERCIO;
- FEDERAZIONE MODA ITALIANA;
- CONFESERCENTI.

Nell'ambito delle predette riunioni e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

#### **A) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.**

La Confcommercio, con e-mail del 9 settembre 2004, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in ordine allo studio TM07U. La Confesercenti ha dato analoga comunicazione con e-mail del 10 settembre 2004.

#### **B) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TM07U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 22 ottobre 2004

Carlo Sesti

## **TOMASSETTI ROBERTA**

---

**Da:** TRIBUTARIO [TRIBUTARIO@confesercenti.it]  
**Inviato:** venerdì 10 settembre 2004 13.41  
**A:** SESTI CARLO ; TOMASSETTI ROBERTA  
**Oggetto:** I: richiesta parere Studio di Settore TM07U.



Pareri Associazioni  
Studio TM0...

Egr. Dr.

In riferimento alla richiesta di parere sullo studio di settore TM07U, la Confesercenti, che ha partecipato alle riunioni dell'Agenzia delle Entrate e della So.Se per l'evoluzione dello studio di settore in oggetto, non avendo ricevuto dalla categoria interessata osservazioni in merito da proporre, esprime parere favorevole al prototipo esaminato.

Ringraziando della gradita collaborazione, porge i migliori saluti, Valerio Serafinelli.

> -----Messaggio originale-----  
> Da: DC ACC STUDI DI SETTORE  
> [mailto:dc.acc.studisettore@agenziaentrate.it]  
> Inviato: venerdì 23 luglio 2004 9.42  
> A: Confcommercio (E-mail); Confesercenti 1 (E-mail); Confesercenti 2  
> (E-mail); Unci (E-mail)  
> Cc: SOSE - Amatori Mauro (E-mail)  
> Oggetto: richiesta parere Studio di Settore TM07U.  
>  
> <<Pareri Associazioni Studio TM07U.doc>>

**SESTI CARLO**

**Da:** Tributari - Confcommercio [tributario@confcommercio.it]

**Inviato:** giovedì 9 settembre 2004 12.35

**A:** SESTI CARLO

**Oggetto:** studi di settore TM 09A - TM 09B - TM 07U

Per il dr. SESTI

In merito agli studi di settore in oggetto, si comunica di aver contattato le nostre associazioni interessate agli stessi.

NON CI SONO OSSERVAZIONI DA RIFERIRE

Cordiali saluti

segreteria settore tributario Confcommercio

09/09/04

## ATTIVITA' COMMERCIO

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TM09A

**Codice attività:** 50.10.0 – Commercio di autoveicoli.

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate, per il 9 ed il 29 luglio 2004, presso la sede della SO.SE. S.p.A, sita nei locali dell'Agenzia delle Entrate in Roma, due riunioni finalizzate a verificare la predetta idoneità del prototipo dello studio di settore TM09A.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 3 maggio 2004 con nota prot. n.81378/2004 e nelle predette riunioni sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- CONFCOMMERCIO;
- FEDERAICPA.

Nell'ambito delle predette riunioni e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

#### **A) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.**

Con e-mail del 9 settembre 2004 la Confcommercio ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in ordine allo studio TM09A.

#### **B) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TM09A a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 29 ottobre 2004

**SESTI CARLO**

**Da:** Tributari - Confcommercio [tributario@confcommercio.it]

**Inviato:** giovedì 9 settembre 2004 12.35

**A:** SESTI CARLO

**Oggetto:** studi di settore TM 09A - TM 09B - TM 07U

Per il dr. SESTI

In merito agli studi di settore in oggetto, si comunica di aver contattato le nostre associazioni interessate agli stessi.

NON CI SONO OSSERVAZIONI DA RIFERIRE

Cordiali saluti

segreteria settore tributario Confcommercio

09/09/04

## **ATTIVITA' COMMERCIO**

### **VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE**

#### **STUDIO TM09B**

<b>Codice attività:</b> 50.40.1 – Commercio all'ingrosso e al dettaglio di motocicli e ciclomotori.
---

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate, per il 9 giugno ed il 14 luglio 2004, presso la sede della SO.SE. S.p.A, sita nei locali dell'Agenzia delle Entrate in Roma, due riunioni finalizzate a verificare la predetta idoneità del prototipo dello studio di settore TM09B.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 21 maggio 2004 con nota prot. n.94116/2004 e nelle predette riunioni sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- CONFCOMMERCIO;
- ASCOM.

Nell'ambito delle predette riunioni e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

#### **OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA.**

Con e-mail del 9 settembre 2004 la Confcommercio ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in ordine allo studio TM09B.

#### **CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TM09B a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 22 ottobre 2004

Carlo Sesti

**SESTI CARLO**

**Da:** Tributari - Confcommercio [tributario@confcommercio.it]

**Inviato:** giovedì 9 settembre 2004 12.35

**A:** SESTI CARLO

**Oggetto:** studi di settore TM 09A - TM 09B - TM 07U

Per il dr. SESTI

In merito agli studi di settore in oggetto, si comunica di aver contattato le nostre associazioni interessate agli stessi.

NON CI SONO OSSERVAZIONI DA RIFERIRE

Cordiali saluti

segreteria settore tributario Confcommercio

09/09/04

## **ATTIVITA' DEL COMMERCIO**

### **VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE**

#### **STUDIO TM10U**

**Codici attività:**

**50.30.0** - Commercio di parti e accessori di autoveicoli;

**50.40.2** - Commercio all'ingrosso e al dettaglio di pezzi di ricambio per motocicli e ciclomotori.

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni presso i locali della SO.SE. S.p.a. finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente del prototipo dello studio di settore TM10U, rispettivamente in data 03 giugno e 22 settembre 2004.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 3 maggio 2004 con nota prot. n. 81378.

Alle predette riunioni non sono intervenuti i rappresentanti Associazioni di categoria, non vi sono quindi da riportare interventi ai fini del presente verbale.

In conclusione, si rinvia alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame.

Roma 27 ottobre 2004

De Martino

## **ATTIVITA' DEL COMMERCIO**

### **VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE**

#### **STUDIO TM16U**

**Codice attività:**

**52.33.2 - Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale**

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono.

A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni presso i locali della SO.SE. S.p.A. finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TM16U, rispettivamente in data 27 settembre e 18 ottobre 2004.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 22 luglio 2004 con nota prot. n. 131289/2004, e nelle predette riunioni sono state esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A. e delle seguenti Associazioni di categoria:

- FENAPRO;
- CONFCOMMERCIO;
- CONFESERCENTI.

L'illustrazione e il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TM16U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare interventi di rilievo ai fini del presente verbale, né sono pervenute specifiche osservazioni da parte delle Associazioni di categoria interessate.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo dello studio TM16U, esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 3 gennaio 2005

Mario Scalia

**NOTA SULLO STUDIO DI SETTORE TM16U****1. Ipotesi di lavoro**

La riflessione della scrivente Federazione parte dalla constatazione che l'applicazione degli studi di settore, nel corso di periodi economici perturbati, comporta risultati fortemente divaricati sia in relazione all'ubicazione territoriale, che alla dimensione ed alle caratteristiche dell'impresa.

In sostanza ci siamo domandati se gli "studi" colgono o meno le dinamiche relative alla congruità dei ricavi ed alla coerenza patrimoniale in presenza di una situazione economica caratterizzata da una crisi congiunturale o strutturale.

In effetti, pur in presenza di poche realtà che hanno registrato incrementi di vendita, peraltro ben individuati nelle descrizioni dei "cluster", la crisi economica e di mercato ha avuto nel settore della profumeria selettiva un'influenza devastante in termini di contrazione dei ricavi e dei redditi.

In tale ipotesi uno schema giuridico costruito, nel rispetto dei dettami della legge, con l'utilizzazione dei valori medi, senza nulla togliere né alla qualità della "cluster analysis" né all'eccellente lavoro svolto dalla struttura della SO.SE. nel trattamento statistico dei dati, rischia di non cogliere tutte le informazioni sensibili che influiscono sull'obiettivo di misurazione della congruità dei ricavi e della coerenza degli indici rispetto alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle singole aziende.

Lo scopo del presente lavoro è quello di fornire ulteriori informazioni non leggibili dai questionari dei singoli operatori che, tuttavia, producono "diseconomie di sistema" che si riversano sulle gestioni delle singole micro imprese segnando inesorabilmente il loro destino economico.

**2. Situazione del mercato**

Trasformazione strutturale del settore per effetto di:

- a) affermazione delle grandi catene nazionali e regionali che sottraggono domanda ai negozi indipendenti;

- b) apertura dei grandi centri commerciali che spostano la domanda dal centro verso la periferia;
- c) democratizzazione e banalizzazione dei consumi dei cosiddetti “beni di lusso” che, di fatto, spostano la domanda dei beni con livelli di prezzo più elevati a prodotti che assolvono alla medesima funzione, ma con prezzi meno elevati;
- d) crescente divario di potere contrattuale tra i grandi produttori di marche internazionali e i piccoli profumieri indipendenti.

### 3. *Gli effetti sui margini e sui ricavi*

3.1. La nascita dei grandi gruppi nazionali e regionali avviene di norma mediante l'aggregazione sotto un'unica insegna di mini catene già esistenti e/o nell'apertura di nuovi punti nelle aree urbane commercialmente più appetibili, ovvero nei centri commerciali di nuova concezione. In questa fase dello sviluppo essi puntano ad accrescere le loro quote di mercato. Pertanto il loro primo obiettivo è la conquista della domanda, azionando tutte le leve del marketing commerciale (l'introduzione di servizi innovativi, il prezzo, la composizione dell'assortimento). In sostanza, si registra una forte pressione dell'offerta sulla domanda che abbandona progressivamente i negozi indipendenti, soprattutto quelli di vicinato ed ubicati nei piccoli centri urbani. Gli effetti più immediati riguardano sia i ricavi che i margini operativi. Da un lato assistiamo alla riduzione dei ricavi per effetto della competizione messa in atto dalle grandi catene, dall'altro si riducono i margini anche a causa del peggioramento delle condizioni di acquisto che i produttori praticano ai rivenditori. Infatti, la distribuzione di profumeria si fonda su un meccanismo premiale fortemente incentivante che favorisce, in misura più che proporzionale il raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi.

3.2. Pertanto, la riduzione delle vendite comporta un innalzamento del costo di acquisto dei prodotti e contemporaneamente il costo del venduto. Il fenomeno se accompagnato dalla riduzione del margine, così come avviene in questa fase di crisi, provoca effetti distorsivi sull'economia della gestione anche in funzione del fatto che particolari regole di marketing applicate nel settore obbligano i distributori concessionari ad acquistare predeterminati quantitativi di prodotto. Parimenti devastante sull'economia dei negozi specializzati è la riduzione dei ricavi derivante dallo spostamento della domanda dalla presenza dei centri commerciali. Qui l'elemento dominante riguarda non tanto la concorrenza nell'offerta dei servizi ma la proposta di un modello alternativo.

3.3. Ma ciò che desta maggiori preoccupazioni per il futuro del nostro settore è la caduta della percezione del valore del prodotto cosmetico. E' in atto un massiccio spostamento della domanda verso prodotti di minor valore d'uso sia per la repentina flessione del potere di acquisto registrato fra i ceti medi e dall'altro, appunto, per la diversa percezione del valore culturale del consumo dei prodotti cosmetici.

3.4. La presenza di forme distributive alternative nell'ambito della specializzazione amplia il divario del potere competitivo tra produttori di marca e piccoli distributori che vedono i margini commerciali a vantaggio delle reti nazionali e regionali. Non solo, ma le ragioni di scambio tendono a peggiorare notevolmente a

causa delle fortissime pressioni che i produttori di marca esercitano sui piccoli distributori i quali, obbligati ad acquistare prodotti che poi rimangono invenduti, sotto la minaccia di revocare la “concessione di vendita”. Ciò determina una rilevante caduta dell’indice di rotazione dello stock che impatta negativamente sulla redditività aziendale.

#### **4. Le rilevazioni statistiche e le variabili economiche relative alla distribuzione di profumeria.**

- 4.1 Esiste il fondato sospetto che la metodologia statistica per la determinazione dei ricavi basata su variabili che tengono conto dei costi sostenuti e dalle condizioni di esercizio dell’attività non riesce a cogliere fenomeni settoriali di rilevanza macroeconomica che pure esercitano un significativo effetto nella produzione di costi occulti che non trovano rappresentazione nei dati contabili ma, ciò nonostante, penalizzano i ricavi e la redditività aziendale. In particolare, per quanto riguarda il costo del venduto non c’è dubbio alcuno che esso è influenzato dalla marginalità che come abbiamo sopra osservato è a sua volta dipendente dell’andamento dei ricavi e dai vincoli di esercizio che assumono dinamiche non misurabili contabilmente. Ciò che marca la differenza è l’ampiezza della varianza delle mutazioni dei fenomeni macroeconomici e la rapidità con la quale essi impattano la gestione delle aziende.
- 4.2 Parimenti rilevante, che rappresenta peraltro una caratteristica del settore, è l’influenza esercitata nella formazione del dato statistico del valore delle rimanenze. Questo dato strutturale, già di per sé rilevante per l’ampiezza dell’offerta che caratterizza il settore (si pensi che l’offerta complessiva si fonda su circa 50 mila referenze e sulla contemporanea presenza sul mercato di circa 2 mila marchi) acquista un significato particolarmente incisivo nei cicli economici in cui la contrazione della domanda si presenta particolarmente marcata. Sicché, se da un lato ai fini degli studi di settore l’innalzamento dell’indice di rotazione dello stock e quindi la dilatazione da valore delle rimanenze svolge una funzione amplificatrice sulla misurazione dei ricavi, dall’altro l’economia aziendale subisce un vero e proprio salasso a causa degli oneri che gravano sull’incremento del valore delle rimanenze. Questo fenomeno distorsivo non solo sulla congruenza dei ricavi ma, anche e soprattutto per la determinazione del reddito, non sembra emergere con sufficiente attendibilità dal modello statistico adoperato per le risultanze degli “studi”.

#### **5. Conclusioni**

La metodologia degli studi di settore sembra caratterizzata da un modello valido per situazioni di normalità nelle quali le variabili che incidono nella formazione dei ricavi e dei redditi interagiscono e si sviluppano nell’ambito di una varianza molto vicina ai valori medi; mentre, per contro, l’affidabilità del sistema sembra messa a dura prova

laddove le situazioni di crisi, sia di carattere generale, che di carattere settoriale o di tutte e due assieme, determinano forti oscillazioni delle principali variabili attorno ai valori medi.

Ciò potrebbe determinare, ed in effetti determina, il rischio che un incremento nominale dei ricavi a fronte di una di una situazione economica stagnante, una gravissima iniquità a danno delle economie aziendali più deboli e marginali. Tale rischio potrebbe essere parzialmente eliminato attenuando la significatività delle variabili che determinano le maggiori oscillazioni, tenendo appunto conto sia dell'andamento economico generale, sia delle particolarità e diversità che si manifestano a livello territoriale.

Si arriverebbe, perciò, ad una maggiore personalizzazione degli studi di settore che consentirebbe una significativa riduzione del divario tra capacità contributiva accertabile e quella reale che, anche se non elimina del tutto le sempre possibili iniquità, per lo meno non aggiunge gravami a quelle che la congiuntura sfavorevole già di per sé penalizza.

Ciò comporta l'adozione di una metodologia che favorisce da un lato l'uscita dagli automatismi e, dall'altro, accoglie il principio della continua manutenzione degli "studi", ma anche, in sede di accertamento, di lasciare aperti spazi ad entrambe le parti per eventuali adeguamenti di carattere congiunturale.

**Milano, 10 gennaio 2005**

## ATTIVITA' DEL COMMERCIO

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TM19U

**Codici attività:**

- 51.41.1** – Commercio all'ingrosso di tessuti;
- 51.41.2** – Commercio all'ingrosso di articoli di merceria, filati e passamaneria;
- 51.41.3** – Commercio all'ingrosso di altri articoli tessili;
- 51.42.1** – Commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori;
- 51.42.3** – Commercio all'ingrosso di camicie, biancheria, maglieria e simili.

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 4 riunioni presso i locali dell'Agenzia delle Entrate, sede della SO.SE. S.p.a., finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente del prototipo dello studio di settore TM19U, rispettivamente in data 17 giugno, 15 settembre, 28 settembre e 20 ottobre 2004.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 3 maggio 2004 con nota prot. n. 81378 e nelle predette riunioni sono stati esaminati degli esempi con l'ausilio delle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- Confcommercio;
- Federazione Moda Italia.

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo, ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TM19U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma 04 gennaio 2005

Alessandro Madia

## **ATTIVITA' COMMERCIO**

### **VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE**

#### **STUDIO TM20U**

**Codice attività:** 52.47.3 – Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria, di cancelleria e fornitura per ufficio.

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni, presso i locali dell'Agenzia delle Entrate, finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TM20U rispettivamente in data 15 settembre e il 28 ottobre 2004.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 23 luglio 2004 con nota prot. n. 131673/2004 e nelle predette riunioni sono stati esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- CONFCOMMERCIO;
- CONFESERCENTI;
- FEDERCARTOLAI.

Nell'ambito delle predette riunioni e dall'esame del prototipo è emerso quanto segue:

#### **A) OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**

Non sono stati formulati rilievi né osservazioni sullo studio TM20U da parte delle Associazioni di categoria.

#### **B) CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo hanno consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TM20U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma, 04 gennaio 2005

Manuela Viselli

Ufficio: PRESIDENZA  
Prot.N 70/2004

Parma, 15/11/2004

Spett.le  
AGENZIA DELLE ENTRATE  
Direzione Centrale Accertamento  
Ufficio Studi di Settore

OGGETTO : osservazioni studi di settore TM20U - codice attività 52.47.3 - commercio al dettaglio articoli di cartoleria , di cancelleria e fornitura per ufficio.

In riferimento agli studi in oggetto nonché agli incontri di valutazione tenutisi presso SO.SE , con la presente ribadiamo che la metodologia fin ad oggi utilizzata possa trovare applicazione anche per il futuro in quanto l'analisi effettuata sul comparto è sufficientemente coerente .

Cordiali saluti.

Il Presidente  
Dr. Ugo Margini



reteria Operativa c/o Ascom Parma  
Abbeveratoio 63/a 43100 Parma  
0521/298815 fax 0521/298888

CONFIDENTIAL

## ATTIVITA' DEL COMMERCIO

### VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE

#### STUDIO TM28U

**Codici attività:**

- 52.41.1** – Commercio al dettaglio di tessuti per l'abbigliamento, l'arredamento e di biancheria per la casa;
- 52.48.C** - Commercio al dettaglio di tappeti.

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine è stata convocata n. 1 riunione presso i locali della SO.SE. S.p.a. finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente del prototipo dello studio di settore TM28U, in data 22 giugno 2004.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 3 maggio 2004 con nota prot. n. 81378 e nella predetta riunione sono stati esaminati degli esempi con l'ausilio delle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- Confcommercio;
- Federazione Moda Italia.

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo, ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TM28U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo oggetto di esame esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma 27 ottobre 2004

De Martino

**Da:** Tributari - Confcommercio [tributario@confcommercio.it]

**Inviato:** martedì 7 settembre 2004 10.19

**A:** DE MARTINO FEDERICA

**Oggetto:** studio di settore TM28U

Per la dr.ssa Demartino

In merito allo studio di settore in oggetto, si comunica che la nostra associazione non ha osservazioni da porre.

Cordiali saluti

Settore tributario confcommercio

## **ATTIVITA' DEL COMMERCIO**

### **VERBALE DELLE RIUNIONI SVOLTE CON LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA PER LA PRESENTAZIONE E LA DISCUSSIONE DEI PROTOTIPI DEGLI STUDI DI SETTORE**

#### **STUDIO TM29U**

Codici attività:

52.44.1 - Commercio al dettaglio di mobili.

52.44.A - Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in plastica.

In conformità a quanto stabilito dal protocollo d'intesa siglato con le Associazioni di Categoria in data 26 settembre 1996, l'approvazione degli studi è preceduta da una fase di confronto tendente a verificare l'idoneità degli stessi a rappresentare la realtà alla quale si riferiscono. A tal fine sono state convocate n. 2 riunioni presso l'Agenzia delle Entrate, sede della SO.SE. S.p.a., finalizzate a verificare la predetta idoneità relativamente al prototipo dello studio di settore TM29U rispettivamente in data 26 maggio e 07 luglio 2004.

I risultati della cluster analysis sono stati messi a disposizione dei partecipanti in data 05 aprile 2004 con nota prot. n. 63063/2004 e nelle predette riunioni sono state esaminati gli esempi forniti dalle stesse Associazioni.

Alle riunioni sono intervenuti i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate, della SO.SE. S.p.A e delle seguenti Associazioni di categoria:

- Confesercenti;
- Confcommercio;
- Federmobili.

#### **OSSERVAZIONI DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**

La Federmobili, con nota n.227610 del 30 dicembre 2004, nel sottolineare l'effettiva rappresentatività dello studio nei riguardi del comparto analizzato, segnala la necessità di tener conto di alcune osservazioni.

In particolare, sono state evidenziate le seguenti circostanze:

1. Riguardo alla cluster analysis, l'Associazione esprime una valutazione positiva sia con riferimento all'introduzione di nuovi cluster (ad esempio, quelli relativi ai negozi di cucine e ai negozi di poltrone e divani) che con riferimento alla eliminazione di cluster relativi a tipologie ritenute meno ricorrenti.
2. Riguardo all'indicatore di coerenza del "valore aggiunto per addetto", ne è stata apprezzata l'introduzione in sostituzione del precedente "produttività per addetto", in considerazione della sua migliore efficacia con riferimento ai diversi modelli organizzativi di impresa. Viene richiesto di precisare, nelle istruzioni del modello di dichiarazione relativo allo studio di settore in oggetto, che le spese per servizi di trasporto e montaggio presso la clientela, nonché per le lavorazioni effettuate da terzi per la modifica o l'adattamento dei mobili in consegna, debbano essere inserite, rispettivamente, tra le spese per acquisti di servizi e tra i costi per l'acquisto di merci.
3. Riguardo alla distribuzione ventifica per i vari cluster, è stata osservata positivamente l'introduzione di quattro livelli di differenziazione, con la distinzione in base alla forma giuridica (ditta individuale/società) e alla presenza o meno di personale dipendente.
4. Si richiede di modificare la descrizione del rigo relativo alla modalità organizzativa del franchising o dell'affiliazione, specificando che "la casella deve essere barrata solo qualora la modalità in questione sia effettivamente prevalente in termini di ricavi".
5. Si richiede di precisare nella consueta circolare esplicativa di quest'anno, oltre agli elementi già previsti in linea generale per tutte le imprese, quelli già riconosciuti, per le predette attività, nella precedente circolare 58/E del 27 giugno 2002 ed in particolare:
  - elevata presenza di fatturato da mobili per ufficio, alberghi e residences, (contract), per i quali la percentuale di ricavo è variabile e può essere anche molto bassa;
  - la presenza, nello stesso bacino di utenza, di negozi gestiti da grossissimi operatori del settore che schiacciano la redditività del piccolo operatore che da un lato non può applicare i ricarichi corretti e dall'altro subisce una sottrazione di clientela potenziale;
  - il modello organizzativo attuale è fortemente orientato alla prestazione di servizi di consulenza, progettazione d'interni e decorazione che richiedono percentuali di ricarico molto elevate e ciò può determinare notevoli differenze rispetto alle imprese che si trovano in situazioni di difficoltà generali di mercato e che non sempre possono applicare i ricarichi previsti dalla procedura;
  - relativamente al comparto cucine e alle "svendite" degli articoli che costituiscono il "magazzino expo" si verifica la necessità di rinnovare spesso ed in fretta la gamma dei prodotti esposti in tempi brevissimi, questo riduce il ricarico medio sulle vendite, in misura tanto maggiore, quanto più è limitato il fatturato rispetto al magazzino expo. Il rinnovo viene normalmente effettuato in una percentuale che varia dal 20 % al 33 % del totale di ogni esercizio, con una rotazione completa da 3 a 5 esercizi, situazioni particolari come la "messa a norma" dei locali per sicurezza ed igiene possono accelerare la rotazione delle campionature che riducono il carico medio sulle vendite. Queste situazioni, nel vecchio studio segnalate nel rigo Z02, si richiede ora di trasferirle nel quadro X e di utilizzarle come correttivo delle risultanze dello studio di settore stesso;

- Relativamente all'indice di rotazione del magazzino si richiede di mantenere anche nella nuova circolare, la precisazione che può essere influenzato da variazioni casuali e non prevedibili del magazzino clienti, collegate essenzialmente alla tempistica di approvvigionamento ed alla possibilità che, causa soprattutto le festività di fine anno, non sia possibile completare le consegne previste.
6. Dalla simulazione effettuata, utilizzando il prototipo presentato nelle predette riunioni e con gli esempi forniti per i vari contribuenti, è emerso che il presente studio in revisione individua un intervallo di confidenza abbastanza "stretto" rispetto a quello relativo al precedente studio. Se la riduzione dell'intervallo di confidenza significa che il modello riesce con migliore approssimazione a cogliere l'effettiva realtà sottostante, con conseguente minore errore statistico, sarebbe opportuno prevedere la possibilità di collocarsi all'interno dell'intervallo di confidenza, senza porre a carico dell'impresa l'inversione dell'onere della prova, così come attualmente previsto, e senza conseguente automatica applicazione del ricavo puntuale allorquando tale prova fosse dagli uffici ritenuta non soddisfacente.

## **OSSERVAZIONI DELL' AGENZIA DELLE ENTRATE**

Per quanto riguarda le osservazioni riportate, l'Agenzia fa presente che:

1. Con riferimento al punto 2, non si ritiene necessario inserire ulteriori precisazioni nelle istruzioni ai modelli relativi ai dati studi di settore in quanto dette informazioni sono già previste nel quadro F del modello stesso.
2. Con riferimento al punto 4, si accoglie la richiesta. Pertanto, è stato precisato, nelle istruzioni del nuovo modello, che la casella, relativa al franchising/affiliazione, deve essere barrata solo qualora la modalità in questione sia effettivamente prevalente in termini di ricavi.
3. Con riferimento al punto 5, l'Agenzia valuterà le richieste al fine di inserirle nella circolare di prossima emanazione.  
Per ciò che riguarda invece, la richiesta di un correttivo derivato dalle informazioni del rigo Z02, si ritiene che il nuovo studio revisionato riesca a cogliere anche tale situazione in quanto già previsto nella nuova elaborazione dello studio in oggetto.
4. Con riferimento infine al punto 6 si ribadisce la posizione dell'Agenzia in merito alla congruità già ben esplicitata nella circolare 110/E del 21 maggio 1999 che al punto 6.4 precisa che: "l'adeguamento va effettuato tenendo conto del valore che nell'applicazione GE.RI.CO. viene indicato quale ricavo di riferimento puntuale. I contribuenti, se ritengono che vi sia motivo, possono collocarsi, anche in caso di adeguamento, all'interno dell'intervallo di confidenza".  
Nella circolare 148/E del 5 luglio 1999, al punto 5.1, viene ulteriormente precisato che: "in sede di controllo dell'applicazione degli studi di settore l'amministrazione finanziaria in caso di adeguamento all'interno dell'intervallo tra ricavo minimo e ricavo congruo, fermo restando che si tratta, comunque, di un ricavo "possibile", potrà verificare e quindi chiedere al contribuente di giustificare per quali motivi abbia ritenuto di adeguarsi a un livello di ricavi inferiore a quello di riferimento puntuale".

## **CONSIDERAZIONI FINALI**

L'illustrazione ed il successivo esame del prototipo ha consentito di verificare la sostanziale idoneità dello studio TM29U a rappresentare le effettive modalità operative e l'ambiente economico nel quale operano le imprese del settore.

Non vi sono da riportare altri interventi di rilievo ai fini del presente verbale.

In conclusione, i partecipanti, concordano nel rinviare alla Commissione degli esperti, per il relativo parere, il prototipo dello studio TM29U esprimendo un sostanziale giudizio positivo.

Roma 03 gennaio 2005.

Federica De Martino

# Federmobili

FEDERAZIONE NAZIONALE COMMERCianti MOBILI E ARREDAMENTO

Osservazioni da inserire nel parere dell'Associazione di categoria al fine della validazione dello studio di settore TM29U (evoluzione dello studio SM29U).

## 1) CLUSTER ANALYSIS

Commento: quanto operato da SOSE relativamente alla rideterminazione dei clusters è da valutare positivamente. In particolare è sicuramente importante l'inserimento del cluster relativo ai negozi di cucine che prima era assente. Allo stesso modo non disturba l'eliminazione di alcune tipologie poco ricorrenti ovvero troppo generiche che ha consentito di creare ulteriori clusters più significativi come i negozi di poltroni e divani.

Richiesta: nessuna.

## 2) MODELLO STATISTICO

**Commento: dal confronto con i responsabili SOSE sono emerse le seguenti novità/problematiche:**

**a) l'indicatore di coerenza denominato "produttività per addetto" è stato sostituito dal nuovo indicatore denominato "valore aggiunto per addetto". Questo è da valutare positivamente in quanto tale nuovo indicatore dovrebbe permettere di evitare che l'utilizzo di un diverso modello organizzativo di impresa (terziarizzazione dei servizi di consegna e/o montaggio) possa portare a risultati di non coerenza quali l'eccessiva produttività per addetto.**

**b) la distribuzione ventifica all'interno dei cluster è stata divisa in quattro ulteriori livelli (ditta individuale/società – con dipendenti/senza dipendenti) al fine di cogliere meglio le naturali diversità esistenti fra i vari modelli organizzativi. Anche questo rappresenta un fattore positivo.**

**c) è stato rilevato che il software, allorchando si barra la casella D32, colloca automaticamente e per il 100% il contribuente nel cluster 4 (negozi affiliati a catene di**

**franchising); questo non è corretto in quanto può capitare che l'affiliazione in franchising avvenga solo parzialmente ovvero solo per uno su più punti vendita posseduti.**

**Richieste:**

**relativamente al punto a): sarebbe opportuno precisare nelle istruzioni alla compilazione degli studi di settore che i servizi di trasporto e montaggio dei mobili presso la clientela finale vanno considerati fra le spese per acquisti di servizi (indicando inoltre fra le spese per acquisto merci le lavorazioni effettuate da terzi per la modifica o l'adattamento dei mobili in consegna).**

**relativamente al punto b): nessuna.**

**relativamente al punto c): correggere il software ovvero prevedere nelle istruzioni che la casella D32 venga barrata solo qualora la modalità in franchising sia effettivamente prevalente.**

3) VALUTAZIONE DI CONGRUITA': ELEMENTI E SITUAZIONI PARTICOLARI A GIUSTIFICAZIONE DI POSSIBILI SCOSTAMENTI.

Richiesta: mantenimento in sede di circolare esplicativa alla revisione dello studio di settore, oltre agli elementi già previsti in linea generale per tutte le imprese, degli elementi e situazioni particolari che possono giustificare l'incongruità segnalata da "Gerico" e che già erano stati inseriti nella precedente circolare 58/E del 27 giugno 2002.

In particolare erano già stati riconosciuti:

- l'elevata presenza di fatturato derivante da mobili per ufficio, alberghi, residences (c.d. "contract") per il quale la percentuale di ricarico è estremamente variabile e può anche essere molto bassa per determinate tipologie di vendita;
- la presenza, nello stesso bacino di utenza, di negozi di franchising di mobili imbottiti ovvero di grandi spazi di vendita gestiti da grossissimi operatori del settore, entrambi molto aggressivi sotto il profilo prezzi/pubblicità; tali situazioni di mercato schiacciano la redditività del piccolo operatore che da un lato non può applicare i ricarichi corretti e dall'altro soffre per la sottrazione di potenziale clientela;
- il fatto che il modello organizzativo attuale è fortemente orientato alla prestazione di servizi di consulenza, progettazione d'interni e decorazione che richiedono percentuali di ricarico molto elevate e che tale connotazione può determinare notevoli differenze

rispetto alle imprese che si trovano in situazioni di difficoltà generali di mercato e che non sempre possono applicare i ricarichi necessari e previsti dalla procedura

- il fatto che, con riferimento alle "svendite" degli articoli che costituiscono il "magazzino expo", si verifica spesso la necessità per l'imprenditore di liberare i locali per effettuare il rinnovo straordinario delle aree espositive o per l'adeguamento degli stessi alle norme di sicurezza e di igiene. In particolare, relativamente al comparto cucine, è frequente l'esigenza di rinnovamento della gamma dei prodotti che impone la liquidazione dell'intero magazzino in tempi brevissimi. Questi fattori, comportano riduzioni del ricarico medio sulle vendite, in misura tanto maggiore, quanto più è limitato il fatturato rispetto al magazzino expo.

#### **4) VALUTAZIONE DI CONGRUITA': PRESENZA ECCEZIONALE NELL'ESERCIZIO DI "SVENDITE" SU MAGAZZINO EXPO IN MISURA MAGGIORE RISPETTO ALL'ORDINARIO.**

Commento: come già espresso in occasione della prima validazione dello studio di settore è evidente come nel settore del commercio al dettaglio di mobili il rinnovo del c.d. "magazzino expo" viene normalmente effettuato per una percentuale che varia dal 20% al 33% circa del totale ogni esercizio, con una rotazione completa delle campionature in un periodo che può quindi variare da 3 a 5 esercizi. L'incidenza di questa rotazione normale è già stata considerata nelle funzioni di regressione calcolate dalla SOGEI e quindi lo studio di settore già ne dovrebbe già tenere conto. Vi possono però essere delle situazioni, che accadono anche con una certa frequenza, nelle quali la rotazione delle campionature subisce una violenta accelerazione:

- in tutti i comparti: collegata con la necessità di "svuotare" i locali per poter effettuare il loro rinnovo o la loro "messa a norma" in relazioni a norme di sicurezza o di igiene;
- particolarmente nel comparto delle cucine: collegata alla "spinta" del fornitore che, a seguito del rinnovo della gamma dei prodotti, di fatto impone, anche grazie ad incentivi quali l'allestimento a costo zero degli spazi espositivi, la liquidazione dell'intero magazzino expo in tempi brevissimi.

Tali situazioni comportano, per l'esercizio in cui si verificano, riduzioni del ricarico medio sulle vendite il quale si abbassa in misura maggiore tanto più limitato è il volume delle vendite rispetto al fatturato, con conseguente distorsione del risultato degli studi di settore

Richiesta: nella circolare 58/E questo aspetto è già stato affrontato con indicazioni agli Uffici periferici di tenere conto di eventi particolari in relazione a tale fattispecie. Sarebbe però opportuno che il modello statistico potesse prevedere una riduzione dei ricavi puntuale in

presenza di una percentuale dei ricavi derivanti dalla svendita di campionature superiore a quella fisiologica e più sopra indicata. I dati sono finora stati indicati al rigo Z02 che potrebbe essere trasfuso a tali fini nel quadro X.

5) INDICATORI DI COERENZA – ROTAZIONE DEL MAGAZZINO: PRESENZA DI POSSIBILI CASUALITA' COLLEGATE ALLA DINAMICA DEL MAGAZZINO CLIENTI.

Commento: già nella citata circolare 58/E è stato precisato che l'indice di rotazione del magazzino può essere influenzato da variazioni casuali e non prevedibili del magazzino clienti, collegate essenzialmente alla tempistica di approvvigionamento ed alla possibilità che, causa soprattutto le festività di fine anno, non sia possibile completare le consegne previste.

Richiesta: mantenere anche nella nuova circolare le precisazioni di cui sopra al fine di evitare contestazioni su un punto ampiamente privo di criticità.

## **6) CONSIDERAZIONI FINALI.**

Dalla simulazione effettuata utilizzando per vari contribuenti il nuovo modello software, è emerso che lo stesso riduce di molto l'intervallo di confidenza rispetto a quanto accadeva con il vecchio modello. Allo stesso modo, anche a seguito degli effetti di adeguamento dei contribuenti sul ricavo puntuale per l'anno 2002, il predetto ricavo puntuale tende, salvo che per casi sporadici (o per i negozi di cucine che hanno ora il loro cluster) ad aumentare di qualche punto percentuale.

Come già espresso verbalmente, se la riduzione dell'intervallo di confidenza significa che il modello riesce con migliore approssimazione a cogliere l'effettiva realtà sottostante con conseguente minore errore statistico, sarebbe estremamente opportuno che potesse essere stabilito, per gli studi di settore oggetto di evoluzione, la possibilità per l'impresa di collocarsi ovunque all'interno dell'intervallo di confidenza, senza porre a carico dell'impresa l'inversione dell'onere della prova così come attualmente previsto e senza conseguente automatica applicazione del ricavo puntuale allorquando tale prova fosse dagli uffici ritenuta non soddisfacente. In tal modo si eliminerebbe una distorsione attualmente prevista per Legge con la quale l'errore statistico è quasi automaticamente trasformato in evasione di imposta; tale distorsione, se parzialmente giustificata in studi di settore di prima applicazione caratterizzati da ampi intervalli di confidenza, non può più essere giustificata in presenza di studi perfezionati e nei quali gli intervalli di confidenza mostrano ampiezze non superiori all'1-2%.

## Allegato n.1

### COMMISSIONE DEGLI ESPERTI PARERE SUGLI STUDI DI SETTORE ESAMINATI NELLA RIUNIONE DEL

6 Novembre 2003

In data 6 Novembre 2003, in Roma, Via Carucci n. 71, si è riunita la Commissione degli esperti istituita ai sensi dell'art. 10 comma 7, della legge 8 maggio 1998 n. 146, che ha il compito di esprimere un parere, obbligatorio ma non vincolante, in merito all'idoneità degli studi di settore a rappresentare le varie realtà economiche esaminate. Allo stato attuale, con riferimento ad ognuna delle annualità impositive interessate, la Commissione ha già provveduto ad esprimere tale parere relativamente a:

- 45 studi in data 18 marzo 1999 (compresa la prima versione dello studio di settore SG68U, applicabile fino al periodo d'imposta 2000);
- 24 studi in data 7 dicembre 1999;
- 17 studi in data 3 febbraio 2000 (compresa la prima versione degli studi di settore SD13U e SG69A/B/C/D/E, applicabili fino al periodo d'imposta 2001);
- 18 studi in data 22 novembre 2000;
- 25 studi in data 8 febbraio 2001;
- 26 studi in data 22 novembre 2001;
- 14 studi in data 7 febbraio 2002 (compresa l'evoluzione dello studio di settore SG68U, applicabile a decorrere dal periodo d'imposta 2001);
- 20 studi in data 6 novembre 2002 (compresa l'evoluzione dello studio di settore SD13U, applicabile a decorrere dal periodo d'imposta 2002);
- 20 studi in data 13 febbraio 2003 (compresa l'evoluzione dello studio di settore SG69U, applicabile a decorrere dal periodo d'imposta 2002).

Nella riunione odierna sono presi in considerazione ulteriori 17 studi.

Alla riunione sono intervenuti i componenti della Commissione indicati nell'allegato 1.

L'analisi dei prototipi predisposti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei dati forniti dai contribuenti con gli appositi questionari è stata effettuata dai sottogruppi che compongono la Commissione degli esperti. Tali analisi si sono avvalse dei dati forniti dalle Associazioni di categoria, alle quali è stato restituito il flusso delle elaborazioni relative a numerosi casi anonimi che hanno consentito di effettuare approfondite valutazioni e di esprimere puntuali osservazioni in merito alle risultanze dei singoli studi. Ciascun sottogruppo ha fatto pervenire le proprie relazioni al Comitato di presidenza, che ha provveduto a sintetizzarle in un verbale trasmesso a tutti i componenti della Commissione.

Dall'esame dei prototipi presentati è derivato un parere sostanzialmente favorevole a tutti gli studi analizzati, unitamente alle osservazioni sia di carattere generale, sia di carattere specifico che l'Amministrazione finanziaria dovrà tenere presenti in ambito applicativo.

Preliminarmente la Commissione degli esperti ha espresso i propri pareri relativamente alle considerazioni ed alle proposte enunciate dall'Osservatorio Provinciale di Aosta e dall'Osservatorio provinciale di Frosinone in merito all'applicazione degli studi SG44U – Alberghi e motel ed SG65U – Affittacamere, case per vacanze. La Commissione degli esperti ha

ricosciuto valide le argomentazioni addotte dagli Osservatori ed ha recepito le proposte di modifica da essi avanzate, volte a realizzare in tempi brevi l'evoluzione degli studi di settore relativi alle attività turistico-alberghiere e l'aggiornamento del criterio della territorialità.

I pareri espressi dalla Commissione degli esperti, unitamente alle relazioni dell'Osservatorio di Aosta e dell'Osservatorio di Frosinone, sono stati allegati in appendice alla documentazione fornita alla Commissione degli esperti per la validazione degli studi.

## **1. Considerazioni relative al settore delle manifatture**

### **1.1. Relazione sullo studio di settore SD39U**

**24.12.0 - Fabbricazione di coloranti e pigmenti;**

**24.30.0 - Fabbricazione di pitture, vernici e smalti, inchiostri da stampa e mastici.**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: SD39U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

### **1.2. Relazione sullo studio di settore SD40U**

**31.10.1 - Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici;**

**31.10.2 - Lavori di impianto tecnico di motori, generatori e trasformatori elettrici;**

**31.20.1 - Fabbricazione di apparecchiature per la distribuzione ed il controllo dell'elettricità;**

**31.20.2 - Installazione di apparecchiature di protezione, di manovra e controllo;**

**31.30.0 - Fabbricazione di fili e cavi isolati;**

**31.40.0 - Fabbricazione di accumulatori, pile e batterie di pile;**

**31.61.0 - Fabbricazione di apparecchi elettrici per motori e veicoli n.c.a.;**

**31.62.1 - Fabbricazione di altri apparecchi elettrici n.c.a. (comprese parti staccate ed accessori).**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: SD40U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- i dati contenuti nei questionari che hanno formato la base per l'elaborazione dello studio SD40U si riferiscono al periodo d'imposta 2000, anno in cui il settore manifatturiero non aveva ancora risentito di congiunture economiche sfavorevoli che si sono verificate negli anni successivi; l'attuale congiuntura economica negativa, che interessa anche molti altri settori dell'economia, ha determinato un generalizzato aumento della concorrenza tra le imprese del settore, che hanno subito, di conseguenza, una contrazione dei volumi di fatturato e dell'utile d'esercizio;

- è stato richiesto di evidenziare maggiormente le differenze fra le imprese che operano specificamente per l'industria manifatturiera e quelle che lavorano per l'industria edile;
- infine è stata avanzata la richiesta di unificare lo studio di settore SD40U con l'SD41U, anch'esso allo stato attuale in approvazione, che riguarda le imprese di fabbricazione e riparazione di apparecchi elettrici e lavori di impianti tecnici, in quanto dall'analisi degli esempi valutati emergerebbe che alcune imprese che svolgono le attività comprese nello studio SD40 svolgerebbero anche altre attività relative allo studio SD41U.

Per quanto riguarda le osservazioni riportate, l'Agenzia fa presente che:

- ❖ con riferimento alla segnalazione relativa alla fase di congiuntura economica sfavorevole in cui versano alcuni settori economici, l'Agenzia delle Entrate prende atto delle osservazioni formulate. Le stesse saranno tenute in considerazione e valutate per l'eventuale azione degli uffici nello svolgimento dell'attività accertatrice.
- ❖ al fine di facilitare la corretta indicazione dell'attività esercitata, nelle istruzioni ai modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, provvederà a sottolineare le differenze strutturali tra l'attività dei soggetti che operano prevalentemente per l'industria manifatturiera, rispetto all'attività di coloro che invece lavorano per l'industria edile.

### **1.3. Relazione sullo studio di settore SD41U**

- 30.01.0 - Fabbricazione di macchine per ufficio (esclusa la riparazione cfr 72.5);**
- 30.02.0 - Fabbricazione di elaboratori, sistemi ed altre apparecchiature per l'informatica ( esclusa riparazione cfr.72.5);**
- 31.62.2 - Lavori di impianto tecnico: montaggio e riparazione di impianti di apparecchiature elettriche ed elettroniche effettuato da parte di ditte non costruttrici (escluse le installazioni elettriche per l'edilizia incluse nella 45.31);**
- 32.10.0 - Fabbricazione di tubi e valvole elettronici e di altri componenti elettronici;**
- 32.20.1 - Fabbricazione o montaggio di apparecchi trasmettenti radio televisivi, comprese le telecamere e apparecchi elettroacustici, parti e pezzi staccati;**
- 32.20.2 - Fabbricazione di apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni, compreso il montaggio da parte delle imprese costruttrici;**
- 32.20.3 - Riparazione di apparecchi elettrici ed elettronici, impianti radiotelevisivi e di amplificazione sonora;**
- 32.30.0 - Fabbricazione di apparecchi riceventi per la radiodiffusione e la televisione, di apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono o dell'immagine e di prodotti connessi;**
- 33.10.1 - Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (comprese parti staccate ed accessori);**
- 33.20.1 - Costruzione di apparecchi di misura elettrici ed elettronici (comprese parti staccate ed accessori);**
- 33.20.2 - Costruzione di contatori per gas, acqua ed altri liquidi, di apparecchi di misura, controllo e regolazione (comprese parti staccate ed accessori);**
- 33.20.3 - Costruzione di strumenti per navigazione, idrologia, geofisica e meteorologia;**
- 33.20.4 - Costruzione di strumenti per disegno e calcolo; di strumenti di misura dimensionale di precisione; di bilance analitiche di precisione; di apparecchi**

- per laboratorio e di materiale didattico; costruzione di altri apparecchi e strumenti di precisione (comprese parti staccate ed accessori);**
- 33.20.5 - Riparazione di strumenti scientifici e di precisione (esclusi quelli ottici);**
- 33.30.0 - Fabbricazione di apparecchiature per il controllo dei processi industriali;**
- 33.50.0 - Fabbricazione di orologi.**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: SD41U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le medesime osservazioni relative allo studio SD40U, che, pertanto, devono considerarsi valide e applicabili anche per lo studio di settore SD41U.

#### **1.4. Relazione sullo studio di settore SD42U**

- 33.40.3 - Fabbricazione di elementi ottici, compresa la fabbricazione di fibre ottiche non individualmente inguainate;**
- 33.40.4 - Fabbricazione di lenti e strumenti ottici di precisione;**
- 33.40.5 - Fabbricazione di apparecchiature fotografiche e cinematografiche;**
- 33.40.6 - Riparazione di strumenti ottici e fotocinematografici.**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: SD42U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

#### **1.5. Relazione sullo studio di settore SD43U**

- 33.10.2 - Fabbricazione di apparecchi medicali per diagnosi; di materiale medico-chirurgico e veterinario; di apparecchi e strumenti per odontoiatria (comprese parti staccate ed accessori);**
- 33.10.4 - Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed ausili.**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: SD43U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- il prototipo è rappresentativo della realtà economico-produttiva del settore. La CNA ANIM, Associazione Nazionale Impiantisti Manutentori, ha però osservato che le aziende produttrici di apparecchiature per il settore delle emodialisi possono risultare non congrue, in quanto realizzano ricavi più contenuti – a fronte degli elevati costi che devono sostenere – rispetto alle imprese che realizzano apparecchiature avanzate per il settore della cardiocirurgia;
- è stato inoltre suggerito di richiedere più specificamente, nell'eventuale quadro Z del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, la diversa tipologia di macchinari prodotti dalle aziende.

#### **1.6. Relazione sullo studio di settore SD44U**

- 34.30.0 - Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e per loro motori;**
- 35.41.2 - Costruzione di accessori e pezzi staccati per motocicli, ciclomotori e per loro motori;**
- 35.42.2 - Costruzione di accessori e pezzi staccati di biciclette.**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: SD44U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

## **2. Considerazioni relative al settore dei servizi**

### **2.1. Relazione sullo studio di settore SG41U**

#### **74.13.0 - Studi di mercato e sondaggi di opinione**

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore SG41U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

### **2.2. Relazione sullo studio di settore SG95U**

#### **93.04.01 - Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali);**

#### **93.04.02 - Stabilimenti idropinici ed idrotermali.**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: SG95U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

La Federterme, con nota del 22 ottobre 2003 prot. n. 170764, ha avanzato la richiesta che, in sede di formulazione della circolare, fossero fornite talune indicazioni agli Uffici periferici che si trovano in concreto a svolgere l'attività di accertamento. In particolare, con riferimento alla valutazione del parametro relativo all'ampiezza dei locali destinati all'attività, la citata associazione ha evidenziato che in tutti gli stabilimenti termali esistono grandi spazi (parchi, giardini, sala d'attesa, sala per reazione) i quali, in realtà, non sono direttamente utilizzati per fini produttivi. Inoltre, alcuni di essi, come ad esempio i locali destinati alla manutenzione del fango (voce B19), sono scarsamente influenti ai fini dei volumi dell'attività produttiva, mentre il numero di altri locali, come ad esempio le sale di attesa e di reazione (B22), i camerini per fanghi e le postazioni per inalazioni, sono spesso adeguati ai volumi di attività antecedenti il consistente ridimensionamento dell'andamento economico del settore conseguente alla crisi dei primi anni 90. Infine, l'associazione ritiene che un'attenzione particolare debba essere riservata all'incidenza del fattore lavoro, che risulta in questo settore largamente diversificato in riferimento alla diversa

tipologia di cura erogata, e pertanto l'incidenza media del costo del lavoro dovrebbe essere calcolata nell'ambito di ciascuna terapia erogata.

In merito alle osservazioni prodotte dalla Federterme relativamente al parametro dell'ampiezza dei locali destinati all'attività, si fa presente che:

❖ il dato richiesto al rigo B19 del questionario (Mq di locali destinati alla manutenzione del fango) è stato utilizzato per identificare, insieme naturalmente ad altri elementi, il tipo di attività svolta. Questa informazione pertanto è stata utilizzata come variabile nell'analisi discriminante per la costruzione dei gruppi omogenei (cluster), che ha individuato uno specifico cluster degli stabilimenti termali, ma non è stata utilizzata nella funzione di regressione per la determinazione della stima dei ricavi;

❖ per quanto concerne, invece, il dato richiesto al rigo B24 (erroneamente indicato dall'associazione al rigo B22) del questionario (Mq di locali destinati esclusivamente a sale d'attesa e di reazione), il dato richiesto al rigo B26 del questionario (Mq di giardino/parco termale) e, infine, i dati richiesti al rigo I2 (Postazioni per inalazioni individuali) e I3 del questionario (Postazioni per inalazioni in ambiente), essi sono stati utilizzati soltanto come elementi descrittivi dei cluster e non sono pertanto risultati discriminanti per la determinazione dei cluster stessi e neppure sono stati utilizzati nella funzione di regressione;

❖ con riguardo, infine, al dato richiesto al rigo B27 del questionario (Numero di camerini per fanghi), questa informazione costituisce una delle variabili del questionario che, non utilizzata nella costruzione dello studio perché ritenuta elemento non caratterizzante, è stata eliminata dal modello per la comunicazione dei dati per l'applicazione degli studi di settore;

❖ per quanto concerne l'incidenza del fattore lavoro, si sottolinea che tale elemento assume un rilievo limitato e circoscritto ai soli ricavi derivanti da prestazioni erogate non in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. Si fa presente inoltre che, nella fase di predisposizione del questionario, fu scelto, d'accordo con le Associazioni di categoria, di prevedere un unico rigo in cui indicare tutte le tipologie di cure termali erogate (rigo G5), senza provvedere ad una distinzione analitica delle terapie effettuate, al fine di evitare un non necessario appesantimento del questionario.

Il dottor Favilli, con riferimento a quest'ultima osservazione, propone di valutare, d'accordo con l'associazione di categoria Federterme, la possibilità di richiedere ai contribuenti ulteriori informazioni in merito all'incidenza del fattore lavoro attraverso la predisposizione di appositi rigi da inserire nel quadro Z o in altri quadri del modello.

### **3. Considerazioni relative al settore del commercio**

#### **3.1. Relazione sullo studio di settore SM41U**

##### **51.64.1 - Commercio all'ingrosso di macchine per scrivere e da calcolo;**

##### **51.64.2 - Commercio all'ingrosso di attrezzature per ufficio (esclusi i mobili).**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: SM41U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole ed è stata formulata l'osservazione che può essere così sintetizzata:

la Confcommercio, con nota del 23 ottobre 2003, prot. n. 171377, ha sottolineato la necessità di tenere conto, nell'ambito dell'attività di accertamento, delle possibili criticità del mercato di riferimento degli operatori del settore.

L'Agenzia ha preso atto del rilievo formulato dall'Associazione e si è impegnata a segnalare il problema agli Uffici.

Il dott. Vento, rappresentante della Confcommercio, con riferimento a questa osservazione, ha evidenziato le difficoltà nelle quali possono incorrere le imprese che esercitano il commercio di "monoprodotti".

### **3.2. Relazione sullo studio di settore SM47U**

#### **52.48.8 - Commercio al dettaglio di natanti ed accessori**

##### **52.48.A - Commercio al dettaglio di forniture di bordo.**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: SG47U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

### **3.3. RELAZIONE SULLO STUDIO DI SETTORE SM80U**

#### **50.50.A - Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione;**

##### **50.50.B - Vendita al dettaglio di carburanti per autotrazione con annessa stazione di servizio.**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: SM80U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- risulta anomalo il ricavo finale degli impianti di distribuzione di carburante con un erogato relativamente basso (intorno a litri 500.000 annui) con bassi volumi di vendita di accessori auto, mercato che come è noto è in forte contrazione nella rete carburanti. Nello specifico, il ricavo dichiarato, ormai consolidato nel tempo, risulta essere fuori parametro o, nella migliore delle ipotesi, all'interno della forbice del ricavo finale individuato dallo studio di settore stesso. Si teme che le variabili inserite per lo sviluppo del sistema individuino un ricavo presunto, in riferimento alla superficie destinata alla vendita di accessori, troppo elevato, portando all'erronea valutazione complessiva dei ricavi;

- per gli impianti senza attività collaterali, con un erogato superiore a litri 1.000.000 su base annua (o di poco inferiore) e con ridotte vendite di accessori, le elaborazioni degli esempi hanno evidenziato una notevole differenza tra il ricavo finale ed il dichiarato, ormai consolidato, che non trova evidenti giustificazioni e che rischia di esporre le gestioni ad immediate verifiche. Da analisi delle associazioni, risulterebbe singolare la classificazione del punto vendita all'interno dei cluster. Infatti, delle undici classificazioni indicate dall'Agenzia delle Entrate, soltanto due sono prive di attività collaterali, condizionando la valutazione dei punti vendita sopra citati in parametri troppo rigidi. Si precisa, inoltre, che nelle stazioni di rifornimento gli impianti dispongono di un adeguato piazzale anche per svolgere le attività di vendita di accessori, mentre

nei chioschi non esiste una sede propria, e di conseguenza la possibilità di vendita di accessori diventa minima e difficoltosa. In tale quadro, pertanto, si ritiene che non possa essere preso ad esempio il solo erogato dei prodotti petroliferi commercializzati, ma sia necessario inserire una variabile che consideri la struttura del punto vendita. In alternativa, le associazioni chiedono che sia diminuita la forbice del venduto tra chioschi e stazioni di rifornimento.

Per quanto riguarda le osservazioni sopra riportate, l’Agenzia fa presente che:

- ❖ la superficie destinata alla vendita di accessori, non essendo una variabile utilizzata nelle funzioni di regressione, non ha influenza sulla stima del ricavo;
- ❖ la “cluster analysis” individua i gruppi omogenei sulla base delle informazioni strutturali presenti nel questionario. La caratteristica della “dimensionalità” di un’impresa del settore e, di conseguenza, l’assegnazione ai gruppi omogenei viene individuata sulla base di diverse informazioni strutturali, quali le superfici utilizzate per lo svolgimento dell’attività, i volumi di erogato, la dotazione strumentale. In un procedimento di “clustering” di tipo multidimensionale, quale quello adottato, l’omogeneità dei gruppi deve essere interpretata, non tanto in rapporto alle caratteristiche delle singole variabili, quanto in funzione delle principali interrelazioni esistenti tra le variabili strutturali che contraddistinguono il gruppo stesso e che concorrono a definirne il profilo.

In termini di congruità, il confronto tra i risultati dell’applicazione dello studio di settore tra i diversi cluster individuati è metodologicamente “non corretto”. Va comunque sottolineato che la forbice segnalata nelle osservazioni delle associazioni si annulla se tale confronto viene effettuato sul ricavo minimo.

### **3.4. Relazione sullo studio di settore SM81U**

**51.51.1 - Commercio all’ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti;**

**51.51.2 - Commercio all’ingrosso di combustibili solidi;**

**51.51.3 - Commercio all’ingrosso despecializzato di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati (inclusi oli e grassi lubrificanti).**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: SM81U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

### **3.5. Relazione sullo studio di settore SM82U**

**51.52.1 - Commercio all’ingrosso di metalli ferrosi semilavorati;**

**51.52.2 - Commercio all’ingrosso di minerali metalliferi;**

**51.52.3 - Commercio all’ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati;**

**51.52.4 - Commercio all’ingrosso despecializzato di metalli e minerali metalliferi.**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: SM82U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate alcune osservazioni, che possono essere così sintetizzate:

- la rotazione del magazzino è strettamente legata alla tipologia di prodotti che vengono commercializzati. In alcuni casi sono tenuti in magazzino particolari prodotti, diversi da quelli commercializzati prevalentemente dall'azienda, esclusivamente "per servizio", ossia per poter soddisfare le eventuali richieste di determinati clienti. In tale ipotesi, l'indice di rotazione potrebbe risultare basso proprio a causa della presenza di detti beni;
- sono molto importanti i costi di lavorazione e di trasformazione, a causa della loro incidenza sia sul costo del venduto sia sulla rotazione di magazzino;
- i contratti di materia prima sono strettamente legati all'oscillazione ufficiale del prezzo dei metalli, che, oltre ad essere imprevedibile, può condizionare in modo consistente l'operatività aziendale;
- si evidenzia la necessità di aggiungere nel modello SM82U due prodotti nell'ambito della tipologia dell'offerta:
  - le macchine per la lavorazione dei profilati;
  - gli accessori per la serramentistica.

Per quanto riguarda le osservazioni riportate, l'Agenzia fa presente che:

- ❖ l'indice di rotazione del magazzino potrebbe essere influenzato dalla numerosa presenza di prodotti collaterali, rispetto a quelli tipici dell'impresa, acquistati per soddisfare esigenze complementari della clientela. Tale circostanza potrebbe giustificare un'eventuale incoerenza dell'indice di rotazione del magazzino;
  - ❖ l'importanza dei costi di lavorazione e dei costi di trasformazione è stata colta dallo studio di settore in esame. In particolare, tali costi sono risultati significativi nella definizione delle funzioni di ricavo;
  - ❖ il settore è caratterizzato dal fenomeno della c.d. vendita sulla base delle condizioni di riacquisto. Si tratta di un sistema basato sull'oscillazione del prezzo dei metalli, fattore estremamente variabile, soprattutto per quanto concerne il mercato del rame e dell'alluminio.
- Attraverso l'utilizzo dei dati che perverranno dall'applicazione dello studio di settore SM82U, l'Agenzia potrà predisporre eventuali studi ed analisi in modo tale da cogliere le variazioni, dipendenti dall'andamento del mercato dei metalli, che possano essere significative per migliorare i risultati dello studio stesso;
- ❖ l'ultima osservazione è stata recepita.

### **3.6. Relazione sullo studio di settore SM83U**

#### **51.55.0 - Commercio all'ingrosso di prodotti chimici**

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore SM83U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole ed è stata formulata l'osservazione che può essere così sintetizzata:

L'associazione Italiana Commercio Chimico, con nota del 29 luglio 2003 prot. n.169373, ha proposto l'introduzione, nel modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore in oggetto, delle seguenti informazioni relative ai volumi delle merci trattate:

1. tonnellate uscite e fatturate da proprio magazzino;
2. tonnellate fatturate con uscita da depositi presso terzi;
3. tonnellate fatturate vendute con consegna da produttore ad utilizzatore;

4. tonnellate vendute su commissione (che generano una provvigione attiva per il grossista).

L'Agenzia, ritenendo di poter aderire alle richieste dell'Associazione Italiana Commercio Chimico, ha inserito i relativi dati nel Quadro Z – Dati complementari del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore.

### **3.7. Relazione sullo studio di settore SM84U**

**51.61.0 - Commercio all'ingrosso di macchine utensili per la lavorazione dei metalli e del legno;**

**51.62.0 - Commercio all'ingrosso di macchine per le costruzioni;**

**51.63.0 - Commercio all'ingrosso di macchine per l'industria tessile, di macchine per cucire e per maglieria;**

**51.65.0 - Commercio all'ingrosso di altre macchine per l'industria, il commercio, la navigazione;**

**51.66.0 - Commercio all'ingrosso di macchine, accessori e utensili agricoli, inclusi i trattori.**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: SM84U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate alcune osservazioni, che possono essere così sintetizzate:

- negli ultimi anni la mancata produzione di reddito da parte del settore agricoltura, dovuta a fattori contingenti, ha fatto crollare la domanda nei confronti della meccanizzazione agricola, costringendo il settore, per mantenere i livelli di fatturato, a trovare strumenti economici e finanziari per invogliare gli investimenti, con drastica riduzione dei margini e dei ricavi. Inoltre le case costruttrici, per mantenere le produzioni, impongono obiettivi spesso non raggiungibili e promuovono prezzi scontatissimi (vendite promozionali) con percentuali di ricavo lordo nell'ordine del 7/8%;

- l'attuale situazione del mercato impone, al seguito della vendita, il ritiro in permuta di macchinari, attrezzature e trattori usati con l'obbligo della messa a norma prima della rivendita. Gli stessi beni contribuiscono a un aumento delle giacenze e favoriscono un indice di movimentazione molto basso dovuto alla scarsa richiesta del mercato. Inoltre, la soppressione dei contributi per lo svecchiamento del parco agromeccanico (rottamazione) ha contribuito alla riduzione delle vendite;

- le imprese del settore agricolo sono caratterizzate da strutture con superfici considerevoli, dovute alla necessità di esporre ed immagazzinare macchine di diverse tipologie, voluminose e poco manovrabili, con accessori od attrezzature da allestire prima della consegna in funzione dell'utilizzo della macchina od in base alle esigenze del cliente finale (imprenditore agricolo o imprese di meccanizzazione agricola). Gli spazi all'aperto devono poter permettere la manovra di automezzi pesanti anche per il trasporto di carichi eccezionali e di mezzi dotati di autogrù, oltre ai muletti;

- si ritiene, infine, che la territorialità non sia determinante se non a livello del grado di sviluppo dell'economia agricola.

Per i soggetti operanti nel settore del Commercio all'ingrosso di macchine ed accessori agricoli (codice 51.66.0), l'Agenzia prende atto delle considerazioni esposte e fa presente quanto segue:

❖ qualora il soggetto risultasse incoerente per l'indicatore margine operativo lordo, potrà essere presa in considerazione, come giustificazione dello scostamento dalla coerenza, la presenza di vendite promozionali imposte dalle case costruttrici che obbligano a vendite con bassi margini;

❖ l'indice di rotazione del magazzino potrebbe essere influenzato dalla presenza di rimanenze di macchinari e attrezzature usate ritirate in permuta. Tale circostanza potrebbe giustificare una eventuale incoerenza di suddetto indice;

❖ il dato richiesto al rigo B8 del questionario (Mq locali per la vendita e l'esposizione della merce) e quello richiesto al rigo B20 (Mq locali adibiti alla vendita al dettaglio e all'esposizione interna della merce) sono utilizzati per identificare, insieme ad altri elementi, i cluster. Questi dati, pertanto, sono intervenuti come variabili nell'analisi discriminante per la costruzione dei gruppi omogenei (cluster), ma non sono utilizzati nelle funzioni di regressione per la stima dei ricavi. Gli altri dati riferiti agli spazi all'aperto non sono risultati discriminanti per la determinazione dei cluster e non sono stati utilizzati nelle funzioni di regressione;

❖ date le diverse caratteristiche dei settori compresi nello studio si è ritenuto opportuno utilizzare la territorialità generale del commercio. La territorialità è stata utilizzata a livello provinciale. Nella definizione delle funzioni di ricavo sono risultati significativi dei correttivi territoriali che interagiscono con la variabile "costo del venduto"; tali correttivi non hanno una funzione discriminante ma rettificano il ricavo stimato qualora le differenze territoriali non vengano completamente colte dalla Cluster Analysis. Tra i dieci cluster emersi dallo studio di settore, quelli tipici del settore agricolo sono il cluster 2 (Grossisti che vendono prevalentemente prodotti per il settore agricolo e dell'hobbistica/giardinaggio) e il cluster 6 (Imprese di piccole dimensioni specializzate nella vendita di prodotti per il settore agricolo). Nel cluster 2 la procedura ha individuato un correttivo positivo per i soggetti operanti in province con alto livello di benessere, con un tessuto produttivo industriale e una rete commerciale prevalentemente tradizionale, o in province con benessere molto elevato, in aree fortemente terziarizzate e sviluppate, con rete distributiva molto evoluta; nel cluster 6 è emerso un correttivo negativo per i soggetti operanti in province con livelli di benessere e scolarizzazione molto bassi ed attività economiche legate prevalentemente al commercio di tipo tradizionale, o in province con basso livello di benessere, minor scolarizzazione e rete distributiva tradizionale.

### **3.8. Relazione sullo studio di settore SM85U**

#### **52.26.0 - Commercio al dettaglio di prodotti del tabacco e di altri generi di monopolio**

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore SM85U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate alcune osservazioni che possono essere così sintetizzate:

la Federazione Italiana Tabaccai, con nota del 24 settembre 2003, prot. n. 31148, ha evidenziato come, nelle diverse attività esercitate, contestualmente alla vendita di generi soggetti ad aggio o a ricavo fisso, l'entità del ricarico si differenzia notevolmente a seconda della categoria merceologica di appartenenza dei prodotti venduti.

L'Agenzia evidenzia come lo studio in oggetto sia stato rielaborato in modo tale da poter essere applicato ai contribuenti che, unitamente all'attività di commercio al dettaglio di prodotti

del tabacco e di altri generi di monopolio, svolgono l'attività di ricevitoria del lotto e di altri giochi a pronostici, anche se, rispetto a quest'ultima, la prima non è, in termini di ricavi, prevalente.

### **3.9. Relazione sullo studio di settore SM86U**

#### **52.63.2 Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici**

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore SM86U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate alcune osservazioni, che possono essere così sintetizzate:

L'Unione Commercio Turismo e Servizi della provincia di Mantova, con nota del 14 ottobre 2003, prot. n. 171416, ha chiesto di apportare alcune variazioni al Quadro B - Unità locale destinata all'esercizio dell'attività - del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio di settore in oggetto.

La stessa associazione ha richiesto, altresì, di integrare le istruzioni relative alla Tipologia della Clientela al fine di agevolare la corretta compilazione del modello e, con riferimento ai beni strumentali, ha evidenziato che una percentuale tra il 5% ed il 10% dei distributori automatici non entra nel ciclo produttivo in modalità diretta, essendo tali impianti utilizzati dalle imprese per far fronte alla rotazione periodica necessaria per le revisioni, le riparazioni e le manutenzioni, o per sopperire ad eccezionali esigenze legate alla stagionalità di alcuni prodotti.

L'Agenzia ha accolto parzialmente le richieste avanzate con riferimento al Quadro B del modello ed ha completamente eliminato la sezione relativa alla tipologia della clientela in considerazione delle problematiche rappresentate.

L'Agenzia ha inoltre precisato che il numero dei distributori automatici non viene utilizzato ai fini della determinazione della congruità del contribuente, ma contribuisce, insieme ad altre variabili strutturali, a definire la dimensione dell'impresa.

Il dott. Vento, rappresentante della Confcommercio, sia per le modifiche al Quadro B richieste dall'Associazione, che per le problematiche relative ai beni strumentali, è concorde con il comportamento adottato dall'Agenzia.

### **Conclusioni**

A chiusura della riunione si dà formalmente atto che la Commissione ha espresso parere e favorevole all'approvazione dei 17 studi di settore considerati.

## Allegato n.2

### COMMISSIONE DEGLI ESPERTI PARERE SUGLI STUDI DI SETTORE ESAMINATI NELLA RIUNIONE DEL

12 Febbraio 2004

*In data 12 Febbraio 2004, in Roma, Via Carucci n. 71, si è riunita la Commissione degli esperti istituita ai sensi dell'art. 10 comma 7, della legge 8 maggio 1998 n. 146, che ha il compito di esprimere un parere, obbligatorio ma non vincolante, in merito all'idoneità degli studi di settore a rappresentare le varie realtà economiche esaminate. Allo stato attuale, e con riferimento ad ognuna delle annualità impositive interessate, la Commissione ha già provveduto ad esprimere tale parere relativamente a:*

- *45 studi in data 18 marzo 1999 (compresa la prima versione dello studio di settore SG68U, applicabile fino al periodo d'imposta 2000);*
- *24 studi in data 7 dicembre 1999;*
- *17 studi in data 3 febbraio 2000 (compresa la prima versione degli studi di settore SD13U ed SG69A/B/C/D/E, applicabili fino al periodo d'imposta 2001);*
- *18 studi in data 22 novembre 2000;*
- *25 studi in data 8 febbraio 2001;*
- *26 studi in data 22 novembre 2001;*
- *14 studi in data 7 febbraio 2002 (compresa l'evoluzione dello studio di settore SG68U, applicabile a decorrere dal periodo d'imposta 2001);*
- *20 studi in data 6 novembre 2002 (compresa l'evoluzione dello studio di settore SD13U, applicabile a decorrere dal periodo d'imposta 2002);*
- *20 studi in data 13 febbraio 2003 (compresa l'evoluzione dello studio di settore SG69U, applicabile a decorrere dal periodo d'imposta 2002);*
- *17 studi in data 6 novembre 2003.*

*Nella riunione odierna sono presi in considerazione ulteriori 26 studi, di cui 14 costituiscono una evoluzione di studi già in vigore, mentre i rimanenti 12 riguardano attività interessate da studi di settore a decorrere dall'anno d'imposta 2003.*

*L'analisi dei prototipi predisposti dall'Amministrazione finanziaria sulla base dei dati forniti dai contribuenti con gli appositi questionari è stata effettuata dai sottogruppi che compongono la Commissione degli esperti. Tali analisi si sono avvalse dei dati forniti dalle Associazioni di categoria, alle quali è stato restituito il flusso delle elaborazioni relative a numerosi casi anonimi che hanno consentito di effettuare approfondite valutazioni e di esprimere puntuali osservazioni in merito alle risultanze dei singoli studi. Ciascun sottogruppo ha fatto pervenire le proprie relazioni al Comitato di presidenza, che ha provveduto a sintetizzarle in un verbale trasmesso a tutti i componenti della Commissione.*

*Dall'esame dei prototipi presentati è derivato un parere sostanzialmente favorevole a 25 studi analizzati, unitamente alle osservazioni sia di carattere generale, sia di carattere specifico che l'Amministrazione finanziaria dovrà tenere presenti in ambito applicativo.*

*La Commissione degli esperti, sulla base delle osservazioni e delle richieste di approfondimento presentate dalle Associazioni di categoria e dall'Osservatorio provinciale*

*di Prato, ha deciso di rinviare ad una successiva riunione l'esame dello studio TD14, evoluzione dello studio SD14 applicato a decorrere dal periodo d'imposta 1999.*

*1. Considerazioni relative al settore delle manifatture*

**1.1 Relazione sullo studio di settore SD45U**

**15.86.0 - Lavorazione del tè e del caffè**

**51.37.A - Commercio all'ingrosso di caffè**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: SD45U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

▪ il cluster 3 - Grossisti di caffè con vendita sul territorio - non sempre risulta aderente alla realtà aziendale delle imprese esercenti l'attività di commercio di caffè verde, in conseguenza del numero esiguo di tali imprese costituenti il campione per la definizione del cluster;

▪ nei cluster 2 - Torrefazioni con vendita all'ingrosso sul territorio - e 4 - Torrefazioni di più grandi dimensioni con vendita all'ingrosso sul territorio -, tra i prodotti commercializzati non figura lo zucchero che in alcune zone del territorio nazionale è una componente merceologica particolarmente rilevante e rappresenta per le imprese torrefattrici un onere, e incide notevolmente in termini di congruità. In riferimento agli indici di coerenza, nell'ambito dei due cluster, la stessa associazione chiede di tener presente quanto segue:

- indice di rotazione di magazzino - le imprese che producono o commercializzano miscele di caffè per esercizi pubblici e/o drogherie hanno necessità di scorte elevate poiché la reperibilità dei caffè verdi non è costante nell'anno e i prezzi variano in funzione del periodo di raccolto, con conseguenti disagi e problemi per le imprese del settore;
- valore aggiunto per addetto - i "Torrefattori" che vendono direttamente agli esercizi pubblici le loro miscele di caffè possono utilizzare per la propria rete di vendita dipendenti diretti (autisti per la tentata vendita ed ispettori) oppure agenti. Tali modalità organizzative possono, talvolta, comportare una incoerenza per le imprese interessate, pertanto si chiede che nel calcolo di questo indice di coerenza si sommino gli agenti ai dipendenti o si tenga conto della loro presenza nel valutare tale indicatore;
- margine operativo lordo sulle Vendite - i "Torrefattori" che hanno come clientela la grande distribuzione e/o le drogherie hanno margini diversi rispetto agli operatori che forniscono soprattutto esercizi pubblici, essendo il prezzo medio praticato completamente differente per tipologia di clientela, e inoltre funzione della qualità del prodotto, dei diversi servizi prestati e dei costi sopportati.

**1.2 Relazione sullo studio di settore SD46U**

**24.11.0 - Fabbricazione di gas industriali;**

**24.13.0 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base inorganici;**

**24.14.0 - Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici;**

**24.15.0 - Fabbricazione di concimi e di composti azotati;**

- 24.16.0 - Fabbricazione di materie plastiche in forme primarie;**
- 24.17.0 - Fabbricazione di gomma sintetica in forme primarie;**
- 24.20.0 - Fabbricazione di fitofarmaci e di altri prodotti chimici per l'agricoltura;**
- 24.41.0 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base;**
- 24.42.0 - Fabbricazione di medicinali e preparati farmaceutici;**
- 24.61.0 - Fabbricazione di esplosivi;**
- 24.62.0 - Fabbricazione di colle e gelatine;**
- 24.64.0 - Fabbricazione di prodotti chimici per uso fotografico;**
- 24.66.1 - Fabbricazione di prodotti chimici organici mediante processi di fermentazione o derivati da materie prime vegetali;**
- 24.66.2 - Fabbricazione di prodotti elettrochimici (esclusa produzione di cloro, soda e potassa) ed elettrotermici;**
- 24.66.3 - Trattamento chimico degli acidi grassi;**
- 24.66.4 - Fabbricazione di prodotti chimici vari per uso industriale (compresi i preparati antidetonanti e antigelo);**
- 24.66.5 - Fabbricazione di prodotti chimici impiegati per ufficio e per il consumo non industriale;**
- 24.66.6 - Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio;**
- 24.70.0 - Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali.**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: SD46U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

### **1.3 Relazione sullo studio di settore SD48U**

- 35.11.1 - Cantieri navali per costruzioni metalliche;**
- 35.11.2 - Cantieri navali per costruzioni non metalliche;**
- 35.11.3 - Cantieri di riparazioni navali.**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: SD48U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate specifiche osservazioni.

### **1.4 Relazione sullo studio di settore SD49U**

#### **36.15.0 - Fabbricazione di materassi**

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore SD49U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- il mercato è caratterizzato dalla presenza di poche grandi imprese che operano nel settore e che, di fatto, detengono il monopolio dell'attività;
- le altre aziende, di dimensioni medio-piccole, che svolgono l'attività di fabbricazione di materassi, si limitano per lo più a produrre prodotti in lana, ricoprendo posizioni di nicchia e rivolgendo

la loro attività a mercati locali e provinciali. Sono prevalentemente ditte individuali con pochissimi addetti;

- in particolare, le aziende più piccole, meno strutturate delle altre, che si rivolgono a un mercato strettamente locale, risentono di una certa stagionalità del lavoro che risulta più intenso in estate, quando si rigenerano o si producono i materassi in lana, in previsione della stagione più fredda. Queste imprese differenziano la loro offerta di prodotti commercializzando anche articoli accessori, lenzuola, federe e simili; inoltre producono, su richiesta, articoli in lattice o poliuretano, utilizzando e assemblando tagli standard in commercio. La foderatura, in genere, è fatta su misura dall'artigiano stesso;

- le aziende che invece presentano una struttura più grande, composta da 5 a 8 addetti in media, diversificano la loro produzione tra prodotti in poliuretano e lattice, e commercializzano anche prodotti accessori o affini. Forniscono anche aziende ospedaliere e case di riposo che, però, non sono puntuali nel rispettare i termini di pagamento, costringendo le imprese stesse a ricorrere frequentemente al sistema creditizio. Inoltre, gli enti indicati operano con il meccanismo della gara d'appalto applicando il criterio dell'aggiudicazione del lavoro al massimo ribasso del prezzo praticato: ciò genera una forte concorrenza con conseguente riduzione della redditività per le imprese del settore.

### **1.5 Relazione sullo studio di settore TD12U (evoluzione dello studio di settore SD12)**

#### **15.81.1 – Produzione di prodotti di panetteria;**

#### **52.24.1 – Commercio al dettaglio di pane.**

Lo studio di settore TD12U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SD12U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 1998.

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: TD12U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- il modello esaminato non risponde adeguatamente quando diventa consistente la percentuale dei prodotti acquistati da terzi non trasformati e/o non lavorati dalle imprese del settore;

- per carenza di esempi relativi ad imprese operanti nelle regioni del Sud Italia, la Federazione Italiana Panificatori ha lamentato l'impossibilità di verificare l'idoneità del prototipo alla realtà economica di tali imprese. Pertanto, ha chiesto di tener conto che in tali regioni la gestione produttiva e commerciale delle imprese di panificazione è fortemente condizionata da diffusi fenomeni di abusivismo di carattere commerciale e produttivo;

- in particolari aree geografiche si verifica una situazione di forte concorrenza tra le imprese che spinge gli operatori, per mantenere quote di mercato che vanno progressivamente riducendosi, a praticare prezzi particolarmente bassi con conseguente riduzione di redditività. Lo studio non sempre riesce a rilevare tale fenomeno, provocando talvolta risultati di incongruità per le aziende.

### **1.6 Relazione sullo studio di settore TD14U (evoluzione dello studio di settore SD14)**

#### **17.11.0 - Preparazione e filatura di fibre tipo cotone;**

#### **17.12.1 - Preparazione delle fibre di lana e assimilate, cardatura;**

#### **17.12.2 - Filatura della lana cardata e di altre fibre tessili a taglio laniero;**

- 17.13.1 - Pettinatura e ripettinatura delle fibre di lana e assimilate;**
- 17.13.2 - Filatura della lana pettinata e delle fibre assimilate;**
- 17.14.0 - Preparazione e filatura di fibre tipo lino;**
- 17.15.0 - Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali;**
- 17.16.0 - Fabbricazione di filati cucirini;**
- 17.17.0 - Preparazione e filatura di altre fibre tessili;**
- 17.21.0 - Tessitura di filati tipo cotone;**
- 17.22.0 - Tessitura di filati tipo lana cardata;**
- 17.23.0 - Tessitura di filati tipo lana pettinata;**
- 17.24.0 - Tessitura di filati tipo seta;**
- 17.25.0 - Tessitura di altre materie tessili;**
- 17.60.0 - Fabbricazione di tessuti a maglia**

Lo studio di settore TD14U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SD14U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 1999.

Nel nuovo studio TD14U dovevano confluire tre nuove attività economiche, di seguito elencate, non ricomprese nella precedente versione dello studio SD14U:

- 17.15.0 – Torcitura e testurizzazione della seta e di filamenti sintetici o artificiali;
- 17.16.0 – Fabbricazione di filati cucirini;
- 17.24.0 – Tessitura di filati tipo seta.

La Commissione degli esperti, che aveva validato lo studio SD14U nella seduta del 3 febbraio 2000, aveva evidenziato la necessità di provvedere ad una tempestiva revisione dello stesso, attraverso l'acquisizione di ulteriori dati, con lo scopo di cogliere meglio i cambiamenti strutturali e le modifiche organizzative in atto, ma soprattutto le criticità che lo studio in esame aveva presentato fin da quel momento.

Nella seduta del 12 febbraio 2004, oltre ad aver validato un nuovo gruppo di studi relativi al comparto manifatturiero, la Commissione ha anche espresso la necessità di proseguire l'attività di approfondimento di alcuni studi già in vigore, relativi alle attività dell'area c.d. "TAC" (tessile, abbigliamento e calzaturiero) per i quali appare urgente procedere alla evoluzione in tempi brevi. La finalità è quella di cogliere meglio i profondi cambiamenti strutturali e le modifiche organizzative in atto nei settori in esame, ma soprattutto di valutare la situazione di crisi economica che ha investito negli ultimi 3-4 anni le attività interessate da questi studi.

E' stato evidenziato, in particolare, che il massiccio fenomeno della globalizzazione e della delocalizzazione dei fattori produttivi, attuata soprattutto ad opera di grandi imprese, nell'Europa dell'Est e nell'Estremo Oriente (cfr. Cina), risultando più conveniente per effetto dei costi inferiori che le aziende devono sostenere per pagare la manodopera, sta provocando da qualche anno una forte crisi strutturale nell'intero comparto in esame.

Di conseguenza, moltissime aziende medio-piccole, caratterizzate da una struttura tipicamente familiare e artigianale, specializzate nelle lavorazioni effettuate in conto terzi, vengono progressivamente espulse dal mercato italiano.

Alla progressiva sparizione di un numero rilevante di imprese contribuisce anche il fenomeno della liberalizzazione dei mercati, che ha aperto la strada all'export cinese di volumi di produzione ingentissimi, a prezzi più competitivi cui vengono vendute le merci importate da quei paesi.

D'altra parte, le aziende italiane del settore, per fronteggiare la concorrenza dei paesi emergenti, tendono a ridurre i prezzi di vendita, conseguendo margini di guadagno inferiori rispetto al passato, senza però poter, corrispondentemente, contenere i costi di produzione.

Ne discende, quindi, che l'intero comparto economico in commento risulta caratterizzato da una forte variabilità delle tariffe applicate per le lavorazioni svolte in particolare dai contoterzisti. Conseguentemente, tale volatilità assume spesso per loro effetti pesanti poiché li costringe ad accettare commesse di lavorazione a prezzi sempre più bassi.

Può inoltre verificarsi il caso in cui, fermo restando un dato valore dei beni strumentali, i ricavi stimati dalle aziende del settore risultino invariati, sia nel caso in cui le imprese lavorino a pieno regime, sia nel caso in cui invece lavorino con attività ridotta al minimo.

La Commissione ha preso atto dello sforzo finalizzato alla costruzione di un prototipo di studio che tenesse conto delle problematiche e criticità del settore, segnalate anche dalle Associazioni professionali che sono intervenute ai lavori di analisi del modello organizzativo.

Tuttavia la Commissione ha ritenuto di sospendere l'approvazione dello studio TD14U e di proseguire l'attività di approfondimento del settore economico tessile, tenuto conto anche della circostanza che nel corso del 2004 inizierà la fase di revisione delle attività economiche appartenenti alla cd. area "T.A.C.", che, per la presenza di caratteristiche comuni in termini di criticità, dovranno essere trattate congiuntamente, al fine di individuare soluzioni comuni per le situazioni rappresentate.

## *2. Considerazioni relative al settore dei servizi*

### **2.1 Relazione sullo studio di settore SG90U**

*05.01.1 – Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi*

*05.01.2 – Pesca in acque dolci e servizi connessi*

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato un unico studio di settore: SG90U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

1. la Federpesca, con nota del 4 dicembre 2003 prot. n. 203280, ha innanzitutto richiesto che i costi sostenuti per l'integrazione della retribuzione alla "parte" vengano sterilizzati nella funzione di regressione in quanto tali importi risultano già compresi nella voce relativa alle spese per lavoro dipendente afferente l'attività d'impresa;
2. con riferimento a taluni sistemi di pesca (a circuizione, turbosoffiante-draga idraulica, volante a coppia), il rapporto tra le giornate di pesca effettuate e la quantità di prodotto pescato non dovrebbe incidere agli effetti degli indici di coerenza. Ciò sarebbe motivato dalle tipologie di prodotti pescati (piccoli pelagici, molluschi bivalvi) che, contrariamente ad altre specie, sono "massive" e di scarso valore commerciale;
3. il numero dei giorni effettivi di pesca nell'anno deve essere riferito ad ogni singolo natante utilizzato dall'impresa e, quindi, nel caso di utilizzo di più natanti, il totale dei giorni da indicare può essere superiore ai 365 giorni;
4. il numero dei giorni effettivi di pesca da indicare dovrebbe essere certificato da documenti e libri di bordo;
5. sarebbe opportuno eliminare, con riguardo ai dati relativi al tipo di pesca effettuato, il campo delle percentuali di prodotto pescato, sostituendolo con riquadri da contrassegnare con

crocette; tale modifica sarebbe giustificata dal fatto che le percentuali non hanno alcun significato in rapporto alla licenza di pesca cui la nave è abilitata.

In merito alle osservazioni delle Associazioni di categoria, l'Agenzia delle Entrate fa presente che:

- ❖ con riferimento alla prima considerazione, occorre precisare che il dato previsto al rigo G37 del questionario (costi sostenuti per l'integrazione della retribuzione alla "parte") non costituisce una variabile utilizzata nella funzione di regressione, che ha invece calcolato come variabile il dato richiesto al rigo M12, "spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni afferenti l'attività d'impresa". L'informazione prevista al rigo G37, comunque, potrà essere utilizzata dagli uffici, in fase di accertamento, per rilevare la situazione di crisi dell'impresa con riferimento al pescato;
- ❖ con riguardo al punto 2, si deve considerare che la suddivisione in cluster ha lo scopo di individuare gruppi omogenei di imprese che abbiano le medesime caratteristiche; di conseguenza, ai fini della determinazione della coerenza, il rapporto tra la quantità di prodotto pescato e i giorni di pesca viene valutato con riferimento a quel gruppo di soggetti che effettuano analoghi sistemi di pesca con analoghe caratteristiche organizzative. Così anche la stima dei ricavi relativa a tali imprese, che pescano specie definite "massive" e di scarso valore commerciale, seguirà criteri propri di quello specifico *cluster*;
- ❖ per quanto concerne le osservazioni di cui ai punti 3) e 4), in sede di predisposizione delle istruzioni allo studio di settore, si terrà conto delle considerazioni esposte dall'associazione;
- ❖ in merito alle osservazioni di cui al punto 5, si fa presente che, nella fase di predisposizione del questionario, fu concordato con le Associazioni di categoria di fornire il dato relativo alle percentuali di prodotto pescato, che costituisce una valida informazione utilizzata per la costruzione dei gruppi omogenei, mentre, al contrario, non sarebbe sufficiente la sola conoscenza del tipo di licenza di pesca cui la nave è abilitata.

## 2.2 Relazione sullo studio di settore SG91U

### 67.20.1 – Attività degli agenti e broker delle assicurazioni;

### 67.20.2 – Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.

*Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: SG91U.*

*Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:*

1. Numero e tipologia dei compensi. L'AICIS, fa presente che nell'ambito professionale specifico i compensi sono differenti in ordine al numero ed alla tipologia degli incarichi ricevuti (perizie fiduciarie per le Compagnie Assicuratrici, CTU, patrocinatori, perizie di parte) e spesso gli importi sono predefiniti o vengono adottati in misura percentuale calcolata sul danno risarcibile.
2. Richiesta sperimentali. La stessa Associazione chiede inoltre la sperimentazione, almeno per il primo anno di applicazione (anno d'imposta 2003), in modo da "testare" in maniera concreta lo studio su tutti i professionisti obbligati.
3. Contratti con compensi di competenza di più anni. La USARCI, sostiene che nei questionari inviati non si è tenuto conto che non tutti gli agenti di assicurazione ricevono un compenso direttamente collegato alla qualità e quantità del lavoro prestato. Infatti circa il 35% dei soggetti riceve dei compensi comprensivi delle provvigioni sull'intero contratto concluso con il cliente anche se il medesimo

contratto si svilupperà nel tempo (ad. es. 10 anni) che poi l'agente annualmente deve spalmare negli anni successivi e, quindi, il reddito di ciascun anno per tale effetto, non risulta proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto. Inoltre, deve essere prestata attenzione alla figura dei sub-agenti prendendo in giusta considerazione i compensi in merito all'incidenza dei costi che dovrebbero essere più correttamente inclusi tra la "produzione di servizi".

4. Comunicazioni al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione, fa presente che la categoria degli agenti di assicurazione è soggetta all'obbligo, da parte delle Compagnie, di comunicare annualmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze, con supporto magnetico, l'ammontare delle provvigioni maturate nei confronti di ciascun agente. Quindi, tale categoria è l'unica che si vede certificare i propri ricavi presso il Ministero dal terzo erogante.

5. Sede dell'attività, arredi e computer. La quasi totalità delle Compagnie di assicurazione, impone ai propri agenti le seguenti condizioni, non riscontrabili presso altri operatori commerciali:

- la sede dell'attività deve essere quella desiderata dalla Compagnia e non quella liberamente scelta dall'Agente, in relazione alle possibilità economiche dell'Agenzia;
- gli arredi degli uffici vengono dati in comodato agli Agenti al fine di garantire una determinata immagine nei confronti del cliente. Tali beni il cui costo può essere anche rilevante e certamente più alto di quello che avrebbe sopportato l'Agente, debbono essere dichiarati ugualmente con il loro valore storico, come beni in uso;
- i computer impiegati in Agenzia vengono forniti dalla Compagnia ma a spese dell'Agente il quale quindi deve sopportare un costo più rilevante di quello che avrebbe subito se avesse potuto scegliere le apparecchiature secondo le proprie possibilità economiche.

6. Spese per servizi e spese per la produzione di servizi. Le istruzioni tuttora vigenti rivolte alla predisposizione dei dati contabili per il calcolo degli Studi di Settore, prevedono che il costo relativo alle provvigioni passive corrisposte dagli Agenti di assicurazione ai propri collaboratori (Broker, Subagenti, Produttori, Coassicuratrici, ecc.) debbano essere indicati nelle "Spese per Servizi" anziché nella voce "Spese per la produzione di servizi". Tale non corretta indicazione, specificatamente presente nelle istruzioni, oltre ad essere non conforme a quanto caratterizza le Spese di Produzione indicate nelle istruzioni stesse, altera in modo rilevante i risultati della procedura. I Tecnici SOSE, in occasione della presentazione della procedura, hanno sostenuto che tale criterio d'imputazione non altera assolutamente il risultato finale. Cioè, sia che il costo delle provvigioni passive sia indicato nell'una voce che nell'altra, il risultato sarà sempre lo stesso. In tal caso, ci si chiede che senso ha continuare a tenere separati i due costi per servizi. Se li si mantiene separati significa che si intende differenziare il peso di tali costi. E ciò risulta, per la categoria, assolutamente inaccettabile.

In relazione alle osservazioni delle Associazioni, l'Agenzia ritiene, in primo luogo, che lo studio colga i modelli organizzativi. Differenziazioni tra le varie tipologie degli incarichi ricevuti, anche se non sono risultate significative nell'ambito dello studio di settore, possono essere opportunamente valutate nel contraddittorio con l'Ufficio.

Per quanto riguarda la richiesta di sperimentali, questa deve ritenersi non accoglibile in quanto lo studio rappresenta adeguatamente la realtà operativa del settore e non sono state riscontrate situazioni che giustificano l'adozione di tale richiesta.

Va poi precisato che ai sensi dell'art. 78, commi 25 e 26 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e del D.M. 27 gennaio 2000, le imprese assicuratrici sono obbligate a comunicare all'Anagrafe tributaria l'elenco delle persone fisiche che hanno corrisposto premi per assicurazione sulla vita e contro gli infortuni. In particolare, le comunicazioni devono riguardare le quote, i premi ed i contributi corrisposti nell'anno solare precedente e devono contenere il codice fiscale e le generalità del soggetto, la data di stipula e la durata del contratto, l'identificativo della polizza e l'ammontare del premio corrisposto nell'anno. Ai sensi della legge 29 settembre 1973, n. 605, artt. 6 e 7 e del Decreto Interministeriale 27

giugno 2000, le imprese assicuratrici sono altresì obbligate a comunicare all'anagrafe tributaria i dati e le notizie riguardanti i contratti di assicurazione, ad esclusione di quelli relativi alla responsabilità civile ed alla assistenza e garanzie accessorie. In particolare, le comunicazioni riguardano i contratti stipulati e le variazioni e cessazioni intervenute nell'anno solare precedente e devono contenere, oltre i dati identificativi dell'impresa assicuratrice, l'oggetto della comunicazione (stipula, variazione, risoluzione), il ramo o specie di assicurazione, l'identificativo della polizza, il premio lordo annuo, il premio lordo totale, il capitale assicurato, la data di stipula e la durata del contratto, la data di risoluzione e i dati identificativi del soggetto (persona fisica o giuridica). Per cui, nessuna comunicazione è prevista per quanto riguarda specificamente i dati e gli importi relativi alle provvigioni percepite dagli agenti.

La Cluster Analysis ha individuato tre tipologie di Agenzie Assicurative. Essendo una prassi, a livello generale, l'*imposizione* di un determinato standard per la sede dell'attività (beni strumentali, arredi), da parte delle Compagnie Assicuratrici, il modello costruito su gruppi omogenei di imprese ne tiene già conto nel calcolo dei coefficienti della funzione di regressione. Qualora si presentino situazioni particolari, queste possono essere opportunamente valutate in sede di contraddittorio con l'Ufficio.

Si fa inoltre presente che l'inclusione delle provvigioni corrisposte dagli Agenti di assicurazione ai propri collaboratori nelle "Spese per acquisti di servizi" o nel "Costo per la produzione di servizi" non altera il risultato dell'applicazione dello Studio di settore, in quanto le due variabili sono state trattate congiuntamente nella costruzione dello studio stesso. Nelle istruzioni del quadro F degli elementi contabili verrà precisato che tali provvigioni vanno incluse nel "Costo per la produzione di servizi".

## **2.3 Relazione sullo studio di settore SG92U**

### **74.12.C – Servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri soggetti che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi.**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore SG92U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- Compresenza di attività sindacale e di ulteriori attività. Le società di servizi costituite dalle associazioni di categoria rispondono ad un preciso indirizzo normativo assunto dal legislatore in sede qualificazione e disciplina dei Centri di Assistenza Fiscale; i CAF infatti sono autorizzati allo svolgimento di attività di assistenza fiscale sia direttamente che attraverso società di servizi costituite dalle stesse associazioni che hanno promosso i Centri. Si tratta di una scelta imperativa che ha visto le associazioni costrette a costituire società di capitali che operano in gran parte, attraverso rapporti di convenzione con i rispettivi Centri di Assistenza Fiscale.

Tale situazione palesa che queste società di capitali, in quanto promosse da associazioni di categoria, svolgono servizi anche di tipo sindacale nei confronti dei propri associati, e, pertanto, non perseguono esclusivamente finalità di lucro.

Lo studio elaborato, poi, non rappresenta specificamente il tipo di attività posto in essere dalle stesse, in quanto esse operano non solo nell'ambito dell'assistenza fiscale (svolta prevalentemente in convenzione con i CAF), ma anche in quella tecnica (legata ai nuovi centri di assistenza agricola – CAA; si precisa che anche questi ultimi devono operare, per legge, attraverso le società di servizi).

▪ Corrispettivi dei servizi prestati. I corrispettivi percepiti dai CAF e poi retrocessi alle società convenzionate, riferiti alle anzidette attività non sono parametrati ai valori di mercato ma vengono fissati dalle amministrazioni pubbliche in funzione di apposite convenzioni (vedi CAF-730, CAA, RED, ISEE).

Per i motivi sopra esposti le predette Associazioni auspicano la previsione di un apposito codice di attività, con correlata formazione di un apposito studio di settore, che rappresenti l'insieme dei servizi (fiscali – sindacali – tecnici) svolti dalle società di servizi facenti capo alle Associazioni di categoria, attese le peculiarità delle stesse.

L'Associazione LAPET (Libera Associazione Periti Esperti Tributaristi) ha formulato le seguenti osservazioni:

▪ Numerosità dei soggetti. Premettendo che l'analisi è stata eseguita su 3.316 soggetti che svolgono l'attività indicata al codice 74.12.C., si fa osservare che nella realtà i soggetti operanti nel settore dei servizi in materia di contabilità e consulenza fiscale forniti da soggetti diversi dagli iscritti agli albi professionali sono in numero estremamente più alto, come risulta dagli elenchi in possesso dall'Amministrazione finanziaria e riscontrabile anche dagli elenchi degli iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

La prima perplessità è quindi di dubbio sulla attendibilità di dati basata sull'analisi di soli 1.837 questionari ritenuti validi.

Inoltre, si considera erroneo inserire tra quelli che operano con questo codice attività, soggetti che operano come società (di persone o di capitali) in quanto il codice attività 74.12.C è da ritenersi riferibile esclusivamente a professionisti e non a società che dovrebbero operare con altra codifica.

Escludendo quindi questa platea i questionari oggetto di analisi si ridurrebbero a soli 400, e tale numero è da considerarsi non sufficiente per un'elaborazione statistica.

▪ Descrizione economica dei cluster. I due elementi presi a base per l'individuazione dei cinque gruppi omogenei sono insufficienti a permettere un'analisi. Infatti, sia le modalità di espletamento dell'attività che la tipologia della clientela servita sono molto riduttivi rispetto ad una attività professionale condizionata dall'ambiente socio-economico all'interno del quale operano i professionisti o meglio ancora i clienti dei professionisti.

A tal riguardo, dalla suddivisione in gruppi omogenei di soggetti interessati dallo studio emerge che:

- Cluster 1: raccoglie quasi il 50% dei questionari oggetto di analisi, è formato in prevalenza da società ed opera in studi di dimensione inferiore a mq. 55;
- Cluster 2: raccoglie 77 soggetti che operano con 17 addetti di cui 14 dipendenti, elaborano 1950 modelli 730 (si tratta probabilmente di succursali dei CAAF);
- Cluster 4: è formato per il 92% da società che elaborano prevalentemente contabilità generali ed adempimenti connessi (si tratta probabilmente di società di elaborazione dati per conto di professionisti);
- Cluster 5: raggruppa più realisticamente quelli che effettivamente operano nel settore anche se lo spazio di mq. 20 di biblioteche rispetto alla superficie complessiva dei locali ove viene esercitata l'attività sembra non logica ed esagerata.

In conclusione, la LAPET, considerato che:

- i questionari elaborati rispetto ai soggetti operanti nel settore rappresentano una percentuale infinitesimale;
- dall'esame del prototipo non vengono messe in evidenza le grandi differenze in termini di remunerazione esistenti sul territorio nazionale;
- la regressione territoriale prevista dal meccanicismo determinato autonomamente dall'Amministrazione finanziaria è assolutamente insufficiente a rappresentare tale differenziale economico;

non ritiene idoneo lo studio di settore in esame, così come concepito ed elaborato, a rappresentare correttamente la realtà alla quale si riferisce.

▪ Ulteriori dati da richiedere in sede di dichiarazione. Le Associazioni di categorie intervenute alle riunioni hanno unanimemente espresso l'esigenza di inserire, all'interno del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione dello studio, la richiesta di ulteriori dati che permettano di individuare i soggetti interessati da rapporti con strutture associative o professionali alle quali fanno riferimento.

In merito alle osservazioni delle associazioni, l'Agenzia rileva che:

❖ Compresenza di attività sindacale e di ulteriori attività - In merito a questo punto si rileva che la disciplina generale sugli studi di settore prevede già delle cautele nei confronti delle imprese che svolgono altre attività oltre a quella prevalente. Infatti, nei confronti di imprese che svolgono attività secondarie che determinano una percentuale di ricavi superiore al 20% dei ricavi complessivi, sussiste una causa di inapplicabilità degli studi stessi. Nel caso di specie, le società di servizi costituite dalle associazioni di categoria che svolgono l'attività contraddistinta dal codice 74.12.C da cui derivano percentuali di ricavi inferiori all'80%, non potranno essere valutate sulla base dello studio SG92U. La valutazione dei ricavi d'impresa operata da tale studio coinvolgerà solamente le imprese che svolgono la predetta attività conseguendo da quest'ultima, percentuali di ricavi superiori all'80% di quelli complessivi. Per i soggetti che hanno annotato separatamente gli elementi contabili ed extracontabili afferenti alle differenti attività svolte, lo studio SG92U provvederà a stimare unicamente i ricavi attribuibili all'attività relativa al codice 74.12.C.

❖ Corrispettivi dei servizi prestati - Con riferimento a tale osservazione, va sottolineato che lo studio in esame, avendo individuato un gruppo omogeneo (cluster 2) sostanzialmente composto dalle società di servizi in argomento, effettua la valutazione dei ricavi attribuibili a queste società in considerazione dei corrispettivi medi da esse conseguiti per i servizi prestati. In ogni caso tale circostanza potrà essere argomento di valutazione da parte degli uffici in sede di contraddittorio.

❖ Numerosità dei soggetti - Su tale punto è stato fatto rilevare alla Associazione LAPET che la numerosità dei soggetti non rappresenta assolutamente un limite dello studio, poiché quest'ultimo si pone l'obiettivo di valutare i soggetti che esercitano l'attività contraddistinta dal codice 74.12.C e che dichiarano reddito d'impresa. Il dato più elevato, invocato dalla LAPET, è riferito invece alla totalità dei soggetti che operano con il suddetto codice, a complemento del quale, si ricorda, è già in vigore lo studio di settore SK06U destinato ai soggetti che dichiarano redditi di lavoro autonomo. Riguardo alla ritenuta impossibilità che i soggetti esercitino l'attività in esame attraverso la forma societaria dichiarando redditi d'impresa (sul quale, peraltro, l'Associazione ANCOT è di parere opposto), va comunque tenuto in considerazione che tale condizione di svolgimento dell'attività ha un oggettivo riscontro con la realtà che lo studio di settore si pone di valutare.

❖ Descrizione economica dei cluster - Le osservazioni in merito alla suddivisione in cluster risentono della premessa effettuata con riguardo alla numerosità dei soggetti e a cui si è risposto al punto precedente. In sostanza, dette osservazioni scaturiscono da una visione delle modalità di svolgimento dell'attività in oggetto che si basa, soprattutto, sul mondo dei singoli professionisti, mentre lo studio in esame è rivolto esclusivamente al mondo delle imprese, composto sia da ditte individuali che da società di persone e di capitali (comprese quelle di servizi legate alle associazioni di categoria). Sulla base di questa premessa, la suddivisione in cluster determinata ai fini dello studio è da ritenersi idonea a cogliere adeguatamente la realtà studiata.

❖ Ulteriori dati da richiedere in sede di dichiarazione - Sulla base anche di quanto riportato ai punti 1) e 4), si ritiene opportuno accogliere la richiesta di ulteriori dati da inserire all'interno del modello relativo allo studio in argomento al fine di individuare con maggiore precisione i soggetti interessati da rapporti con strutture associative o professionali alle quali fanno riferimento.

## 2.4 Relazione sullo studio di settore SG93U

74.87.5 – Design e styling relativo a tessili, abbigliamento, calzature, gioielleria, mobili e altri beni personali o per la casa

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore SG93U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- le associazioni A.D.I. Associazione Disegno Industriale e IN FORMA AZIONE, con nota congiunta del 22 ottobre 2003, prot. n. 170764, hanno preliminarmente chiesto l'avvio dello studio di settore in forma sperimentale in considerazione della non ancora esatta collocazione nel nostro ordinamento giuridico-fiscale dell'attività di designer: ciò comporterebbe che gli stessi assumano varia natura giuridica, con conseguenti molteplici inquadramenti contributivi. Inoltre, nel campo del design, il "sistema d'incasso" risulterebbe essere interessato da ricavi derivanti da royalties, che in molti casi non trovano collocazione nel volume di affari tipico e non hanno mai copertura nei propri costi di competenza, essendo differiti di almeno due esercizi.

Le ulteriori osservazioni presentate nella citata nota vengono di seguito integralmente riportate.

“ *Design e styling.* Si ritiene utile suddividere la categoria Design, dallo Styling, che come tipologia di lavoro, incasso e committenti, differisce enormemente da questo secondo gruppo, più vicino al mondo del tessile e della moda.

*Royalties.* E' necessario provvedere al recupero dei ricavi da Royalties, eventualmente dichiarati in una sezione diversa nel modello Unico, nonché in fase d'accertamento tenere conto del fatto che costi sostenuti in un certo esercizio, non trovano copertura nei relativi ricavi se non dopo due o più esercizi, se questi sono corrisposti per mezzo di Royalties. Tale problematica riveste maggiore evidenza in special modo nei giovani professionisti, dove il sistema d'incasso non risulta ancora a regime.

*Richiesta altre informazioni.* Si consiglia di inserire nel quadro "F" dello studio di settore, altre due caselle, cioè "Altre attività di design", dove far confluire ad esempio tutta la parte relativa al design industriale, che non trova collocazione nell'attuale casistica, mentre alla voce "Altre attività", andrebbe inserito il seguente codice "Altre attività di servizi riferite al design", questa voce, potrebbe essere di notevole importanza, per tutte le nuove attività che si stanno sviluppando nel settore in corso d'analisi, quale ad esempio il "design strategico". Le due nuove caselle hanno anche funzione di controllo dell'andamento del mercato ed il crescere di soggetti che andranno ad inserirsi in queste due fattispecie, necessiterà in futuro di una nuova verifica o mutazione del questionario.

*Vendita diretta beni propri.* Con riferimento all'attività di vendita diretta di beni propri, si specifica che la stessa avviene il più delle volte, non con l'intento di generare ricavi bensì quale forma d'autosponsorizzazione e pubblicità, poiché è assai comune, che alcuni pezzi posti in vendita, nella maggior parte dei casi prototipi o piccole serie di prodotti, siano poi indicati su riviste di settore con il nome dell'ideatore. Chiaro che il margine di guadagno su detti beni il più delle volte è pari a zero, pertanto in caso d'analisi e accertamento di detti ricavi, non si potranno utilizzare sistemi di ricarico tipici delle principali attività commerciali.

*Spese di viaggi.* Anche le spese di viaggio, meritano un particolare studio. Due sono le motivazioni tipiche che rendono necessarie tali spese, la prima per esigenze di ricerca e studio presso fiere e manifestazioni o viaggi di studio, la seconda, la necessità da parte del designer, di

presenziare presso l'azienda committente, durante la fase di realizzazione del progetto. Purtroppo tali costi potrebbero in alcuni casi, assumere anche valori importanti, quando il designer, non risiede nello stesso distretto industriale, dove il progetto è realizzato, un caso tipico ad esempio, un designer emiliano, che progetta beni relativi l'arredamento, tenuto conto che il distretto industriale di riferimento per tale settore è la Lombardia. Forse l'individuazione dei vari distretti esistenti, potrebbe far risaltare tale problematica, che allo stato delle cose non risulta assorbibile dai sistemi informatici di trasmissione dei dati.

*Beni informatici.* Una particolare menzione va fatta con riferimento ai mezzi informatici, sia hardware che software, gli stessi risultano essere uno strumento insostituibile ed obbligatorio, per il designer e soggetto ad una rapida obsolescenza. Per tale motivo si richiede, nei fini del calcolo di congruità, una percentuale di riduzione del costo sostenuto sull'acquisto dei beni informatici, nonché l'esclusione dal calcolo, dopo cinque anni dall'entrata in funzione.

*Autovetture.* Sempre relativamente ai beni strumentali, si richiede l'individuazione a parte del costo dell'autovettura, poiché tipico per le nuove iniziative, utilizzare l'auto acquistata precedentemente o ricevuta in regalo, per la propria attività, senza averne sostenuto il costo.

*Giovani designer.* Un'ultima puntualizzazione deve essere eseguita, con riferimento alle nuove iniziative ed ai giovani designers. Purtroppo il sistema lavorativo utilizzato, obbliga anche il giovane professionista ad acquisire quelli strumenti tecnici per svolgere l'attività, senza i quali nessuna commessa sarebbe soddisfabile, di contro i possibili ricavi possono giungere sotto forma di royalties, solo dopo due anni dall'effettuazione del servizio. Di fatto, esiste per tutte le nuove leve, un periodo di praticantato retribuito per lo più con un rimborso delle spese vive, a questo si deve aggiungere la necessità di partecipare in prima persona a mostre e fiere, così da pubblicizzare i propri progetti, senza possibilità di recuperare sponsorizzazioni terze da parte d'aziende. La mancanza di un regolamento della professione e di un albo, rendono l'inizio dell'attività di difficile avvio, dove agli alti costi d'apertura non si trova bilanciamento con ricavi. Per questo motivo appare consigliabile richiedere, per i primi cinque anni d'attività l'esclusione dagli studi di settore. ”

In merito alle osservazioni delle Associazioni di categoria, l'Agenzia delle Entrate pone in rilievo quanto segue:

Design e styling - Con riferimento alla utilità di separare la categoria del design da quella dello styling, si fa presente che, in sede di predisposizione del questionario, le associazioni di categoria non hanno manifestato l'esigenza di distinguere le due attività, che sono comunque comprese nello stesso codice attività. La possibilità di operare una suddivisione, qualora la situazione prospettata dalle associazioni sia rispondente alla realtà, potrà essere successivamente esaminata in sede di un'eventuale evoluzione dello studio.

Royalties - In merito al recupero dei ricavi derivanti da royalties, occorre tener presente che la valutazione di tali ricavi non incide il risultato dello studio: infatti, essi vengono stimati solo nel caso in cui il contribuente sia titolare di reddito d'impresa; nel caso in cui, invece, il contribuente è titolare di redditi di lavoro autonomo, i compensi derivanti dalle royalties non sono stimati dagli studi di settore in quanto costituiscono redditi di cui all'articolo 53, comma 2, lettera b del TUIR secondo cui sono redditi di lavoro autonomo anche “i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell'autore o inventore, di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relative ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali”. Si rileva, inoltre, che dall'esame dei dati forniti attraverso l'invio dei questionari, è emerso che la percentuale delle imprese che hanno dichiarato ricavi derivanti da royalties è risultata piuttosto esigua e gli importi indicati alquanto irrisori.

Richiesta altre informazioni - Per quanto concerne le osservazioni di cui al punto n. 4, si precisa che l'informazione relativa ad "altre attività di design" è stata già predisposta nel prototipo esaminato, mentre per l'inserimento di un codice riguardante "altre attività di servizi riferite al design", occorrerà eventualmente verificarne la sua utilità in sede di evoluzione dello studio.

Spese di viaggi - Con riguardo alle spese di viaggi, si sottolinea che, ai fini della costruzione dello studio, tale dato non è stato utilizzato nella funzione di regressione.

## **2.5 Relazione sullo studio di settore SG94U**

**92.11.0 – Produzioni cinematografiche e di video;**

**92.12.0 – Distribuzioni cinematografiche e di video;**

**92.20.0 – Attività radiotelevisive.**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: SG94U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- premesso che la Confartigianato condivide le finalità dello studio, si confida che, in futuro, tale strumento sia sempre il risultato di elaborazioni basate sull'effettiva struttura e consistenza delle imprese del comparto analizzato;

- l'analisi dei prototipi utilizzati e degli esempi analizzati, ha evidenziato una sostanziale buona rispondenza del modello economico-statistico alla realtà del settore della produzione e distribuzione cinematografica e di video e alle attività radio-televisive.

## **2.6 Relazione sullo studio di settore TG44U**

**(evoluzione degli studi di settore SG44U ed SG65U)**

**55.10.A – Alberghi e motel, con ristorante;**

**55.10.B – Alberghi e motel, senza ristorante;**

**55.23.4 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence;**

**55.23.6 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi di tipo alberghiero**

*Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: TG44U.*

*Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:*

1. Strutture di piccole dimensioni. La FEDERALBERGHI, fa presente innanzitutto che, sulla base delle seppur contenute analisi condotte, mentre il nuovo studio riesce, tendenzialmente, a rappresentare in modo piuttosto adeguato le strutture di dimensioni medio-grandi, ciò non vale per le attività di ridotte dimensioni, in particolare quelle strutture ricettive inferiori a dodici camere o a venticinque posti letto, da una a tre stelle. Il suddetto assunto vale, soprattutto, nel caso di imprese a conduzione familiare, dove gli esercenti sono, in genere, titolari di altri redditi (da lavoro dipendente, da pensione o da attività agricola). In tale ipotesi, l'attività alberghiera non è l'unica fonte del reddito familiare, ma finisce per

rivestire una funzione di accessorietà o reddito secondario. Pertanto, affinché lo studio si avvicini alla reale situazione economica di tali imprese, è necessario, sul presupposto che non si è individuato un apposito cluster per tali piccole strutture, quantomeno l'introduzione di un coefficiente correttivo. In tale contesto si inserisce, in modo specifico, la problematica dei c.d. "Garni" e delle altre tipologie ricettive con caratteristiche simili, che pur essendo, a livello nazionale, un fenomeno non particolarmente diffuso, nella Provincia di Bolzano rappresentano, invece, il 15% sul totale delle strutture ricettive-alberghiere (521 su 3.523).

Infatti, già il vecchio studio di settore SG44U non fotografava in modo opportuno tali strutture, portandole, sistematicamente, ad una situazione di incongruità ed incoerenza. Ora, si evince, dall'analisi eseguita su un campione significativo di strutture con le predette caratteristiche, che nove Garni su dieci risultano non congrui, il che significa che il prototipo del nuovo SG44U non è riuscito a fotografare in modo adeguato la reale situazione economica delle stesse. Inoltre, siamo dell'avviso che un'eventuale circolare dell'Agenzia delle Entrate, nella quale si ponesse l'attenzione sull'inadeguatezza dello Studio rispetto ai Garni e delegasse gli uffici locali ad una valutazione, caso per caso, di natura soggettiva, non possa essere considerata una soluzione appropriata. Ciò in quanto, il mancato raggiungimento della "congruità" comporta, al di là degli aspetti burocratici pur non secondari, un aggravio di spese per la difesa nel caso di accertamento, in quanto è indiscutibile che l'onere della prova, in tali casi, ricade sul contribuente. Pertanto, trattandosi di solito di strutture piccole con un modesto volume d'affari, andrebbe evitato, *ab origine*, ogni ulteriore aggravio di oneri e costi. Quindi, al fine di non penalizzare questo tipo di strutture, desideriamo focalizzare l'attenzione su due possibili soluzioni :

- a) Istituire all'interno dello studio (rigo B03) un apposito codice per i "Garni" ed applicare a tali strutture un coefficiente correttivo del 20-25%;  
in alternativa,
- b) esonerare tali strutture completamente dallo studio di settore, considerata la loro marginalità sul territorio nazionale.

2. Strutture che operano con "gruppi intermediati e non. Nella realtà i "gruppi intermediati e non", rappresentati solitamente da scolaresche, anziani ecc., costituiscono un tipo di clientela che normalmente usufruisce del servizio nei periodi di bassa stagione. In tali casi, l'albergatore, pur di non lasciare la struttura vuota, applica ai gruppi notevoli ribassi rispetto al prezzo normale. L'abbattimento dei prezzi, a secondo del periodo e del tipo di gruppo, può arrivare fino ad un massimo del 60% del prezzo denunciato.

Il nuovo studio, alla luce del correttivo (demoltiplicatore) introdotto nell'ultimo incontro del 2 febbraio u.s., sembra cogliere tale aspetto, che in precedenza generava vistose distorsioni nella valutazione della congruità. In ogni caso, la compiuta valutazione circa l'adeguatezza del correttivo introdotto potrà essere verificata, a questo punto, solo al momento dell'entrata a regime dello studio stesso.

3. Strutture con rilevanti ricavi derivanti da clientela non alloggiata. Una ulteriore osservazione frutto delle nostre analisi è rappresentato dal fatto che una struttura ricettiva con una percentuale di ricavi del 40% derivanti da clientela non alloggiata (22% ristorazione e 18% bar), sia classificata e collocata nel cluster 9, nonostante l'elevata percentuale che tale tipo di clientela raggiunge sul totale dei ricavi. Pertanto, sembra che lo studio, nell'attribuzione del cluster, non tenga conto dei ricavi derivanti dall'attività di bar "pubblico", ma solo dei ricavi riferiti alla ristorazione. Detta tipologia di albergo, a nostro avviso, andrebbe classificata, più correttamente, nel cluster 5.

I rilievi delle osservazioni riguardano sostanzialmente i c.d. "Garni", ossia le strutture ricettive (prevalentemente da 1 a 3 stelle) diffuse nel Trentino Alto Adige dove agli alloggiati non viene fornito il servizio di somministrazione ad eccezione, eventualmente, della prima colazione. Tali esercizi, i cui titolari molto spesso abitano nella struttura, sono solitamente a gestione familiare, forniti di poche camere e pochi posti letto. Tra gli esempi forniti da Federalberghi relativi a strutture ricettive

localizzate nella provincia di Bolzano è stata effettuata quindi una dettagliata analisi sugli alberghi che offrono alla clientela quasi esclusivamente il servizio di pernottamento (con eventuale prima colazione) e che sono dotati di un limitato numero di camere. L'analisi è stata effettuata su 15 esempi relativi a 9 imprese (per 6 imprese sono stati forniti i dati relativi al periodo di imposta 2001 e 2002). Delle 9 imprese, 3 sono classificate come albergo ad 1 stella, 4 albergo a 2 stelle e 2 albergo a 3 stelle. Tali strutture ricettive vengono dallo studio attribuite correttamente al cluster 3 - Esercizi alberghieri di categoria intermedia che forniscono prevalentemente servizio di pernottamento e prima colazione (quelle a 3 stelle) ed al cluster 14 - Esercizi alberghieri di categoria medio bassa che forniscono prevalentemente servizio di pernottamento e prima colazione (quelle ad 1 e 2 stelle).

Dei 15 esempi, 13 risultano con ricavi dichiarati al di sotto del minimo stimato, 1 all'interno dell'intervallo di confidenza ed 1 congruo. Per quanto riguarda l'analisi della coerenza per i casi con i ricavi dichiarati al di sotto del minimo, tutti (13) presentano un'alta incidenza dei costi (costo del venduto + costo per la produzione dei servizi + spese per acquisto di servizi) sui ricavi (in particolare per 7 soggetti il valore di tale indicatore è nel 20° ventile). In tali circostanze difficilmente un soggetto risulta congruo, in quanto presenta dei costi (di gestione e servizi) troppo alti rispetto ai ricavi percepiti.

Oltre ad un'alta incidenza dei costi, tali imprese presentano anche un'elevata incidenza del valore dei beni strumentali. Sui 15 esempi è stata effettuata un'analisi sul valore dei beni strumentali rapportato al numero camere. Tale analisi evidenzia, per 7 casi su 15, un valore molto elevato di tale indicatore. In sintesi, emerge che l'uso promiscuo dell'abitazione può determinare una particolare incidenza sia dei costi che del valore dei beni strumentali. Per analizzare in modo più dettagliato tale modalità organizzativa, verrà inserita un'ulteriore informazione nei modelli dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore (quadro Z – Dati complementari – “Uso promiscuo dell'abitazione”).

E' stata poi introdotta una modifica al prototipo, in modo da cogliere direttamente nel modello le presenze nella struttura ricettiva riferite a clientela appartenente a “gruppi intermediati e non”.

## **2.7 Relazione sugli studi di settore TG61 A-B-C-D-E-F-G-H- (evoluzioni degli studi di settore SG61 A-B-C-D-E-F-G-H)**

**TG61A:-51.17.1 - Intermediari del commercio di prodotti ortofrutticoli;**

**51.17.2 - Intermediari del commercio di altri prodotti alimentari, bevande e tabacco;**

**TG61B:-51.15.0 - Intermediari del commercio di mobili, articoli per la casa e ferramenta;**

**TG61C:-51.16.0 - Intermediari del commercio di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e articoli in cuoio, pellicce;**

**TG61D:-51.18.1 - Intermediari del commercio di prodotti di carta, cancelleria, libri;**

**51.18.2 - Intermediari del commercio di prodotti di elettronica;**

**51.18.3 - Intermediari del commercio di prodotti farmaceutici e di cosmetici;**

**51.18.4 -Intermediari del commercio di attrezzature sportive, biciclette e altri prodotti n.c.a.;**

**51.19.0 - Intermediari del commercio di vari prodotti senza prevalenza di alcuno;**

**TG61E:-51.14.0 - Intermediari del commercio di macchine, impianti industriali, navi e aeromobili, macchine agricole, macchine per ufficio;**

**TG61F:-51.11.0 - Intermediari del commercio di materie prime agricole, di animali vivi, di materie prime tessili e di semilavorati;**

**TG61G:-51.12.0 - Intermediari del commercio di combustili, minerali, metalli e prodotti chimici per l'industria;**

**TG61H:-51.13.0 - Intermediari del commercio di legname e materiali da costruzione.**

Per le attività sopra descritte sono stati elaborati gli studi di settore TG61 A-B-C-D-E-F-G-H.

Gli studi di settore TG61 A-B-C-D-E-F-G-H costituiscono un'evoluzione dei precedenti studi di settore SG61 A-B-C-D-E-F-G-H, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 1998.

Per gli studi in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

L'Agenzia, innanzitutto, sottolinea che, relativamente agli studi di settore degli intermediari del commercio, l'evoluzione ha portato sicuramente a un modello di stima dei ricavi profondamente originale rispetto a quello rappresentato negli studi precedenti. Innanzitutto, dalla stima dei ricavi è stato escluso il valore dei beni strumentali e sono stati utilizzati, invece, i volumi dell'intermediato. Per l'agente di commercio il bene strumentale per eccellenza, se non l'unico, è proprio l'automobile e questa modifica ha portato sicuramente, e con soddisfazione dei rappresentanti della categoria, a un netto miglioramento dello studio.

Inoltre, nello studio sono state introdotte delle novità, tra cui:

- l'introduzione dei correttivi territoriali legati all'area di svolgimento dell'attività;
- è stato tenuto in considerazione il canale distributivo, sia come tipo di azienda rappresentata, sia come tipologia della clientela destinataria;
- si è tenuta in considerazione anche la minore redditività dell'agente, in relazione ai primi anni di esercizio dell'attività;
- sono stati individuati 198 modelli organizzativi definiti sulla base della tipologia di prodotto/servizio intermediato.

Le Associazioni evidenziano che si assiste, in maniera sempre più frequente, a casi di riduzione delle provvigioni corrisposte, nonché a variazioni di zona, che per regolamentazione esplicita (A.E.C. - Accordo Economico Collettivo per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del settore del commercio - del 20 marzo 2002, art.2, co.3 e A.E.C. del 26 febbraio 2002, art. 2, co.4) sono ammessi da parte del committente e che influiscono direttamente sulla determinazione delle provvigioni reali percepite dall'intermediatore, rispetto al volume totale del venduto.

Nei casi di passaggio da un prodotto/mercato ad un altro prodotto/mercato, si è notato che l'agente comincia a percepire provvigioni mediamente dopo 12/18 mesi. Durante tali fasi, quindi, si possono verificare casi di non congruità.

Negli anni immediatamente precedenti la cessazione dell'attività, si registra una diminuzione dei ricavi derivanti dalle provvigioni, originata dal fatto che le aziende mandanti tendono a sostituire gli agenti prossimi alla cessazione con altri più giovani.

L'Agenzia fa presente che le osservazioni sopra evidenziate saranno valutate in sede di contraddittorio ai fini dell'eventuale azione di accertamento da parte degli uffici delle Entrate nei casi di scostamento dei ricavi dichiarati rispetto a quelli calcolati dallo studio di settore.

Durante le fasi di inizio del rapporto di intermediazione con le aziende mandanti, può essere previsto un contributo alle spese in favore dell'agente. In tali situazioni, può accadere che l'agente percepisca contributi senza produrre provvigioni e potrebbe, quindi, risultare non congruo rispetto ai suoi simili che percepiscono tali provvigioni.

L'Agenzia fa presente che lo studio di settore ha già previsto un correttivo rapportato all'anzianità professionale del contribuente, per cogliere le eventuali situazioni di minore redditività legate all'avviamento della professione. Per cui situazioni come quelle segnalate sono già colte dallo studio.

L'esercizio dell'attività di agenzia da parte di soggetti che fruiscono di trattamenti pensionistici, può determinare scostamenti tra i ricavi dichiarati e quelli determinati dall'applicazione degli studi di settore.

L'Agenzia precisa che, nella modulistica relativa ai dati da comunicare ai fini degli studi di settore TG61 (A-B-C-D-E-F-G-H), è prevista una casella da barrare per i soggetti che fruiscono di

trattamenti pensionistici (“Pensionato”). Tale informazione servirà, inoltre, anche per avere informazioni utili alla futura manutenzione degli studi.

La figura del “commissionario” non dovrebbe rientrare in questi studi di settore, considerato che per la diversità di attività, nonché di normativa vigente (art. 1731 c.c.), essa presenta delle caratteristiche ben distinte.

L’Agenzia sottolinea che la figura del “commissionario” all’interno degli studi degli intermediari del commercio, proprio perché tale figura presenta delle specifiche particolarità, è inquadrata in specifici *cluster*, distinti dagli altri, e che viene garantita, comunque, una corretta rilevazione di tale attività.

L’ANSACAP – Associazione Nazionale Sindacati Agenti dei Consorzi Agrari Provinciali – relativamente allo studio di settore TG61F, fa presente che i consorzi agrari provinciali ed interprovinciali, per la distribuzione dei loro prodotti e servizi, si avvalgono di una rete di vendita capillare e il rapporto di agenzia presenta caratteristiche assolutamente atipiche rispetto alla normale figura dell’agente di commercio. L’agente del consorzio agrario è legato alla propria mandante da un rapporto regolato da un accordo economico collettivo specifico che si applica a tale categoria.

I consorzi agrari rappresentano una realtà molto complessa, svolgendo una molteplice quantità di attività tra cui:

- commercio all’ingrosso e al dettaglio;
- industria per la produzione , soprattutto di mangimi zootecnici e di prodotti agroindustriali;
- servizi di assistenza tecnica in agricoltura , di accesso al credito, ecc.;
- intermediazione commerciale per la collocazione dei prodotti conferiti;
- agenzia di assicurazione.

Tutte queste attività sono collocate sul mercato di riferimento per mezzo della rete di agenti con deposito e senza deposito.

I prodotti commercializzati sono tutti quelli utili per l’agricoltura, tra cui materie prime (concimi, mangimi, antiparassitari, sementi, ecc.), macchine agricole, attrezzature per l’agricoltura e per la trasformazione dei prodotti agricoli, ma anche carburanti per l’agricoltura, combustibili per il riscaldamento e, per il mercato del consumo privato, prodotti per il giardinaggio e generi alimentari.

Nelle altre attività di intermediazione del commercio, a fronte di un mercato favorevole si verifica un aumento dei ricavi ed una diminuzione dei costi, mentre, in ipotesi di difficoltà di mercato, i costi di viaggio e di promozione aumentano ed i ricavi diminuiscono.

Gli agenti dei consorzi agrari, invece, sono meno soggetti a questi fenomeni perché:

- la ditta mandante è, quasi nella totalità dei casi, una sola;
- può essere modificata la zona operativa per ristrutturazioni logistiche;
- il mercato dei prodotti agricoli è un mercato povero, con prezzi tendenzialmente calmierati, che fanno registrare più diminuzioni che aumenti;
- lo sviluppo dell’agricoltura biologica determina una forte riduzione delle vendite di antiparassitari ed anticrittogamici.

I consorzi agrari italiani, inoltre, vivono realtà economiche molto differenti tra loro, sia a causa del territorio, sia per lo stato dell’ente, a seconda se esso si trovi in normale attività, in liquidazione coatta con gestione provvisoria, o commissariato. A parità di volumi di vendita, infatti, i singoli consorzi riconoscono provvigioni e rimborsi del tutto differenti dal nord al sud dell’Italia, anche a parità di organizzazione e di beni strumentali.

Sempre con riferimento allo studio TG61F, la stessa Associazione precisa che la somma dei soggetti appartenenti ai *cluster* 1 e 2 (n. 322), è estremamente esigua rispetto alla reale consistenza della categoria, probabilmente perché molti agenti dei consorzi agrari si riconoscono negli altri studi degli intermediari del commercio: TG61E (macchine agricole) o TG61C (combustibili) o TG61A

(alimentari). La complessità dell'attività, poi, ha indotto molti contribuenti a scegliere lo studio TG61D (prodotti particolari n.c.a.), ritenendo così di poter comprendere l'intero assortimento di prodotti oggetto dell'attività.

L'agente dei consorzi agrari, generalmente, gestisce la propria attività di intermediazione in un ufficio che di solito è dato in uso dalla ditta mandante. Amministra, inoltre, in qualità di depositario a titolo gratuito, la movimentazione della merce in deposito, con diritto al rimborso delle spese.

Per l'individuazione, quindi, degli spazi sui quali si esercita l'attività, dovrebbero essere chiariti i criteri su cui basarsi e quale peso può avere nella determinazione dei ricavi l'indicazione o meno dello spazio operativo della mandante.

L'Agenzia fa presente che, relativamente all'attività dei consorzi agrari, si ritiene che le particolarità del settore siano, comunque, emerse nell'elaborazione dello studio TG61F, con ulteriore specializzazione, poi, nella suddivisione in vari *cluster*. La circostanza che gli intermediari dei consorzi agrari che sarebbero dovuti rientrare nei *cluster* 1 e 2, possono essersi, invece, codificati in altri studi degli intermediari del commercio, non dovrebbe determinare di per sé grandi anomalie, poiché, premesso che è sempre auspicabile una più corretta codifica delle varie attività, all'interno dei vari studi TG61 sono emersi dei *cluster* specifici che consentono, comunque, di individuare le caratteristiche tipiche di tali soggetti.

Per quanto riguarda, poi, lo spazio sul quale l'intermediario esercita la propria attività, il fatto di inserire i dati relativi a spazi o depositi, più o meno ampi, della ditta mandante può contribuire alla classificazione in cluster, ma non influisce direttamente alla determinazione dei ricavi. Come per tutti gli studi di settore, infatti, le informazioni relative alla struttura e all'organizzazione dell'attività servono ad inquadrare il soggetto e ad inserirlo in un gruppo di soggetti con caratteristiche strutturali a lui simili.

### **3. Considerazioni relative al settore del commercio**

#### **3.1 Relazione sullo studio di settore TM01U (evoluzione degli studi di settore SM01U e SM27C)**

**52.11.2 – Supermercati;**

**52.11.3 – Discount di alimentari;**

**52.11.4 – Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;**

**52.25.0 – Commercio al dettaglio di bevande (vini, birra ed altre bevande);**

**52.27.1 – Commercio al dettaglio di latte e di prodotti lattiero-caseari;**

**52.27.2 – Drogherie, salumerie, pizzicherie e simili;**

**52.27.3 – Commercio al dettaglio di caffè torrefatto;**

**52.27.4 – Commercio al dettaglio specializzato di altri prodotti alimentari**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: TM01U.

Lo studio di settore TM01U costituisce un'evoluzione dei precedenti studi di settore SM01U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 1998 e SM27C in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 2001.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- si suggerisce di inserire due appositi campi per indicare, rispettivamente, se l'esercizio di vendita al dettaglio è situato nel centro storico del Comune, oppure se è situato in Comune montano;
- le affinità tra le tipologie di rifornimento delle merci adottate dai negozi di cui ai cluster 18, 17, 16, 12 e 5 determinano margini di ricarico simili, poiché imposti obbligatoriamente dall'affiliante o dal franchisor, pertanto si richiede l'accorpamento dei predetti soggetti in un unico cluster.

Per quanto riguarda le osservazioni riportate, l'Agenzia:

- concorda per l'inserimento, come richiesto, nel quadro B, di un campo relativo all'informazione sullo svolgimento dell'attività nel centro storico del Comune.

Per quanto riguarda, invece, la richiesta di aggiungere l'informazione relativa allo svolgimento dell'attività in un Comune montano, si fa presente come già lo studio di settore, attraverso l'applicazione dell'analisi della territorialità generale, tenga conto delle caratteristiche dell'area territoriale in cui opera una determinata azienda. Infatti, sia il livello dei prezzi che le condizioni e le modalità operative, sia le infrastrutture esistenti ed utilizzabili, sia la capacità di spesa, come anche la tipologia dei fabbisogni o la capacità di attrazione e la domanda indotta, dipendono evidentemente dal luogo ove la specifica attività è collocata. Tutti questi fattori sono già valutati dallo studio e, inoltre, sarebbe arbitrario prendere in considerazione solamente la tipologia dei comuni montani. Si fa presente, poi, come il contribuente ha comunque la facoltà di giustificare, in sede di contraddittorio con l'ufficio, una eventuale non congruità dei ricavi da lui dichiarati a causa di particolari circostanze che hanno caratterizzato la sua attività nell'anno d'imposta considerato.

Piuttosto, potrebbe essere affidato ai vari Osservatori provinciali il compito di individuare, se necessario, tipologie di Comuni, non solo montani, caratterizzati da situazioni ai limiti della marginalità, per i quali prevedere particolari attenzioni in sede di applicazione dello studio TM01U oppure all'interno della circolare esplicativa che accompagna l'approvazione dei nuovi studi di settore;

- per quanto concerne l'accorpamento in un unico gruppo omogeneo dei soggetti di cui ai cluster 18, 17, 16, 12 e 5, si fa presente come tali contribuenti, pur essendo caratterizzati dall'essere affiliati o in franchising, presentano diversità di struttura (anche a livello di caratteristiche dimensionali), di attività e di servizi offerti, tali da non poter essere inquadrati tutti insieme solo in ragione della tipologia della modalità organizzativa.

Infatti, la suddivisione in più cluster diversi riesce a cogliere meglio le differenze che, comunque, sussistono tra le varie tipologie d'impresa prese in considerazione dallo studio e garantisce un'analisi più dettagliata e puntuale della situazione effettiva del settore in esame.

### 3.2 Relazione sullo studio di settore TM02U

#### (evoluzione dello studio di settore SM02U)

#### **52.22.0 – Commercio al dettaglio di carni e di prodotti a base di carni.**

Per l'attività sopra descritta è stato elaborato lo studio di settore TM02U.

Lo studio di settore TM02U costituisce un'evoluzione del precedente studio di settore SM02U, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 1998.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

L'Associazione Italiana Federcarni, con nota del 5 febbraio 2004 prot n. 22719, ha evidenziato la necessità di una revisione dello studio di settore in oggetto a causa della crisi del comparto dovuta all'emergenza BSE e per le nuove possibilità introdotte dalla legge Bersani nel settore del commercio. Inoltre la stessa associazione ha sottolineato il problema, già considerato nella circolare n.110/1999, della diversità del prezzo di vendita della carne sul territorio nazionale.

L'Agenzia delle Entrate osserva quanto segue:

a) l'evoluzione ha consentito di valutare gli effetti prodotti dalla crisi del settore causata dall'emergenza BSE ed inoltre di tenere nella debita considerazione le innovazioni introdotte nel settore del commercio dalla Legge Bersani (D.Lgs. n. 114/1998) con la creazione di nuovi "cluster" per quelle attività di macelleria, cosiddette "allargate", che commercializzano anche prodotti e generi alimentari diversi dalla carne (scatolame, surgelati, pasta, vino, olio ecc.).

*b) la revisione dello studio ha permesso l'introduzione di un correttivo territoriale in grado di superare le difficoltà derivanti dalle oscillazioni del prezzo di vendita al dettaglio della carne nelle diverse aree geografiche del paese.*

### **3.3 Relazione sullo studio di settore TM05U (evoluzione degli studi di settore SM05A ed SM05B)**

- 52.42.1 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti;
- 52.42.2 Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati;
- 52.42.3 Commercio al dettaglio di biancheria personale, maglieria, camicie;
- 52.42.5 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte;
- 52.43.1 Commercio al dettaglio di calzature e accessori;
- 52.43.2 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio.

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore: TM05U.

Lo studio di settore TM05U costituisce un'evoluzione dei precedenti studi di settore SM05A ed SM05B, in vigore per la prima volta dall'anno d'imposta 1998.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

- La Federcalzature, con nota del 5 febbraio 2004 prot n.23435, e la Federmoda con nota del 4 febbraio 2004 prot n. 23571, hanno sottolineato il perdurare delle difficoltà nei comparti di competenza soprattutto per quanto riguarda le imprese di piccole dimensioni.

- L'Agenzia nella costruzione del nuovo studio ha tenuto conto dei rilievi formulati dalle associazioni. Inoltre la nuova formulazione dello studio TM05U consente una semplificazione degli adempimenti a carico del contribuente, facendo venir meno l'obbligo di annotazione separata sia per gli operatori economici che utilizzano più punti vendita (cosiddetti "multipunto") che per coloro (cosiddetti "multiattività") che esercitano attività precedentemente ricomprese nei due diversi studi ora accorpati, SM05A e SM05B.

Il nuovo studio tiene altresì in considerazione le innovazioni introdotte nel settore del commercio dalla Legge Bersani (D.Lgs. n. 114/1998).

## 4. Considerazioni relative al settore dei professionisti

### 4.1 Relazione sullo studio di settore SK26U

#### 63.30.2 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

Per le attività sopra descritte è stato elaborato lo studio di settore: SK26U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate le osservazioni che possono essere così sintetizzate:

L'Associazione Nazionale Guide Turistiche e il Sindacato Nazionale Guide Turistiche, nel premettere che il tipo di attività svolta dalle guide turistiche non richiede una particolare dotazione in termini di struttura, ha espresso alcune osservazioni.

1) Valore dei beni strumentali. L'esperienza vissuta negli anni precedenti suscita la preoccupazione che l'eventuale possesso di un'autovettura da parte del contribuente determini un effetto sul risultato degli studi di settore, paragonabile a quello fortemente penalizzante prodotto dall'applicazione dei parametri alla propria categoria economica;

2) Descrizione economica dei cluster - L'analisi dei gruppi omogenei classifica le guide turistiche nei cluster 1 e 4 che si differenziano in ragione di due elementi:

a) tipologia di offerta (per il cluster 1 è definita "ampia di servizi", mentre per il cluster 4 è definita "prevalentemente nell'ambito delle visite a musei, gallerie, ecc.");

b) ambito territoriale (per il cluster 1 è caratterizzato da quello regionale, mentre per il cluster 4 è caratterizzato da quello comunale).

In merito al punto a), dalla descrizione dei servizi ricompresi in ciascun cluster, sembra che l'elemento di effettiva discriminazione sia sostanzialmente la visita a "siti archeologici", che incide al 38% nel cluster 1 e al 21% nel cluster 4.

Al riguardo, a parte il fatto che non appare così apprezzabile la differenza di incidenza percentuale sopra riportata, si manifesta perplessità circa la significatività di una differenziazione delle guide turistiche in ragione del "ventaglio di offerte" proposto; in altri termini, non si ritiene che vi siano elementi a sostegno della tesi di una suddivisione dell'universo delle guide turistiche *in ragione dell'ampiezza dei servizi prestati*. Sotto questo profilo, una differenziazione degli esiti dello studio di settore in base a tale classificazione apparirebbe arbitraria.

In merito al punto b), la numerosità delle guide che hanno dichiarato nei questionari di operare "nell'ambito della regione" (273) e quella delle guide che hanno dichiarato di operare "nell'ambito del territorio comunale" (401) fornisce indubbiamente attendibilità statistica a tale classificazione.

Va però approfondito se e come questa specifica classificazione rechi con sé anche una parallela differenziazione nell'effettivo atteggiarsi dell'attività delle guide, e se dunque possa giustificare diversi esiti dello studio di settore in base a tale parametro.

Peraltro, l'operare in ambito regionale non è di per sé indicativo di una maggiore "capacità di produrre reddito", rispetto all'ambito comunale, né può dirsi indicativo del contrario.

Vi possono essere casi (si pensi alla Toscana) in cui l'ambito regionale può accompagnarsi ad una maggiore capacità di reddito: ma in altri casi (si pensi al Molise, o anche all'Abruzzo) tale correlazione è tutt'altro che scontata.

Analogamente, una guida che operi in ambito comunale a Roma, Firenze, Ferrara, può manifestare una potenzialità maggiore di chi opera in ambito comunale in centri con minore domanda di fruizione di beni culturali (o con minore offerta!).

In generale, in un Paese variegato come l'Italia vi sono numerose situazioni in cui condizioni di carattere oggettivo (fra cui le calamità naturali, gli eventi bellici, l'età e altro che aumenta la precarietà connaturata di questa professione) determinano una capacità della guida di produrre reddito diversa da località a località e da stagione a stagione; ma appare esemplificativo e non aderente alla reale situazione ricondurre tale diversità al mero ambito di "ampiezza" territoriale, regionale e comunale.

Vi è anzi il rischio che i cluster così come individuati determinano differenze negli esiti dello studio di settore da guida a guida prive di oggettiva fondatezza rispetto alle reali condizioni di esercizio della attività.

E' opportuno infine segnalare che nelle generalità dei casi, come anche confermato dall'analisi dei dati forniti con il questionario, la tipologia di clientela prevalente risulta costituita da gruppi organizzati da tour operators e agenzie di viaggi: *una clientela che per sua natura rende la categoria fisiologicamente a basso rischio di occultamento di compensi.*

3) Osservazioni di carattere generale sull'attività delle guide e accompagnatori turistici - A margine delle predette osservazioni formulate sulla base dell'illustrazione e successivo esame del prototipo, sono anche pervenute all'ufficio studi di settore ulteriori osservazioni da parte della Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi. Detta Associazione, non avendo partecipato, sebbene invitata, ad alcuna delle riunioni indette per l'analisi dello studio di settore SK26U ha formulato le proprie osservazioni senza il necessario supporto fornito dalla conoscenza del prototipo del predetto studio. Tali osservazioni rappresentano una descrizione a carattere generale delle condizioni di svolgimento dell'attività delle guide e accompagnatori turistici, prive, pertanto, di una diretta correlazione con i risultati derivanti dall'applicazione dello studio di settore alla specifica categoria.

In sintesi, dette osservazioni (che sono integralmente riportate nel documento allegato al presente verbale) esortano l'Amministrazione finanziaria ad applicare lo studio di settore avendo particolare riguardo alle seguenti circostanze che caratterizzano l'attività:

- forte stagionalità;
- clientela non stabile e committenza intermittente;
- variabilità del mercato dovuta a congiunture internazionali;
- disomogenea composizione interna al mondo dei praticanti;
- concorrenza di soggetti non legalmente autorizzati alla professione (per quanto riguarda le guide).

#### **L'Agenzia delle Entrate ha osservato quanto segue.**

1) Valore dei beni strumentali. In merito a questo punto i rappresentanti dell'Agenzia delle Entrate e della Sose rilevano che, nello studio di settore SK26U, la variabile relativa ai beni strumentali non concorre alla determinazione della stima dei ricavi o compensi da attribuire al contribuente; di conseguenza, il possesso dell'autovettura risulta ininfluenza ai fini di tale stima;

2) Descrizione economica dei cluster. Con riferimento a questa osservazione, va precisato che la differenziazione tra i cluster 1 e 4, diversamente da quanto sostenuto dalle associazioni della categoria, è soprattutto fondata sulla presenza, all'interno del cluster 4, di soggetti che effettuano prevalentemente visite a musei, mostre, gallerie e monumenti (63% dei ricavi rispetto al 37% presenti nel cluster 1), mentre nel cluster 1 l'offerta di servizi dei soggetti che ne fanno parte, risulta più frammentata.

L'analisi dei dati riguardanti i soggetti che svolgono l'attività di guida turistica ha comunque evidenziato una differenza nelle modalità di svolgimento dell'attività che lo studio di settore ha correttamente tenuto in considerazione, ai fini della valutazione dei soggetti che rientrano nei diversi

cluster individuati. Tale metodologia risulta, peraltro, assolutamente identica a quella utilizzata negli studi di settore attualmente in vigore.

3) Osservazioni di carattere generale sull'attività delle guide e accompagnatori turistici - Le osservazioni effettuate su questo punto, non avendo una diretta correlazione con i risultati derivanti dall'applicazione dello studio di settore, non si ritiene che possano assumere una valenza generale nell'applicazione dello specifico studio. Tuttavia, le stesse potranno essere utilizzate come ausilio nell'attività di accertamento svolta dagli uffici, al fine di avere una maggiore conoscenza delle problematiche inerenti il particolare settore economico.

#### **4.2 Relazione sullo studio di settore SK27U**

**72.10.0 – Consulenza per installazione di sistemi hardware;**

**72.21.0 – Edizione di software;**

**72.22.0 – Altre realizzazioni di software e consulenza software;**

**72.30.0 – Elaborazione e registrazione elettronica dei dati;**

**72.60.0 – Altre attività connesse all'informatica**

*Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore :SK27U.*

*Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e non sono state formulate osservazioni.*

#### **4.3 Relazione sullo studio di settore SK28U**

**92.31.B – Creazioni e interpretazioni nel campo della regia di spettacolo;**

**92.31.C – Creazioni e interpretazioni nel campo della recitazione**

Per le attività sopra descritte è stato elaborato un unico studio di settore SK28U.

Per lo studio in esame è stato espresso un parere sostanzialmente favorevole e sono state formulate alcune osservazioni che possono essere così sintetizzate:

• La A.D.C. Group S.r.l. – Attori Doppiatori Cinematografici – chiede che venga inserita nel quadro degli “Elementi specifici dell'attività”, all'interno della “Tipologia della clientela”, la voce “Società di doppiaggio”, visto che il doppiaggio è presente come modalità di espletamento dell'attività.

L'Agenzia precisa che, anche se le società di doppiaggio non figurano nella tipologia della clientela, l'attività di doppiaggio è inquadrata in uno specifico *cluster*, distinto dagli altri e che garantisce, comunque, una corretta rilevazione dell'attività stessa. La voce richiesta potrà essere inserita, eventualmente, in occasione di una futura evoluzione dello studio.

La stessa associazione A.D.C Group, poi, chiede che venga presa in considerazione la possibilità di quantificare, tra i giorni effettivamente lavorati, anche le giornate per le quali si sono percepiti compensi a fronte dei quali non sono stati versati i contributi obbligatori all'E.N.P.A.L.S. e all'I.N.P.S da parte dei committenti. Si tratta delle cosiddette "consulenze" per le quali, in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti devono in via autonoma provvedere al versamento del 10% degli importi percepiti alla "gestione separata" dell'I.N.P.S. Molti committenti (aziende industriali, enti pubblici e privati) si avvalgono di collaborazioni dirette con personale dello spettacolo in occasione di manifestazioni o eventi organizzati direttamente e, non essendo inserite tra le imprese dello spettacolo,

non sono in grado di assolvere all'obbligo contributivo nei confronti dei lavoratori. L'ostacolo viene ovviato con il pagamento diretto all'I.N.P.S. da parte dell'attore che chiede al committente un contributo alla spesa pari al 4%. Queste situazioni risultano abbastanza frequenti.

Per quanto riguarda le consulenze, l'Agenzia osserva che se non sono attratte nell'ambito del reddito professionale, ai fini dell'eventuale azione di accertamento da parte degli Uffici delle Entrate, potranno essere valutate in sede di contraddittorio in casi di scostamento fra i compensi dichiarati e quelli calcolati in base allo studio di settore.

Bisognerà vedere come questi compensi percepiti sono stati contabilizzati. Se, infatti, sono stati considerati come compensi professionali, come sembra dalla descrizione, e quindi come compensi che, non rientrando nelle attività previste da albi, hanno un trattamento specifico dall'INPS, rientrerebbero, comunque nei compensi inseriti nel quadro E della dichiarazione dei redditi. Oppure potrebbero far parte di compensi occasionali ed essere inseriti in un altro quadro. Nel primo caso sarebbero già attratti negli studi di settore, nel secondo caso gli Uffici delle Entrate terranno conto della congruità generale considerata l'attività effettivamente svolta e i ricavi effettivamente percepiti.

## **Conclusioni**

A chiusura della riunione si dà formalmente atto che la Commissione ha espresso parere sostanzialmente favorevole all'approvazione di 25 studi di settore considerati, stabilendo di rinviare l'esame dello studio TD14U ad una successiva riunione.